

MASSONERIA UNIVERSALE GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Palazzo Giustiniani

ANTICHI DOVERI COSTITUZIONE REGOLAMENTO DELL'ORDINE

G.: L.: DEL 31 MARZO / 1-2 APRILE 2006 Edizioni ERASMO s.r.l.



MASSONERIA UNIVERSALE GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Palazzo Giustiniani

ANTICHI DOVERI COSTITUZIONE REGOLAMENTO DELL'ORDINE



G.: L.: DEL 31 MARZO / 1-2 APRILE 2006

Edizioni ERASMO s.r.l.

ANTICHI DOVERI

I DOVERI DI UN LIBERO MURATORE Edizione del 1723

estratti dagli antichi documenti di Logge di oltremare e di quelle di Inghilterra, Scozia Irlanda per l'uso delle Logge di Londra: da leggere quando si fanno nuovi Fratelli o quando il Maestro lo ordini.

I TITOLI GENERALI, ossia

- I. Di Dio e della Religione.
- II. Del Magistrato civile supremo e subordinato.
- III. Delle Logge.
- IV. Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni e Apprendisti.
- V. Della condotta dell'Arte nel lavoro.
- VI. Del comportamento, ossia
 - 1. Nella Loggia allorché costituita.
 - 2. Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono usciti.
 - Quando i Fratelli si incontrano senza estranei, ma non in una Loggia.
 - 4. In presenza di estranei non Massoni.
 - 5. In casa e nelle vicinanze.
 - 6. Verso un Fratello straniero.

CONCERNENTE DIO E LA RELIGIONE

Un Muratore è tenuto, per la sua condizione, ad obbedire alla legge morale; e se egli intende rettamente l'Arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Ma sebbene nei tempi antichi i Muratori fossero obbligati in ogni Paese ad essere della Religione di tale Paese o Nazione, quale essa fosse, oggi peraltro si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella Religione nella quale tutti gli uomini convengono, lasciando ad essi le loro particolari opinioni; ossia, essere uomini buoni e sinceri o uomini di onore e di onestà, quali che siano le denominazioni o le persuasioni che li possono distinguere; per cui la Muratoria diviene il Centro di Unione, e il mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti.

II DEL MAGISTRATO CIVILE SUPREMO E SUBORDINATO

Un Muratore è un pacifico suddito dei Poteri Civili, ovunque egli risieda o lavori e non deve essere mai coinvolto in complotti e cospirazioni contro la pace e il benessere della Nazione, né condursi indebitamente verso i Magistrati inferiori; poiché la Muratoria è stata sempre danneggiata da guerre, massacri e disordini, così gli antichi Re e Prìncipi sono stati assai disposti ad incoraggiare gli uomini dell'Arte, a causa della loro tranquillità e lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero l'onore della Fraternità, che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicché se un Fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, egli non deve essere favoreggiato nella sua ribellione, ma piuttosto compianto come uomo infelice; e, non convinto di altro delitto, sebbene la leale Fratellanza possa e debba sconfessare la sua ribellione e non dare ombra o base per la gelosia politica del Governo in essere, egli non può venire espulso dalla Loggia e il suo vincolo rimane irrevocabile.

III DELLE LOGGE

Una loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono ed operano per cui tale assemblea, o debitamente organizzata società di Muratori, è chiamata una Loggia, ed ogni Fratello deve appartenere ad una ed essere soggetto alle sue norme ed ai regolamenti generali. Essa è particolare o generale e ciò si comprenderà meglio frequentandola e mediante i regolamenti inerenti della Loggia generale o Gran Loggia. Nei Tempi antichi, né Maestro né Compagno poteva esservi assente, specialmente quando convocato ad apparirvi, senza incorrere in severa censura, salvo che non risultasse al Maestro e ai Sorveglianti che forza maggiore lo aveva impedito.

Le persone ammesse come membri di una Loggia devono essere uomini buoni e sinceri, nati liberi e di età matura e discreta, non schiavi, non donne, non uomini immorali o scandalosi, ma di buona reputazione.

IV DEI MAESTRI, SORVEGLIANTI, COMPAGNI E APPRENDISTI

Tutte le preferenze fra i Muratori sono fondate soltanto sul valore reale e sul merito personale: che così i committenti siano serviti bene, che i Fratelli non debbano vergognarsi né che l'Arte Reale venga disprezzata: Perciò nessun Maestro o Sorvegliante sia scelto per anzianità, ma per il suo merito. È impossibile descrivere tali cose per iscritto ed ogni Fratello deve stare al suo posto ed addestrarsi in una via peculiare a questa Fraternità: I Candidati possono sapere soltanto che nessun Maestro può assumere un Apprendista se non ha bastevole occupazione per lui, se non è un giovane perfetto, non avente nel suo corpo mutilazioni o difetti che lo possano rendere incapace di apprendere l'Arte, di servire il committente del Maestro e di essere creato Fratello e poi a tempo debito Compagno d'Arte, quando egli abbia servito un termine di anni quale comporta il costume del Paese; e che egli discenda da genitori onesti; che così, se altrimenti qualificato,

egli possa accedere all'onore di essere il Sorvegliante e poi il Maestro della Loggia, il Gran Sorvegliante ed anche il Gran Maestro di tutte le Logge, secondo il suo merito. Nessun Fratello può essere Sorvegliante se non ha svolto il ruolo di Compagno d'Arte, né Maestro se non ha funzionato da Sorvegliante, né Grande Sorvegliante se non è stato Maestro di una Loggia, né Gran Maestro se non è stato Compagno d'Arte prima della sua elezione, essendo anche di nobile nascita o gentiluomo delle più elevate maniere o eminente studioso od originale architetto o altro artista, discendente da genitori onesti e che sia di merito singolarmente grande nella opinione delle Logge. E per il migliore, più agevole e più onorevole adempimento di tale ufficio, il Gran Maestro ha il potere di scegliere il suo proprio Deputato Gran Maestro che deve essere, o essere stato precedentemente, il Maestro di una Loggia particolare, ed ha il privilegio di agire come può agire il Gran Maestro, suo principale, a meno che il detto Principale sia presente o interponga la sua autorità con una lettera. Questi Ordinatori o Governatori, supremi e subordinati, dell'antica Loggia, debbono essere obbediti nei loro rispettivi ambiti da tutti i Fratelli, secondo gli antichi doveri e regolamenti, con tutta umiltà, reverenza, amore e alacrità.

V DELLA CONDOTTA DELL'ARTE NEL LAVORO

Tutti i Muratori devono lavorare onestamente nei giorni di lavoro, onde possano vivere decorosamente nei giorni di festa; e il tempo stabilito dalla legge del Paese, o confermato dal costume, deve essere osservato. Il più esperto dei Compagni d'Arte deve essere scelto o nominato Maestro, o sovraintendente del lavoro del committente; deve essere chiamato Maestro da coloro che lavorano sotto di lui. Gli uomini dell'Arte devono evitare ogni cattivo linguaggio e non chiamarsi fra loro con alcun nome spregevole ma Fratello o Compagno; ed essere cortesi fra loro sia dentro che fuori dalla Loggia. Il Maestro, conscio della sua abilità, condurrà il lavoro del committente nel modo più ragionevole e lealmente impiegherà le sostanze di questi come se fossero le sue proprie; né darà ad alcun Fratello o Apprendista un salario superiore a quanto realmente merita. Sia il Maestro

che i Muratori riceventi il loro giusto salario devono essere fedeli al committente ed onestamente compiere il suo lavoro, sia a misura che a giornata; non debbono lavorare a misura quando è ancora usanza lavorare a giornata. Nessuno deve manifestare invidia per la prosperità di un Fratello, né soppiantarlo o fargli togliere il suo lavoro se egli è capace di compierlo; nessuno può finire il lavoro di un altro per l'utile del committente, se non ha piena coscienza dei progetti e dei disegni di colui che lo ha cominciato. Quando un Compagno dell'Arte è scelto come Sorvegliante del lavoro sotto il Maestro, egli deve essere leale sia col Maestro che coi Compagni, deve accuratamente sorvegliare il lavoro nell'assenza del Maestro a beneficio del committente; ed i Fratelli devono obbedirgli. Tutti i Muratori impiegati riceveranno il loro salario docilmente, senza mormorazioni e senza ribellioni, e non lasciare il Maestro fino a che il lavoro sia compiuto. Un Fratello più giovane deve venire istruito nel lavoro per impedire che sprechi materiale per inesperienza e perché si ingrandisca e si mantenga nell'amore fraterno. Tutti gli arnesi usati nel lavoro devono essere approvati dalla Gran Loggia. Nessun lavorante deve essere adibito a lavori propri della Muratoria, né i Liberi Muratori potranno mai lavorare con coloro che sono non liberi, senza una urgente necessità; né essi possono insegnare ai lavoranti e ai Muratori non accettati, come devono insegnare a un Fratello o Compagno.

VI DEL COMPORTAMENTO, ossia

1. Nella Loggia allorché costituita.

Non dovete formare comitati particolari o separate conversazioni senza l'assenso del Maestro, non trattare di alcuna cosa inopportuna o sconveniente, non interrompere il Maestro o i Sorveglianti, o alcun Fratello che parla col Maestro. Non occuparvi di cose ridicole o scherzose mentre la Loggia è impegnata in altre serie e solenni; non usare alcun linguaggio sconveniente sotto alcun pretesto; ma rivolgere la dovuta riverenza al vostro Maestro, ai Sorveglianti, ai Compagni e inducendo questi al rispetto.

Se qualsiasi accusa fosse promossa, il Fratello trovato colpevole deve accettare il giudizio e la decisione della Loggia, che è giudice idoneo e competente di tutte queste controversie (a meno che non portiate appello alla Gran Loggia) e davanti alla quale devono essere portate, a meno che un lavoro del committente non debba venire interrotto, nel qual caso ci si dovrà regolare opportunamente; ma non dovete andare in giudizio per quanto concerne la Muratoria, senza assoluta necessità riconosciuta dalla Loggia.

2. Comportamento quando la Loggia è chiusa ed i Fratelli non sono usciti.

Potete divertirvi con innocente allegria, trattandovi l'un l'altro a vostro talento, ma evitando ogni eccesso, o di spingere alcun Fratello a mangiare o bere oltre la sua inclinazione o di impedirgli di andare quando le circostanze lo chiamano, o di fare o dire cose offensive e che possono impedire una facile e libera conversazione; poiché questo turberebbe la nostra armonia e vanificherebbe i nostri lodevoli propositi. Perciò né ripicche o questioni personali possono essere introdotte entro la porta della Loggia, ancor meno qualsiasi questione inerente la Religione o le Nazioni o la politica dello Stato, noi essendo soltanto, come Muratori, della summenzionata Religione Universale; noi siamo inoltre di tutte le Nazioni, Lingue, Discendenze e Idiomi e siamo avversi a tutte le politiche, come a quanto non ha mai portato al benessere della Loggia né potrebbe portarlo mai. Questo dovere è stato sempre strettamente posseduto e osservato; ma specialmente dal tempo della Riforma in Britannia, o il dissenso e la secessione di tali nazioni dalla Comunione di Roma.

3. Comportamento quando i Fratelli si incontrano senza estranei ma non in una Loggia costituita.

Vi dovete salutare l'un l'altro in modo cortese, come siete stati istruiti, chiamandovi Fratello l'un l'altro, liberamente fornendovi scambievoli istruzioni che possano essere utili, senza essere visti o uditi, e senza prevalere l'un sull'altro o venendo meno al rispetto dovuto ad ogni Fratello, come se non fosse Muratore. Per quanto tutti i Muratori siano, come Fra-

telli, allo stesso livello, pure la Muratoria non toglie ad un uomo quell'onore di cui godeva prima; piuttosto aumenta tale onore, specialmente se egli avrà bene meritato della Fratellanza si deve onore a colui cui è dovuto, ed evitare le cattive maniere.

4. Comportamento in presenza di estranei non Massoni.

Sarete cauti nelle vostre parole e nel vostro portamento affinché l'estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quanto non è conveniente che apprenda; e talvolta dovrete sviare un discorso e manipolarlo prudentemente per l'onore della rispettabile Fratellanza.

5. Comportamento in casa e nelle vicinanze.

Dovete agire come si conviene a uomo morale e saggio; particolarmente non lasciate che la vostra famiglia, amici e vicini conoscano guanto riguarda la Loggia ecc. ma saggiamente tutelate l'onore vostro e quello dell'antica Fratellanza, per ragioni da non menzionare qui. Voi dovete anche tutelare la vostra salute non intrattenendovi troppo a lungo o troppo lontano da casa, dopo che le ore di Loggia sono passate; ed evitando la ghiottoneria e l'ubriachezza, affinché le vostre famiglie non siano trascurate od offese, né voi inabilitati a lavorare.

6. Comportamento verso un Fratello straniero.

Lo esaminerete cautamente, conducendovi secondo un metodo di prudenza affinché non siate ingannati da un ignorante falso Pretendente, che dovrete respingere con disprezzo e derisione, guardandovi dal fargli alcun segno di riconoscimento.

Ma se accertate che egli è un vero e genuino Fratello, dovete rispettarlo di conseguenza; e se egli è in bisogno, dovete aiutarlo se potete, oppure indirizzarlo dove possa essere aiutato: Dovete occuparlo per qualche giornata di lavoro oppure raccomandarlo perché venga occupato.

Ma non siete obbligato a fare oltre la vostra possibilità, soltanto a preferi-

re un Fratello povero, che è un uomo buono e sincero, prima di qualsiasi altra persona povera nelle stesse circostanze. Finalmente, tutti questi doveri voi dovete osservare ed anche quelli che vi saranno comunicati per altra via; coltivando l'amore fraterno, la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la gloria di questa antica Fratellanza, evitando tutte le dispute e questioni, tutte le maldicenze e calunnie, non consentendo agli altri di diffamare qualsiasi onesto Fratello, ma difendendo il suo carattere e dedicandogli i migliori uffici per quanto consentito dal vostro onore e sicurezza e non oltre.

E se qualcuno vi fa ingiuria, dovete rivolgervi alla vostra o alla sua Loggia e, dopo, appellarvi alla Gran Loggia nelle assemblee trimestrali e quindi alla Gran Loggia annuale, come è stato l'antico lodevole costume dei nostri antenati in ogni Nazione; non dovete intraprendere un processo legale a meno che il caso non possa venire risolto in altro modo e pazientemente affidatevi all'onesto e amichevole consiglio del Maestro e dei Compagni, allorché essi vogliono evitare che voi compariate in giudizio contro estranei e vi esortano ad accelerare il corso della giustizia, che così farete meglio l'interesse della Muratoria con migliore alacrità e successo; ma, rispetto a Compagni o Fratelli in giudizio, il Maestro e i Fratelli dovranno gentilmente offrire la loro mediazione, che a loro deve essere con riconoscenza affidata dai Fratelli contendenti; e se tale sottomissione è impraticabile, questi potranno condurre il loro processo o causa, senza animosità e senza collera (non nel modo comune), facendo od omettendo quanto possa compromettere l'amore fraterno, e buoni uffici devono essere rinnovati e continuati; che tutti possano vedere la benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno fatto dal principio del mondo e faranno fino alla fine del tempo.

Amen, così sia.

A : G : D : G : A : D : U :

I PRINCIPI FONDAMENTALI PER I RICONOSCIMENTI

Il Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani - è sempre disposto a prendere in considerazione il riconoscimento di quelle Grandi Logge che professano e praticano, liberamente e con pieno convincimento, i Principi fondamentali della Libera Muratoria e che possono dimostrare che le Logge di loro dipendenza ed i membri che le compongono, li hanno praticati con coerenza.

Il Grande Oriente d'Italia ritiene che questi Principi siano i seguenti:

- I. Regolarità di origine: ogni Gran Loggia deve essere stata fondata legittimamente da una Gran Loggia debitamente riconosciuta o da tre o più Logge regolarmente costituite.
- II. La Gran Loggia deve essere un Corpo sovrano ed indipendente, con giurisdizione esclusiva sui tre gradi simbolici dell'Ordine, cioè Apprendista, Compagno d'Arte e Maestro Massone. Essa non può dividere tale giurisdizione con qualsiasi altra autorità, nazionale o internazionale, comunque denominata.
- III. Nessun membro della Gran Loggia o delle Logge che la compongono può avere rapporti massonici con associazioni massoniche irregolari o con Logge miste o con Corpi che ammettono donne.
- IV. La Gran Loggia deve accettare come membri soltanto uomini, di buoni costumi. che esprimono un credere nell'Essere Supremo.
- V. Ogni membro, al fine di rendere sacri ed inviolabili i propri impegni massonici, deve aver prestato Solenne Promessa sul Volume della Legge Sacra.
- VI. Durante lo svolgimento dei Lavori rituali di Loggia deve essere aper-

to e chiaramente visibile, con Squadra e Compasso sovrapposti, il Volume della Legge Sacra. Per i cristiani il libro della legge Sacra è la Bibbia, mentre per i Massoni di altre fedi religiose è il libro da essi ritenuto sacro.

- VII. Fermo restando il diritto dell'individuo di mantenere le proprie opinioni riguardo gli affari pubblici o la religione, un membro non può discutere od esprimere le sue opinioni su questioni teologiche o politiche in Loggia.
- VIII. Non possono essere accettati come membri coloro che aderiscono ad associazioni politiche o di altro tipo, che abbiano quale scopo la sovversione della pace e dell'ordine liberamente e democraticamente costituito della Società, o la distruzione della stessa Massoneria. Ogni membro deve prestare la dovuta obbedienza alla Legge dello Stato nel quale risiede o che gli offre protezione.
- IX. Tutte le Logge devono scrupolosamente osservare gli Antichi Doveri, i Landmarks, gli Usi e Costumi dell'Ordine.
- X. Il Grande Oriente d'Italia considera i Principi contenuti in questo documento, così come quelli contenuti nell'"Identità del Grande Oriente d'Italia" e nei "Doveri di un Libero Muratore", come Landmarks.
- XI.- La Gran Loggia annuale tenutasi il 21 marzo 1987 ha deliberato che questi tre documenti siano aggiunti al Libro delle Costituzioni e dei Regolamenti del Grande Oriente d'Italia.

A : G : D : G : A : D : U :

IDENTITÀ DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

- I La Massoneria del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani è un Ordine iniziatico i cui membri operano per l'elevazione morale e spirituale dell'uomo e dell'umana famiglia.
- II La natura della Massoneria e delle sue istituzioni è umanitaria, filosofica e morale. Essa lascia a ciascuno dei suoi membri la scelta e la responsabilità delle proprie opinioni religiose, ma nessuno può essere ammesso in Massoneria se prima non abbia dichiarato esplicitamente di credere nell'Essere Supremo.
- III La Massoneria non è una religione né intende sostituirne alcuna: non pratica riti religiosi, non valuta le credenze religiose, non si occupa di nessun tema teologico, non consente ai propri membri di discutere in Loggia in materia di religione.
- IV La Massoneria lavora con propri metodi, mediante l'uso di Rituali e di simboli coi quali esprime ed interpreta i principi, gli ideali, le aspirazioni, le idee, i propositi della propria essenza iniziatica.
- V Essa stimola la tolleranza, pratica la giustizia, aiuta i bisognosi, promuove l'amore per il prossimo e ricerca tutto ciò che unisce fra loro gli uomini ed i popoli per meglio contribuire alla realizzazione della fratellanza universale.
- VI La Massoneria afferma l'alto valore della singola persona umana e riconosce ad ogni uomo il diritto di contribuire autonomamente alla ricerca della verità.
 - Essa inizia soltanto uomini di buoni costumi, senza distinzione di razza o di ceto sociale.

- VII I Lavori di Loggia sono di natura strettamente riservata, ma non segreta.
- VIII II Massone è tenuto a rispettare scrupolosamente la Carta Costituzionale dello Stato nel quale risiede o che lo ospita e le leggi che ad essa di ispirino.
- IX La Massoneria non permette ad alcuno dei suoi membri di partecipare o anche semplicemente di sostenere od incoraggiare qualsiasi azione che possa turbare la pace e l'ordine liberamente e democraticamente costituito della società.
- X La Massoneria è apolitica.

 Essa impone ai suoi membri i doveri di lealtà civica, riserva loro il diritto di formarsi la propria opinione riguardo agli affari pubblici, ma né in Loggia né in qualsiasi altro momento dell'attività massonica, è consentito loro discutere in materia di politica.
- XI I Massoni hanno stima, rispetto e considerazione per le donne. Tuttavia, essendo la Massoneria l'erede della Tradizione Muratoria operativa non le ammette nell'Ordine.
- XII Ogni membro al fine di rendere sacri i propri impegni, deve aver prestato Solenne Promessa sul Libro della Legge da esso ritenuta Sacra.

DECRETO N. 86/AC

NOI ARMANDO CORONA GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visto l'art. 30 - lett.c) della Costituzione, in vigore dal 20 Aprile 1968, E.:.V::;

Viste le deliberazioni della Gran Loggia Straordinaria del 27 - 28 Ottobre 1984 dell'E∴V∴,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo unico - Sono promulgati la Costituzione e il Regolamento dell'Ordine annessi al presente Decreto.

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, il 18º giorno del IX Mese dell'Anno di V.·.L.·. 0005984, e dell'E.·.V.·. il giorno 18 del mese di Novembre dell'anno 1984.

IL GRAN MAESTRO Armando Corona

IL GRAN SEGRETARIO Antonio De Stefano

DECRETO N.1/AC

NOI ARMANDO CORONA GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Gran Loggia straordinaria del 27 e 28 ottobre 1984;

visto il Decreto n. 86/AC del 18 Novembre 1984 e la ratifica della stesura formale della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine come approvato dalla Gran Loggia Ordinaria del 30 marzo 1985,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo unico - La Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine, così come promulgati con Decreto n. 86/AC, sono resi esecutivi nei testi modificati e ratificati, annessi al presente Decreto.

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, il 31º giorno del I Mese dell'Anno di V.·.L.·. 0005985, e dell'E.·.V.·., il giorno 31 del mese di Marzo dell'anno 1985.

IL GRAN MAESTRO Armando Corona

DECRETO N. 47/AC

NOI ARMANDO CORONA GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Viste le delibere adottate dalla Sessione Ordinaria di Gran Loggia, tenutasi a Roma il 22 e il 23 marzo 1986;

Visti gli artt. 32-lett. a) e 38-lett. a) della vigente costituzione,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico - Sono PROMULGATE e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 22 e 23 marzo 1986:

.....Omissis......

2) Approvazione delle integrazione e modifiche della Costituzione e del Regolamento come da testo allegato;

.....Omissis......

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma il 24º giorno del IV Mese dell'Anno di V.·.L.·. 0005986, e dell'E.·.V.·. il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 1986.

IL GRAN MAESTRO Armando Corona

DECRETO N. 79/AC

NOI ARMANDO CORONA GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Viste le delibere adottate dalla Sessione Ordinaria di Gran Loggia, tenutasi a Roma il 21 e il 22 marzo 1987;

Visti gli artt. 32-lett. a) e 38-lett. a) della vigente costituzione,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico - Sono PROMULGATE e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 21 e 22 marzo 1987:

1) Approvazione delle integrazioni e modifiche della Costituzione e del Regolamento come da testo allegato;

.....Omissis......

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma il 13° giorno dell'VIII Mese dell'Anno di V.·L.·. 0005987, e dell'E.·.V.·. il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 1987.

IL GRAN MAESTRO Armando Corona

DECRETO N. 96/AC

NOI ARMANDO CORONA GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Viste le delibere adottate dalla Sessione Ordinaria di Gran Loggia, tenutasi a Roma il 19 e il 20 marzo 1988;

Visti gli artt. 32-lett. a) e 38-lett. a) della vigente costituzione,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico - Sono PROMULGATE e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 19 e 20 marzo 1988:

- 1) Approvazione del nuovo testo del 4º comma dell'art.14 del Regolamento, come da testo allegato;
- 2) Approvazione del nuovo testo del 2º comma della disposizione transitoria approvata dalla Gran Loggia del 21 e 22 marzo 1987, come da testo allegato;

\sim			
/ Na	210	cie	
t orr	115	2010	

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma il 12º giorno del II Mese dell'Anno di V.·.L.·. 0005988, e dell'E.·.V.·. il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 1988.

IL GRAN MAESTRO Armando Corona

DECRETO N.29/VG

NOI VIRGILIO GAITO GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt.32-lett.a) e 38-lett.a) della Costituzione vigente del 18 Novembre 1984 con le successive integrazioni e modifiche promulgate con Decreti N. 47/AC del 24 giugno 1986, N. 79/AC del 13 ottobre 1987, N. 96/AC del 12 aprile 1988;

Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia nella Sessione Ordinaria del 19 e 20 marzo 1994,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

- Articolo Unico Sono PROMULGATE e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 19 e 20 Marzo 1994:
 - 1) Approvazione del nuovo testo dell'art.1 dei Principi Fondamentali per i Riconoscimenti premessi alla Costituzione come da allegato;
 - 2) Approvazione del nuovo testo e della nuova disposizione degli artt. VII, VIII e IX dei criteri di identità del Grande Oriente d'Italia premessi alla Costituzione come da allegato;
 - 3) Approvazione dei nuovi testi degli artt.2,4,5,6 e 9 della Costituzione come da allegato;
 - 4) Approvazione del nuovo testo degli artt.8, 8bis, 8ter e 155 del Regolamento come da allegato.

Le predette modifiche entreranno in vigore dal 1º giugno 1994. È fatto obbligo a tutti i Fratelli ed Organi del Grande Oriente d'Italia osservare e far osservare tali modifiche ed integrazioni. Mandiamo alla Gran Segreteria per la diffusione immediata del presente Decreto a tutte le Logge ed a tutti gli aventi diritto alle comunicazioni degli Atti del Grande Oriente d'Italia.

Dato da Villa "II Vascello', all'Oriente di Roma, il XXX° giorno del II Mese dell'Anno di V.·.L.·. 0005994, e dell'E.·.V.·. il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 1994.

IL GRAN MAESTRO Virgilio Gaito

IL GRAN SEGRETARIO Giuseppe Malignano Stuart

DECRETO N. 30/VG

NOI VIRGILIO GAITO GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt. 32-lett.b) e 38-lett.a) della Costituzione vigente del 18 Novembre 1984 con le successive integrazioni e modifiche promulgate con Decreti N. 47/AC del 24 giugno 1986, N. 79/AC del 13 ottobre 1987, N. 96/AC del 12 aprile 1988;

Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia nella Sessione Ordinaria del 19 e 20 marzo 1994,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico - È PROMULGATA e resa esecutiva con effetto immediato la seguente deliberazione adottata dalla Gran Loggia del 19 e 20 Marzo 1994:

Approvazione del nuovo testo della Promessa Solenne contenuta nel Rituale di 1º Grado come da allegato.

Nel Rituale di iniziazione al Grado di Apprendista dovrà essere premessa la solenne dichiarazione votata all'unanimità dalla Gran Loggia del 19 e 20 Marzo 1994 e del seguente tenore:

"In merito al nuovo testo della Promessa Solenne, con riferimento alle modifiche apportate al testo finora vigente, che viene pronunciata da ogni Massone nel corso del rito di iniziazione, la Gran Loggia dichiara che, con tale atto, essa ha voluto semplicemente confermare, esplicitandolo, il rispetto che ogni Massone del Grande Oriente d'Italia ha sempre avuto per i principi dell'ordinamento costituzionale e per le leggi dello Stato democratico italiano, considerando ciò un dovere primario del suo essere iniziato, in adempimento di elementari e civi-

li obbligazioni contenute nelle antiche Tradizioni massoniche e negli Antichi Doveri mai rinnegati in alcuna circostanza dal Grande Oriente d'Italia".

Mandiamo alla Gran Segreteria per la diffusione immediata del presente Decreto a tutte le Logge ed a tutti gli aventi diritto alle comunicazioni degli Atti del Grande Oriente d'Italia.

Dato da Villa "Il Vascello", all'Oriente di Roma, il XXXº giorno del II Mese dell'Anno di V.·.L.·. 0005994, e dell'E.·.V.·. il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 1994.

IL GRAN MAESTRO Virgilio Gaito

IL GRAN SEGRETARIO Giuseppe Malignano Stuart

DECRETO N. 71/GR

NOI GUSTAVO RAFFI GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt. 32-lett.a) e 38-lett.a) della Costituzione;

Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia in Sessione Ordinaria del 7-8 e 9 Aprile 2000,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico - Sono **PROMULGATE** e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 7,8 e 9
Aprile 2000:

- 1. Approvazione del nuovo testo degli artt. 28, 30, 35 e 51 della Costituzione come da allegato;
- 2. Approvazione del nuovo testo degli artt. 72, 86, 108, 109, 111, 112, 112bis, 113, 114 e 115 del Regolamento come da allegato;
- 3. Approvazione del nuovo testo sulla "cancellazione della pena" e sulla "procedura per la riammissione" come da allegati;

\sim			
 ()1	m18	S1S	

Dato da Villa "Il Vascello", all'Oriente di Roma, l'VIIIº giorno del III Mese dell'Anno di V.·. L.·. 0006000, e dell'E.·.V.·. il giorno 8 del mese di Maggio dell'anno 2000.

IL GRAN MAESTRO Gustavo Raffi

IL GRAN SEGRETARIO Giuseppe Malignano Stuart

ALLEGATO AL DECRETO N. 71/GR

La Gran Loggia, ritualmente riunita a Rimini il 7 aprile 2000, delibera:

Articolo 1 : Cancellazione della pena

È concessa la cancellazione della pena a quanti abbiano subito o subiranno una sentenza di condanna per fatti verificatisi prima del 31.12.1996. Chi ha subito la pena dell'espulsione può presentare domanda di riammissione mediante compilazione di un apposito modulo A3.

Non possono in ogni caso beneficiare della cancellazione della pena e quindi non possono essere riammessi nella famiglia massonica coloro che abbiano :

- a) tramato all'interno e contro il Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani partecipando o inducendo gli altri alla defezione perpetrata dall'ex Gran Maestro Giuliano Di Bernardo e finalizzata alla costituzione di altra associazione sedicente massonica;
- b) avuto un ruolo nella Loggia Propaganda 2 o abbiano subito da parte della Magistratura Ordinaria dello Stato Italiano una sentenza penale di condanna comunque connessa con tale appartenenza;
- c) tenuto comportamenti delittuosi anche se emersi nell'ambito del processo massonico.

Articolo 2 : <u>Procedura per la riammissione</u>.

La domanda di riammissione deve essere rivolta all'Officina d'appartenenza o, nel caso in cui questa non esistesse più, al Presidente del Collegio Circoscrizionale di cui faceva parte la Loggia, che provvederà ad assegnare la domanda ad altra Loggia della Circoscrizione.

La domanda deve essere trasmessa al Grande Oriente d'Italia per il preventivo benestare.

Nell'ipotesi in cui colui che chiede la riammissione sia stato espulso a seguito di fatti oggetto di un processo penale, dovrà contestualmente alla domanda trasmettere copia degli atti più importanti del processo anche se concluso con sentenza di patteggiamento o di non doversi procedere per prescrizione o per amnistia.

Ottenuto il preventivo benestare, la Loggia trasmette copia della domanda

alla Segreteria del Collegio, che ne dà notizia alle Logge della Circoscrizione nel bollettino mensile.

La domanda rimarrà affissa per giorni quarantacinque presso le case massoniche dell'Oriente e nella sede del Collegio circoscrizionale.

La Segreteria del Collegio provvederà ad inviare copia della domanda, vistata per avvenuta affissione, alla Loggia.

Il Maestro Venerabile, ottenuta la copia vistata dal Collegio, convoca con apposito ordine del giorno la Loggia nel grado acquisito da colui che chiede la riammissione.

Della convocazione il Segretario della Loggia deve darne comunicazione al Segretario del Collegio Circoscrizionale ed a quello del Consiglio dei MM.VV. dell'Oriente.

I Fratelli visitatori presenti hanno diritto al voto.

La Riammissione è deliberata con una sola votazione.

Alla votazione si procede con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 8 del Regolamento.

Trovano applicazione le disposizioni dettate dagli art. 8 bis ed 8 ter del Regolamento.

Dell'esito della votazione il Segretario della Loggia deve dare immediata comunicazione alla Gran Segreteria ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

DECRETON. 137/GR

NOI GUSTAVO RAFFI GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt. 32-lett.a) e 38-lett. a) della Costituzione; Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia in Sessione Ordinaria del 6-7 e 8 Aprile 2001,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico - Sono **PROMULGATE** e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 6,7 e 8 Aprile 2001:

- 1. Approvazione della riforma sulla "giustizia massonica" nel nuovo testo degli artt. 14, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 della Costituzione come da allegato; 2. Approvazione della riforma sulla "giustizia massonica" nel nuovo testo degli artt. 25, 26, 31, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 204 del Regolamento come da allegato;
- 3. Approvazione della proposta di separazione in Gran Loggia dei Lavori rituali da quelli amministrativi e finanziari nel nuovo testo degli artt. 28 e 28bis della Costituzione e dell'art. 86bis del Regolamento come da allegato;
- 4. Approvazione della riduzione del numero dei Membri della Commissione "Verifica dei Poteri" nel nuovo testo dell'art. 131 della Costituzione eome da allegato,
- 5. Approvazione della proposta di modifica della "procedura di iniziazione" nel nuovo testo degli artt. 3, 4, 6, 8, 8ter e 58 del Regolamento come da allegato;

...... Omissis

Dato da Villa "Il Vascello", all'Oriente di Roma, il XXº giorno del II Mese dell'Anno di V.: L.: 0006001, e dell'E.: V.: il giorno 20 del mese di Aprile dell'anno 2001.

IL GRAN MAESTRO Gustavo Raffi

IL GRAN SEGRETARIO Giuseppe Malignano Stuart

DECRETON. 212/GR

NOI GUSTAVO RAFFI GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt. 32-lett.a) e 38-lett. a) della Costituzione; Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia in Sessione Ordinaria del 5, 6 e 7 Aprile 2002,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

- Articolo Unico Sono **PROMULGATE** e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 5, 6 e 7 Aprile 2002:
 - 1. Approvazione della modifica degli art. 53, 54, 55, 56 e 57 della Costituzione e degli artt. 51, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 160 del Regolamento e dell'inserimento dell'artt. 55 bis nella Costituzione; 2. Approvazione della modifica degli artt. 47, 49, 52 e 53 della Costituzione e degli artt. 142, 146, 147, 148 del Regolamento;
 - 3. Approvazione della modifica dell'artt. 188 del Regolamento e dell'inserimento nello stesso dell'artt. 188 bis;

······································		Omissis	
----------------------------------------	--	---------	--

Dato da Villa "Il Vascello", all'Oriente di Roma, il IXº giorno del II Mese dell'Anno di V.: L.: 0006002, e dell'E.: V: il giorno 9 del mese di Aprile dell'anno 2002.

IL GRAN MAESTRO Gustavo Raffi

IL GRAN SEGRETARIO Giuseppe Abramo

DECRETO N. 271/GR

NOI GUSTAVO RAFFI GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt. 32-lett.a) e 38.lett.a) della Costituzione; Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia in Sessione Ordinaria del 4, 5 e 6 Aprile 2003,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

- Articolo Unico Sono **PROMULGATE** e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 4, 5 e 6 Aprile 2003:
 - 1. Approvazione, secondo le seguenti formulazioni, degli art. 30-3° comma e 35 della Costituzione:
 - Art. 30-3° comma: "Il Gran Maestro dura in carica 5 anni ed è rieleggibile alla scadenza per un mandato di pari durata";
 - Art. 35: "I membri effettivi della Giunta durano in carica 5 anni, salvo i casi di impedimento ed assenza del Gran Maestro di cui all'art. 108-ultimo comma del Regolamento e, alla scadenza, sono rieleggibili nella medesima carica per un mandato di pari durata";
 - 2. Approvazione delle proposte di modifica dei termini: dell'art. 3-3° comma del Regolamento (da 90 a 60 giorni)
 - dell'art. 3-4° comma del Regolamento (da 45 a 30 giorni)
 - e dell'art. 19 del Regolamento;

Omissis	
---------	--

Dato da Villa "Il Vascello", Oriente di Roma, il XIV giorno del II Mese dell'Anno di V.: L.: 0006003, e dell'E.: V.: il giorno 14 del mese di Aprile dell'anno 2003.

IL GRAN MAESTRO Gustavo Raffi

IL GRAN SEGRETARIO Giuseppe Abramo

DECRETO N. 71/GR

NOI GUSTAVO RAFFI GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt. 32-lett.a) e 38.lett.a) della Costituzione; Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia in Sessione Ordinaria dell'1, 2 e 3 Aprile 2005,

ABI	BIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
Articolo Unico	Sono PROMULGATE e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia dell'1, 2 e 3 Aprile 2005: Omissis
	2. Approvazione, secondo le seguenti formulazioni, degli artt. 31, 34 e 34 bis della Costituzione;
	Omissis
	3. Approvazione, secondo le seguenti formulazioni, degli artt. 15, 28, 29 e 72 bis del Regolamento;
	Omissis
	Vascello", all'Oriente di Roma, l'XI° giorno del II° Me- V.·. L.·. 0006005, e dell'E.·. V.·. il giorno 11 del Mese di 2005.
IL GRAN SEG	

XXXIII

DECRETO N. 157/GR

NOI GUSTAVO RAFFI GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Visti gli artt. 32-lett.a) e 38.lett.a) della Costituzione;


Viste le delibere adottate dalla Gran Loggia in Sessione Ordinaria del 31 Marzo, 1 e 2 Aprile 2006,

Marzo, 1 e 2 Apr	me 2000,
ABI	BIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
Articolo Unico	Sono PROMULGATE e rese esecutive le seguenti deliberazioni adottate dalla Gran Loggia del 31 Marzo, 1 e 2 Aprile 2006:
	Omissis
	2. Approvazione, secondo la seguente formulazione, dell'art. 52 della Costituzione:
	Omissis
	3. Approvazione, secondo le seguenti formulazioni, degli artt. 146, 152, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 178, 179, 183/bis, 185/bis, 196, 209/bis, 209/ter, 209/quater:
	Omissis
	l Vascello", Oriente di Roma, l'XI° giorno del II° Mese L. 0006006, e dell'E. V. il giorno 11 del Mese di Apri-
	IL GRAN MAESTRO

IL GRAN MAESTRO Gustato Raffi

IL GRAN SEGRETARIO Giuseppe Abramo

COSTITUZIONE



MASSONERIA ITALIANA GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PRINCIPI, FINALITÀ, METODI

Art.1 - La Massoneria universale.

La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico.

Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell'Uomo e dell'Umana Famiglia.

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali.

Art. 2 -La Comunione Massonica del Grande Oriente d'Italia (G.O.I)

II Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani - è storicamente la prima Comunione Massonica Italiana, dotata di regolarità di origine, essendo stata fondata nel 1805 da un corpo massonico debitamente riconosciuto; essa è indipendente e sovrana; presta la dovuta obbedienza ed osserva scrupolosamente la Carta Costituzionale dello stato democratico italiano e le leggi che ad essa di ispirino. Si raccoglie sotto il simbolo iniziatico del

G: A: D: U:

e rappresenta la sola fonte legittima di autorità massonica nel territorio italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche Estere

È costituito da tutte le Logge regolarmente fondate alla sua obbedienza ed è retto da una Giunta presieduta dal Gran Maestro, con sede in Roma.

II Grande Oriente d'Italia è dotato di un labaro di colore verde bor-

dato di rosso, con al centro uno stemma conforme al disegno qui riprodotto, integrato in cima all'asta da un nastro con i colori nazionali.



II G.O.I. può scambiare Garanti di Amicizia con le Comunioni Massoniche Estere legittimamente e regolarmente costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e che osservino principi non in contrasto con quelli propugnati dal G.O.I..

II G.O.I., nei rapporti con la società civile, si colloca fra le associazioni non riconosciute.

Art. 3 - Rapporti dell'Ordine con i Corpi Massonici Rituali.

II Grande Oriente d'Italia consente ai propri Fratelli Maestri di aderire a quei Corpi Massonici Rituali che traggono i propri iscritti esclusivamente fra i Maestri massoni appartenenti a Logge all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia e che si conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione.

Art. 4 - Principi e finalità.


II Grande Oriente d'Italia, fatti propri gli Antichi Doveri, persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell'Uomo e dell'Umana Famiglia; opera per estendere a tutti gli uomini i legami d'amore che uniscono i Fratelli; propugna la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero. Presta la dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano ed alle Leggi che ad essa si ispirino.

Art. 5 - Metodi.

II Grande Oriente d'Italia:

- lavora alla Gloria del Grande Architetto dell'Universo;
- osserva gli Antichi Doveri, usi e costumi dell'Ordine;
- adotta i rituali conformi alla Tradizione muratoria;
- apre il libro della Sacra Legge sull'Ara del Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso;
- segue il simbolismo nell'insegnamento e I'esoterismo nell'Arte Reale; applica la distinzione della Massoneria nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d'Arte e Maestro;
- insegna la leggenda del Terzo Grado;
- non tratta questioni di politica e di religione;
- inizia solamente uomini che siano liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza, cittadinanza, censo, opinioni politiche o religiose.
- si ispira al Trinomio

LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA



TITOLO I

I LIBERI MURATORI

Art. 6 - *L'iniziazione*.

Chi intenda essere accettato deve essere iniziato in seno ad una Loggia del Grande Oriente d'Italia od in una Comunione Massonica estera riconosciuta, soltanto con procedura legittima e rituale, ovvero regolarizzato giusta la procedura prevista dal Regolamento. La qualità iniziatica è indelebile.

Art. 7 - Le prerogative del Libero Muratore.

Il Libero Muratore, con la iniziazione, viene riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all'insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia.

Le prerogative si perdono solo con l'espulsione dall'Ordine.

Art. 8 - I diritti del Libero Muratore.

Il Libero Muratore attivo e quotizzante può:

- visitare tutte le Logge della Comunione,
- chiedere il trasferimento in altra Loggia,
- essere collocato nella posizione di sonno,
- chiedere un periodo di congedo.

II Libero Muratore depennato o in posizione di sonno può chiedere la riammissione dalla posizione di sonno o di depennamento. I diritti massonici si perdono quando il Libero Muratore si trovi nella posizione di sonno, di decadenza o di espulsione.

L'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in alcun caso diritto sul patrimonio, comunque costituito, del Grande Oriente di Italia e della Loggia.

Art. 9 - I doveri dei Liberi Muratori.

I Liberi Muratori devono osservare gli Antichi Doveri ed essere fe-

deli alla tradizione dell'Ordine Massonico Universale, sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino; essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all'approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano.

Sono inoltre tenuti:

- ad osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine, il Regolamento di Loggia ed il Rituale;
- ad operare effettivamente alla propria elevazione morale, intellettuale e spirituale;
- ad assolvere gli impegni assunti e ad esercitare scrupolosamente le attribuzioni del proprio grado od ufficio nella Comunione;
- ad intervenire alle Tornate della propria Loggia;
- a mantenere la discrezione sui Lavori iniziatici;
- ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà e a comportasi da uomo d'onore.

II Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla ricerca della verità. Segue l'esoterismo ed il simbolismo; apprende l'uso dei tradizionali strumenti muratori; esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù; opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale universale senza alcuna distinzione di origine, razza, credenze o condizioni sociali.

II Fratello in posizione di sonno o depennato dal pié di lista di Loggia è soggetto ai doveri derivanti dalla iniziazione muratoria.

Art.10 - I Gradi.

I Liberi Muratori si distinguono nei tre Gradi di:

- Apprendista;
- Compagno d'Arte;
- Maestro.

I passaggi di Grado possono essere concessi quanto il Fratello abbia dato segni di aver progredito nell'apprendimento dell'Arte Reale e della Cultura Massonica e decorso almeno un anno di vita massonica nel Grado.

La Loggia, con domanda motivata al Gran Maestro, può chiedere

eccezionalmente il Nulla Osta per l'abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due Gradi Simbolici ove il Fratello abbia dato particolare prova di maturità e di cultura massonica e di attaccamento alla Comunione.

Art.11- Le capacità elettorali del Libero Muratore.

Solo il Grado di Maestro attribuisce al Libero Muratore la pienezza dei diritti massonici e la capacità elettorale.

Il Regolamento dell'Ordine fissa le modalità di esercizio del diritto di voto.

Art. 12 - L'assenza e la morosità.

Il Libero Muratore che, senza giustificato motivo, protragga l'assenza dai Lavori di Loggia per un periodo superiore a sei mesi o che risulti moroso da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni, ovvero degli altri tributi deliberati legittimamente dagli organi competenti, è dichiarato decaduto da membro effettivo della Loggia e depennato dal piè di lista.

II Regolamento dell'Ordine fissa le procedure per l'adozione del provvedimento e per il reclamo.

Art.13 - L'allontanamento dai Lavori di Loggia.

Il Libero Muratore, che perseveri in un comportamento tale da turbare l'armonia dei Lavori di Loggia, può essere allontanato per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 14 - Il Giurì d'Onore

I Liberi Muratori hanno l'obbligo di informare di qualsiasi controversia con altri Fratelli il Maestro Venerabile affinché questi possa tentare un componimento amichevole.

In caso di inerzia da parte dei Fratelli interessati l'iniziativa per un tentativo di conciliazione deve essere presa dal Maestro Venerabile della Loggia, cui appartenga anche uno solo dei Fratelli, che ne sia venuto comunque a conoscenza.

Nel caso che il conflitto insorga fra un Fratello ed il Maestro Venerabile o l'Oratore della propria o di diversa Loggia, questi ultimi hanno l'obbligo di avvertire il Presidente del Collegio Circoscrizionale cui sarà demandato il compito di espletare il tentativo di conciliazione.

Ove non si consegua tale risultato, i Liberi Muratori hanno l'obbligo di deferire le controversie che attengano alla dignità ed al decoro della persona ad un Giurì d'Onore composto da tre Fratelli Maestri

Tavole d'accusa concernenti questioni di dignità e di decoro della persona sono inammissibili.

Art.15 - Le colpe e le sanzioni.

I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti anche se in sonno o decaduti.

Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine.

Integrano gli estremi della colpa massonica:

- a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza;
- b) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore od alla dignità della persona umana ed ogni comportamento, nell'ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della Istituzione.
- Il Regolamento dell'Ordine determina le sanzioni graduandole secondo la gravità della colpa.
- Il Libero Muratore è considerato innocente fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva.
- Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale dell'autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran Maestro.

La pendenza di un procedimento penale non preclude il giudizio massonico.

TITOLO II

LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Capo I - La Loggia

Art.16 - Nozione

La Loggia, corpo primario e fondamentale della Comunione, è la Collettività autonoma e sovrana dei Liberi Muratori ritualmente e regolarmente costituita per lo svolgimento dei Lavori Massonici. È depositaria della Tradizione Muratoria nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine.

Art.17 - La struttura

La Loggia è composta dai Fratelli iscritti nel piè di lista. Per costituire una Loggia è necessaria l'adesione di almeno sette Fratelli con il Grado di Maestro.

Nell'Oriente ove abbiano sede più Logge, il numero dei Fratelli fondatori è elevato a quindici di cui almeno sette con il Grado di Maestro. La Loggia acquisisce il riconoscimento con il rilascio da parte del Gran Maestro della Bolla di Fondazione. Si fregia della Bandiera Nazionale, della Bandiera Europea e di un proprio Labaro

La Loggia assume una denominazione ed è contraddistinta da un numero; si riunisce nel Tempio, luogo sacro ed inviolabile di meditazione e di riflessione.

Le cariche di Dignitario di Loggia sono elettive tranne quella di Segretario che viene nominato dal Maestro Venerabile. Il Regolamento dell'Ordine determina le capacità elettorali dei Liberi Muratori, le incompatibilità e le modalità di elezione e di insediamento.

Art.18 - I metodi.

La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro Venerabile e lavora nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d'Arte e Maestro, in conformità dei Rituali approvati dalla Gran Loggia e con la presenza di almeno cinque Fratelli Maestri.

La Loggia può adottare un proprio regolamento interno le cui norme non debbono essere in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine.

Il Regolamento dell'Ordine determina le procedure della costituzione, della fusione, dello scioglimento, della sospensione, della estinzione e della demolizione delle Logge. Regola, inoltre, le modalità di svolgimento dei Lavori e le maggioranze necessarie per l'adozione delle deliberazioni.

Art.19 - Le competenze.

La Loggia, nell'ambito della propria autonomia e sovranità:

- discute e delibera tutti gli argomenti che non siano in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine
- determina in Terzo Grado l'ammontare complessivo delle capitazioni e di ogni altro contributo;
- procede ogni anno, all'epoca stabilita dal Gran Maestro o quando necessario, nel rispetto del Regolamento dell'Ordine, alla elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari;
- delibera sulle domande di ammissione, di riammissione e di regolarizzazione;
- delibera sulla decadenza.

Art. 20 - II Maestro Venerabile.

Il Maestro Venerabile ispira, presiede, governa e rappresenta la Loggia; nell'esercizio del Magistero iniziatico la sua autorità è sacra ed inviolabile.

Egli svolge gli atti rituali di sua competenza, esegue, con la collaborazione dei Dignitari e degli Ufficiali, le deliberazioni adottate dalla Loggia, ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Grande Oriente.

Può essere eletto fra i Fratelli che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbiano ricoperto una carica di Dignitario per almeno un anno. Rimane in carica un anno e può essere eletto tre volte consecutivamente.

Alla scadenza del suo mandato, non può essere rieletto Maestro Venerabile nel triennio successivo, in nessuna Loggia della Comunione. La carica di Maestro Venerabile è incompatibile con quelle di componente la Giunta del Grande Oriente d'Italia di cui al successivo art. 34, di Consigliere dell'Ordine, di Grande Architetto Revisore, di Ispettore Circoscrizionale, di Giudice del Tribunale Circoscrizionale, di Giudice della Corte Centrale.

Art. 21 - I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia

I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia coadiuvano il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Possono essere eletti Dignitari i Fratelli che abbiano un'anzianità nel Grado di Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver maturato la stessa anzianità.

Sono Dignitari di Loggia:

- il Primo Sorvegliante;
- il Secondo Sorvegliante;
- l'Oratore;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Gli Ufficiali di Loggia sono quelli legittimati dalle tradizioni e sono nominati dal Maestro Venerabile.

Il Regolamento dell'Ordine determina le funzioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia, specificandone i compiti e le attribuzioni.

Art. 22 - Il Consiglio delle Luci.

Il Maestro Venerabile, il Primo Sorvegliante ed il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci che, nei casi previsti dal Regolamento dell'Ordine, assume le funzioni di Consiglio di Disciplina.

Art. 23 - La cancellazione delle Logge.

Le Logge che siano morose da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni o di ogni altra contribuzione deliberata legittimamente dagli Organi competenti o che, quantunque convocate ai sensi dell'art. 51 lettera g), non svolgano Lavori rituali o non provvedano nel periodo fissato al rinnovo delle cariche, sono cancellate dall'elenco delle Logge del Grande Oriente d'Italia.

Il Regolamento dell'Ordine fissa le procedure per l'adozione del provvedimento e per il reclamo.

Art. 24 - Le colpe e le sanzioni della Loggia.

La Loggia, una volta costituita, è sottoposta alla Giustizia Massonica e vi resta soggetta anche se sospesa.

Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine.

Integrano gli estremi della colpa massonica, le azioni previste dall'art. 15 della Costituzione compiute dalla Loggia.

La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia si estende ai Fratelli che abbiano partecipato al fatto e che non abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso.

Capo II - La Gran Loggia

Art. 25 - Nozione.

La Gran Loggia è la suprema autorità della Comunione Massonica Italiana e rappresenta l'espressione della sovranità di tutte le Logge. È l'Organo legislativo del Grande Oriente d'Italia.

Art. 26 - La struttura.

La Gran Loggia è composta dal Gran Maestro che la presiede, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai Maestri Venerabili insediati nelle Logge del Grande Oriente d'Italia. Partecipano alla Gran Loggia anche i componenti di diritto ed i visitatori. Solo i Rappresentanti delle Logge hanno diritto di voto.

Art. 27 - I metodi.

La Gran Loggia si riunisce una volta all'anno all'Equinozio di Primavera e lavora nel Grado di Maestro, può essere convocata in sessione straordinaria anche in epoca diversa.

La Gran Loggia è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto al voto. Per modificare la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 28 - Le competenze della Gran Loggia.

La Gran Loggia:

- a) emana, modifica, abroga e interpreta in forma autentica le norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine;
- b) delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri Organi della Comunione;
- c) approva i Rituali;
- d) discute la relazione morale del Grande Oratore, quella del Gran Segretario e quella del Consiglio dell'Ordine;
- e) celebra l'insediamento del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari;
- f) elegge il Presidente ed i componenti del Collegio dei Grandi Architetti Revisori;
- g) elegge i Giudici necessari per il completamento della Corte Centrale;
- h) determina su proposta della Giunta del Grande Oriente d'Italia, l'ammontare delle contribuzioni;
- i) delibera, su proposta della Giunta, il riconoscimento delle Comunioni Estere che abbiano i requisiti di cui all'art. 5;

- delibera l'instaurazione di rapporti con i Corpi Massonici Rituali che si, conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione;
- m) nomina i Grandi Maestri Onorari su proposta del Consiglio dell'Ordine.

Art. 28/bis - L'Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili

L'Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili è costituita dai Maestri Venerabili delle Logge o da loro delegati.

La delega deve essere scritta e risultare dall'estratto del verbale di Loggia in grado di Maestro.

L'Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili ha il solo compito di esaminare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori e vota separatamente sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

Capo III - Il Gran Maestro

Art. 29 - Funzioni.

II Gran Maestro è il garante della Tradizione Muratoria. Ispira, presiede e governa la Comunione Massonica Italiana. Nell'esercizio del Magistero Iniziatico la sua autorità è sacra ed inviolabile. Egli esercita tutte le attribuzioni di carattere tradizionale nell'osservanza e nell'ambito della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine; rappresenta il Grande Oriente d'Italia presso le Comunioni Massoniche Estere e nel Mondo profano.

Art. 30 - Eleggibilità.

Può essere eletto Gran Maestro il Fratello che abbia non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno.

II Gran Maestro viene eletto a suffragio universale da tutti i Fratelli Maestri della Comunione. Il Gran Maestro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile alla scadenza per un mandato di pari durata.

Il Regolamento dell'Ordine determina le modalità della candidatura e dell'elezione del Gran Maestro e dei membri effettivi della Giunta da lui proposti.

Art. 31- Attribuzioni del Gran Maestro.

Il Gran Maestro eletto, subito dopo il suo insediamento, nomina il Gran Segretario e, successivamente:

- due Grandi Oratori Aggiunti;
- due Grandi Tesorieri Aggiunti;
- un Gran Segretario Aggiunto per le relazioni interne;
- un Gran Segretario Aggiunto per le relazioni esterne;
- i Grandi Ufficiali previsti dalla Tradizione.

Il Gran Maestro convoca e presiede la Gran Loggia e la Giunta del Grande Oriente d'Italia. Egli presiede ogni altro consesso rituale al quale partecipi.

Provvede con decreto al rinnovo, alla composizione ed alle convocazioni del Consiglio dell'Ordine.

II Gran Maestro si avvale della collaborazione dei Grandi Maestri Aggiunti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 32 - Competenze del Gran Maestro.

Il Gran Maestro:

- a) promulga e fa eseguire le delibere della Gran Loggia e della Giunta del Grande Oriente d'Italia; in caso di particolare necessità adotta i provvedimenti urgenti che debbono essere immediatamente sottoposti alla ratifica della Giunta;
- b) promulga i Rituali;
- c) convoca e presiede la Giunta del Grande Oriente d'Italia e ne coordina l'azione; assegna ai singoli membri compiti e funzioni particolari;
- d) convoca e presiede il Consiglio dell'Ordine;
- e) nomina i Garanti di Amicizia presso le Comunioni Massoniche Estere riconosciute dalla Gran Loggia;

- f) convoca, almeno tre volte all'anno, i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali:
- g) rilascia le Bolle di Fondazione di nuove Logge, i Brevetti ed i passaporti dei Fratelli; concede i Nulla Osta previsti; convoca le Logge inattive;
- h) può concedere, su proposta della Loggia, l'abbreviazione dei termini di permanenza in uso nei primi due gradi;
- i) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti la Comunione Massonica Italiana;
- l) trasmette nei Solstizi la parola semestrale alle Logge e nel Solstizio d'Estate, la parola annuale ai Maestri Venerabili;
- m) può sospendere i Fratelli o le Logge nei casi previsti;
- n) può, su conforme parere della Giunta del Grande Oriente d'Italia, rendere nota, alle Comunioni Massoniche Estere ed anche al mondo profano, la espulsione dall'Ordine di Fratelli o la demolizione delle Logge;
- o) può, su istanza dei Fratelli condannati con sentenza definitiva:
 - 1) concedere la grazia, limitatamente ai casi di condanna alla censura semplice ed alla censura solenne;
 - 2) promuovere il giudizio di revisione del processo davanti alla Corte Centrale;
- p) può concedere, su richiesta della Loggia, il nulla osta per l'insediamento di Dignitari che non abbiano il requisito prescritto dall'art. 21 della Costituzione.

Capo IV - La Giunta del Grande Oriente d'Italia

Art. 33 - Nozione.

La Giunta del Grande Oriente d'Italia è l'Organo collegiale esecutivo ed amministrativo della Comunione Massonica Italiana

Art. 34 - La struttura.

Sono Membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia con diritto di voto:

- il Gran Maestro;
- i due Grandi Maestri Aggiunti;
- il Primo Gran Sorvegliante;
- il Secondo Gran Sorvegliante;
- il Grande Oratore;
- il Gran Tesoriere.

Partecipano alle sedute della Giunta del Grande Oriente d'Italia, senza diritto di voto:

- il precedente Gran Maestro, la cui carica è scaduta in coincidenza con l'elezione della nuova Giunta;
- il Gran Segretario;
- i due Rappresentanti del Consiglio dell'Ordine;
- il Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revisori o suo delegato;
- i due Grandi Oratori Aggiunti;
- i due Grandi Tesorieri Aggiunti;
- il Gran Segretario Aggiunto per le relazioni interne;
- il Gran Segretario Aggiunto per le relazioni esterne.

Art. 34 bis - La Giunta si riunisce di norma in composizione ordinaria e, in composizione allargata, su questioni di rilevante interesse per la Comunione.

In composizione ordinaria partecipano alle sedute della Giunta i suoi membri effettivi, il Gran Segretario ed il Presidente dei Grandi Architetti Revisori od un suo delegato.

In composizione allargata partecipano alle sedute della Giunta anche gli altri membri non elettivi.

Art.35 - Eleggibilità dei Membri di Giunta.

Possono essere eletti Membri Effettivi di Giunta i Fratelli che abbiano non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno.

Ogni lista di candidati alle varie cariche della Giunta deve collegarsi ad un candidato alla carica di Gran Maestro.

La elezione dei Membri di Giunta avviene a lista bloccata e contestualmente a quella del Gran Maestro, con esclusione del Gran Segretario che è nominato dal Gran Maestro.

I Membri effettivi della Giunta durano in carica cinque anni, salvo i casi di impedimento ed assenza del Gran Maestro di cui all'art. 108-ultimo comma del Regolamento e, alla scadenza, sono rieleggibili nella medesima carica per un mandato di pari durata.

Art.36 - Sostituzione

II Gran Maestro può, su parere conforme della Giunta, sostituire il Gran Segretario con altro Fratello che, al momento della sostituzione, abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. In caso di impedimento permanente, dimissioni o passaggio all'Oriente Eterno di un Membro Effettivo di Giunta, il Gran Maestro, con parere favorevole della Giunta, provvede alla sua sostituzione nominando un altro Fratello che abbia i requisiti prescritti scegliendolo in una terna di nominativi proposta dal Consiglio dell'Ordine. Tale nomina è soggetta alla ratifica da parte della Gran Loggia in occasione della prima tornata successiva

Art. 37 - Metodi.

La Giunta del Grande Oriente d'Italia si riunisce in sedute ordinarie nei giorni da essa stabiliti; in caso di urgenza, il Gran Maestro può convocarla in seduta straordinaria.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque Membri Effettivi; le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 38 - Competenze della Giunta del Grande Oriente d'Italia.

La Giunta del Grande Oriente d'Italia:

- a) dà esecuzione alle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine ed alle deliberazioni della Gran Loggia;
- b) discute e delibera sugli argomenti attinenti al governo dell'Ordine;
- c) regola i rapporti con le Comunioni Estere e ne propone il riconoscimento;
- d) può stipulare protocolli d'intesa con i Corpi Massonici Rituali;
- e) dispone quanto necessario per il buon andamento della Comunione e per la diffusione del pensiero massonico anche per mezzo di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale;
- f) esamina annualmente la relazione morale del Grande Oratore, amministrativa del Gran Segretario e finanziaria del Gran Tesoriere da inviare a tutte le Logge della Comunione prima della Gran Loggia ordinaria;
- g) cura l'amministrazione della Comunione e predispone i bilanci del Grande Oriente d'Italia;
- h) propone alla Gran Loggia l'ammontare delle capitazioni, delle

tasse di ammissione, riammissione, affiliazione e passaggi di grado dovute dai Fratelli e determina, previo parere del Consiglio dell'Ordine, l'ammontare di eventuali contributi straordinari;

- i) determina il numero dei Consiglieri dell'Ordine e degli Ispettori Circoscrizionali; dichiara la decadenza degli Ispettori di Loggia e provvede per la loro sostituzione;
- 1) tiene il Libro d'Oro dell'Ordine;
- m) tiene aggiornati i ruoli anagrafici della Comunione;
- n) cura il coordinamento dell'attività dei Collegi Circoscrizionali sul piano nazionale;
- o) autorizza la formazione di Triangoli e stabilisce il loro regolamento:
- p) approva la fondazione di Logge, la modifica del loro titolo distintivo e il trasferimento della sede; cura i contatti con le singole Logge; ne ratifica, verificata la legittimità, lo scioglimento e la fusione; ne dichiara l'estinzione e ne dispone la cancellazione, ricorrendone i presupposti;
- q) cura l'osservanza dei Rituali seguiti dalle Logge e studia, avvalendosi della Commissione Rituali, le modifiche eventuali;
- r) verifica la legittimità ed approva i Regolamenti di tutti gli organismi della Comunione;
- s) concede l'exeat ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte, estinte o demolite;
- t) formula l'ordine del giorno della Gran Loggia;
- u) esprime i pareri previsti dall'art. 36;
- v) può istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi che non siano già di competenza delle Commissioni Permanenti;
- z) delibera, per i Fratelli di età superiore ai 75 anni, la dispensa dagli oneri finanziari.

Capo V - Il Consiglio dell'Ordine

Art. 39 - Nozione.

II Consiglio dell'Ordine è Organo collegiale, rituale ed è presieduto dal Gran Maestro.

Art. 40 - La struttura.

Il Consiglio dell'Ordine è composto dai Rappresentanti eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri delle Circoscrizioni Massoniche. Partecipano di diritto - senza voto - i Membri di Giunta del Grande Oriente d'Italia, i Grandi Maestri Onorari e gli ex Grandi Maestri, i componenti effettivi delta precedente Giunta, nonché i Grandi Architetti Revisori in carica.

Possono essere eletti Consiglieri dell'Ordine i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano rivestito la dignità di Maestro Venerabile per almeno un anno. I Consiglieri dell'Ordine durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo. La carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con ogni altra carica massonica sia elettiva che di nomina, salvo quelle di cui al successivo art. 58.

II Regolamento dell'Ordine determina il numero dei Consiglieri dell'Ordine delle Circoscrizioni Massoniche, la modalità di elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione.

Art. 41- I metodi.

Il Consiglio dell'Ordine elegge nel suo seno i propri dignitari. Il Consiglio dell'Ordine si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno e straordinariamente quando il Gran Maestro lo giudichi opportuno o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio dell'Ordine è validamente costituito quando siano presenti un terzo dei propri Componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 42 - Le competenze del Consiglio dell'Ordine.

- Il Consiglio dell'Ordine:
- a) esprime parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Gran Maestro;
- b) esprime parere preventivo vincolante sulle proposte della Giunta del Grande Oriente d'Italia in ordine all'ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dalle Logge e dai Fratelli;

- c) esprime parere preventivo vincolante su ogni spesa non prevista in bilancio e che abbia il carattere della necessità o dell'urgenza;
- d) dichiara, a richiesta di un Gran Maestro Aggiunto od in sua assenza, del Gran Dignitario più anziano in grado di Maestro, l'assenza o l'impedimento del Gran Maestro;
- e) elegge nel proprio seno i due Rappresentanti nella Giunta del Grande Oriente d'Italia;
- f) elegge due Fratelli Maestri quali componenti la Commissione Patrimoniale;
- g) elegge i Membri delle Commissioni permanenti, scegliendoli fra i nominativi dei candidati proposti dai Collegi Circoscrizionali:
- h) elegge i Membri della Commissione per la verifica dei poteri;
- i) controlla che le deliberazioni della Gran Loggia vengano eseguite nei modi e nei termini stabiliti;
- viene informato dal Gran Maestro sull'attività svolta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia e può chiedere informazioni;
- m) può proporre alla Gran Loggia la nomina di Grandi Maestri Onorari;
- n) riferisce alla Gran Loggia dell'attività svolta nell'anno precedente con relazione, preventivamente approvata, dell'Oratore;
- o) può promuovere la convocazione della Gran Loggia straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei suoi Membri aventi diritto di voto;
- p) propone le terne dei nominativi di cui al 2 comma dell'art. 36.

Capo VI - Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori

Art. 43 - Nozione.

Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è l'Organo collegiale di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria del Grande Oriente d'Italia.

Art. 44 - La struttura.

I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori sono eletti dalla Gran Loggia.

Possono essere eletti Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori, i Fratelli con almeno cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro.

Essi durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo.

Il Regolamento dell'Ordine determina il numero dei Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori, le modalità di elezione, le formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La carica di Grande Architetto Revisore è incompatibile con ogni altra carica massonica sia elettiva che di nomina.

Art. 45 - I metodi.

Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori si riunisce in via ordinaria ogni trimestre e quando il Presidente lo giudichi opportuno. Svolge la sua attività in sessioni collegiali.

II Presidente assiste alla compilazione dell'inventario.

Art. 46 - Le competenze del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

- Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori:
- a) controlla l'amministrazione patrimoniale e finanziaria del Grande Oriente d'Italia e la regolare tenuta dei libri contabili;
- b) esamina i documenti giustificativi di spesa;
- c) controlla la corrispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli;
- e) riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria sulla gestione patrimoniale e finanziaria svolta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia nell'anno precedente.

Capo VII - Le Circoscrizioni - I Collegi Circoscrizionali

Art. 47 - Ripartizione territoriale

Il territorio italiano è ripartito in Circoscrizioni Massoniche, di regola coincidenti con le Regioni, e queste, a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge.

Art. 48 - Nozione

I Collegi Circoscrizionali sono Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione.

Art. 49 - La struttura

Il Collegio Circoscrizionale è composto:

- dai Maestri Venerabili delle Logge della Circoscrizione;
- dai Membri di diritto.

Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione che siano in regola con il versamento delle capitazioni e di qualsiasi altra contribuzione dovuta al Tesoro del Collegio Circoscrizionale od al Tesoro del Grande Oriente d'Italia.

Tutti gli altri componenti possono intervenire nelle discussioni senza diritto di voto.

Art. 50 - I metodi

Il Collegio Circoscrizionale si riunisce in tornata ordinaria almeno una volta al mese.

Il Collegio Circoscrizionale è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 51 - Le competenze del Collegio Circoscrizionale

Il Collegio Circoscrizionale:

- a) delibera le norme del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta del Grande Oriente d'Italia;
- b) esamina e dà parere motivato consultivo su tutte le domande di fondazione di nuove Logge o Triangoli;
- c) può proporre alla Giunta del Grande Oriente d'Italia convegni e manifestazioni massoniche;
- d) collega e agevola l'attività delle Logge della Circoscrizione promuovendo eventualmente la fondazione di nuove Logge;
- e) coordina, d'intesa con la Giunta del Grande Oriente d'Italia, le iniziative e le manifestazioni massoniche collettive delle Circoscrizioni;
- f) conforta e sorregge l'opera dei Maestri Venerabili;
- g) deve chiedere al Gran Maestro, sentito l'Ispettore Circoscrizionale, la convocazione di Logge inattive o che non abbiano provveduto alla elezione delle cariche;
- h) elegge un Giudice della Corte Centrale;
- i) propone al Consiglio dell'Ordine una terna di candidati per la elezione dei Membri di ogni Commissione permanente;
- 1) dà notizia alle Logge della Circoscrizione di tutte le variazioni anagrafiche ed amministrative verificatesi nelle Logge stesse;
- m) determina, su proposta del Presidente del Collegio Circoscrizionale, l'ammontare delle quote dovute alla Circoscrizione per il proprio funzionamento;
- n) elegge un Fratello Maestro per la formazione della Commissione Elettorale Nazionale;
- o) nomina gli scrutatori dei processi verbali redatti dalle Logge per l'elezione degli Ispettori Circoscrizionali e procede allo scrutinio;
- p) elegge il Revisore dei Conti della Circoscrizione;
- q) costituisce l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale con le modalità stabilite dal Regolamento dell'Ordine;
- r) determina il numero e l'allocazione delle sezioni elettorali, ne fissa la composizione e le modalità di funzionamento come sarà determinato dal Regolamento dell'Ordine.

Art. 52 – Organi del Collegio Circoscrizionale

I Fratelli Maestri iscritti nei piè di lista delle Logge della Cir-

coscrizione eleggono in lista bloccata comprensiva di una candidatura per ciascuna carica, fra i Fratelli della stessa Circoscrizione che rivestano la carica di Maestro Venerabile o che tale dignità abbiano rivestito per almeno un anno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Oratore.

I Membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio nella stessa carica. Conclusa la seconda tornata consecutiva, possono essere rieletti soltanto dopo un intervallo di tre anni.

Il Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere scegliendoli fra i Maestri della Circoscrizione.

Art. 53 - Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali

I Presidenti dei Collegi Circoscrizionali riferiscono al Gran Maestro in seduta plenaria delle attività svolte nell'ambito del Collegio, espongono le risultanze della attività ispettiva ed esaminano collegialmente le comunicazioni del Gran Maestro e le eventuali proposte.

I Presidenti dei Collegi Circoscrizionali riferiscono degli argomenti trattati negli incontri con la Giunta del GOI nella seduta successiva del Collegio e nella riunione successiva degli Ispettori.

Capo VIII – Ispettori Circoscrizionali ed Ispettori Centrali

Art. 54 - Nozione

Gli Ispettori sono Circoscrizionali o Centrali.

I primi sono Organi di controllo della regolarità dei Lavori delle Logge della Circoscrizione cui appartengono. I secondi sono tutti i membri del Consiglio dell'Ordine, con l'esclusione dei due rappresentanti eletti a far parte della Giunta del GOI, e quanti altri siano nominati dal Gran Maestro secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ordine.

Gli Ispettori centrali estendono la loro competenza su tutto il territorio della Comunione.

Art. 55 – La Struttura

Gli Ispettori Circoscrizionali sono eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri delle Circoscrizioni Massoniche.

Possono essere eletti Ispettori i Fratelli che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno.

Il Corpo degli Ispettori Circoscrizionali viene eletto unitamente al Presidente del Collegio Circoscrizionale e rimane in carica per tutta la durata in carica di quest'ultimo.

Gli Ispettori non sono immediatamente rieleggibili che per una sola volta.

L'Ispettore che subentri per qualsiasi causa ad altri nell'ultimo anno precedente il rinnovo del Corpo può essere rieletto una terza volta consecutiva.

Il regolamento dell'Ordine determina il numero degli Ispettori delle Circoscrizioni Massoniche, le modalità di elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione.

La carica di Ispettore Circoscrizionale è incompatibile con ogni altra carica elettiva

Art. 56 – I Metodi

Gli Ispettori di ogni Circoscrizione si riuniscono d'iniziativa del Presidente del Collegio Circoscrizionale che li presiede o quando metà di essi ne faccia motivata richiesta scritta.

Il Presidente del Collegio Circoscrizionale coordina ed agevola l'attività degli Ispettori.

Art. 57 – Le Competenze degli Ispettori Circoscrizionali

Gli Ispettori Circoscrizionali accertano e verificano:

- a) la tenuta e l'accurata custodia della Bolla di Fondazione della Loggia, del piè di lista dei Fratelli che la compongono e la regolarità dei registri e dei documenti prescritti;
- b) la rispondenza di ogni atto e documento alle norme;
- c) il numero esatto dei Fratelli iscritti e quotizzanti e la rispondenza con il piè di lista trasmesso alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale;

- d) il numero delle riunioni mensili prestabilite e di quelle effettivamente svoltesi e le cause delle eventuali discordanze;
- e) la regolarità dello svolgimento e la tempestività delle elezioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia e la loro partecipazione ai Lavori;
- f) la esistenza di un Tempio ritualmente attrezzato o comunque di un luogo di riunione della Loggia e la correlativa idoneità alla esplicazione del Lavoro Massonico; i mezzi disponibili per la ritualità dei Lavori nei vari Gradi e per l'insegnamento del relativo simbolismo;
- g) l'uso dei Rituali approvati;
- h) l'attività, la cautela e la severità nell'ammissione dei nuovi adepti; il rispetto delle procedure stabilite per l'ammissione, le riammissioni e le reiezioni;
- i) la misura dei contributi aggiuntivi richiesti agli iniziandi;
- j) la regolarità della tenuta dei conti, della custodia, dell'impiego del Tesoro di Loggia;
- k) la disciplina durante i Lavori; la regolarità delle procedure e dei provvedimenti del Consiglio di Disciplina della Loggia.

Capo IX - Le Commissioni

Art. 58 - Nozione

Le Commissioni sono Organi consultivi e di studio.

Esse riferiscono alla Giunta del Grande Oriente d'Italia.

I Componenti sono eletti dal Consiglio dell'Ordine fra i Fratelli Maestri della Comunione.

Le Commissioni sono permanenti e temporanee.

Il Regolamento dell'Ordine determina le modalità di elezione e di insediamento dei componenti delle Commissioni.

Art. 59 - La struttura

Le Commissioni sono composte da non più di nove Maestri eletti tra Fratelli esperti.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni cinque anni,

le temporanee restano in funzione fino al compimento dell'incarico e comunque per non più di sei mesi.

Art. 60 - I metodi

Il Regolamento dell'Ordine determina le modalità di funzionamento delle Commissioni.

Art. 61 - Commissioni Permanenti e competenze

Sono Commissioni Permanenti:

- La Commissione "Costituzione" che studia l'ordinamento massonico e dà pareri di interpretazione;
- La Commissione "Rituali" che studia i metodi di Lavori nei tre Gradi:
- La Commissione "Pensiero Massonico" che studia i mezzi di diffusione dei Principi e degli Ideali Massonici;
- La Commissione "Solidarietà" che studia le forme di intervento per il raggiungimento delle finalità massoniche;
- La Commissione "Esteri" che studia i presupposti di riconoscimento delle Comunioni Estere.

TITOLO III

LA GIUSTIZIA MASSONICA

Capo I - Principi e Finalità

- Art. 62 Funzione della Giustizia Massonica è la tutela dei principi fondamentali, delle finalità e dei metodi della Massoneria Universale.
- Art. 63 La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità ed equità.

Capo II - Gli Organi Della Giustizia Massonica

Art. 64 - Nozione

Sono Organi Giurisdizionali:

- Il Giurì d'Onore;
- I Tribunali Circoscrizionali;
- La Corte Centrale;
- La Corte Centrale in Sessione Plenaria;

Il Regolamento dell'Ordine determina la composizione degli Organi Giurisdizionali e lo svolgimento del processo.

L'Oratore di Loggia, l'Oratore del Collegio Circoscrizionale e il Grande Oratore sono organi di Giustizia

Art. 65 - Il Giurì d'Onore - competenze

Il Giurì d'Onore, oltre alle controversie che vedono un conflitto fra Fratelli e che attengono al decoro ed alla dignità della persona di cui all'art. 14 Cost., è competente altresì a giudicare ogni colpa massonica quando, sentito il parere favorevole dell'Oratore del

Collegio Circoscrizionale, il Fratello accusato ed il Fratello estensore della tavola d'accusa ne accettino la giurisdizione, salvo che l'incolpato, in ragione della carica o per motivi di connessione, non sia soggetto al giudizio della Corte Centrale.

Il Regolamento dell'Ordine fissa i limiti temporali entro i quali il Giurì d'Onore deve concludere il giudizio.

Art. 66 - I Tribunali Circoscrizionali - competenze

I Tribunali Circoscrizionali sono competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia (nel caso che non sia stata accettata la giurisdizione del Giurì d'Onore), dai Maestri Venerabili e dalle Logge della Circoscrizione.

Sono altresì competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia ove il Giurì d'Onore non abbia concluso il giudizio nei limiti temporali fissati dal Regolamento dell'Ordine.

I Tribunali Circoscrizionali sono altresì competenti a decidere sui reclami avverso i provvedimenti di depennamento dei Fratelli adottati dalle Logge.

Art. 67 - La Corte Centrale - competenze

La Corte Centrale è competente a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute, in ragione del loro ufficio, da tutti i membri della Giunta del Grande Oriente d'Italia, dai membri della Corte stessa, dagli ex-Grandi Maestri, dagli ex-Membri della Giunta del G.O.I., dai Grandi Maestri Onorari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell'Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali, dagli Ispettori Circoscrizionali e dai componenti le Commissioni per le colpe collegialmente assunte con l'esclusione dei membri dichiaratamente dissenzienti.

La Corte Centrale è competente a giudicare in materia di merito e di legittimità sulle impugnazioni avverso le sentenze emesse dai Tribunali Circoscrizionali.

La Corte centrale è competente a decidere sui reclami avverso i

provvedimenti di cancellazione delle Logge adottati dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia.

La Corte Centrale è altresì competente a celebrare i processi di revisione promossi dal Gran Maestro.

Art. 68 - La Corte Centrale in Sessione Plenaria - competenze

La Corte Centrale in Sessione Plenaria è chiamata a formulare una valutazione preliminare sulla configurabilità delle ipotesi di alto tradimento e/o di attentato alla Costituzione e sulla non manifesta infondatezza della relativa accusa mossa da uno o più Fratelli Maestri nei confronti del Gran Maestro.

Ove risultino tale presupposti, il Presidente della Corte invia la tavola d'accusa alla Giunta del Grande Oriente d'Italia ed al Consiglio dell'Ordine per la convocazione della Gran Loggia che, costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto, delibera, a maggioranza dei presenti, di deferire il Gran Maestro alla Corte Centrale in Sessione Plenaria per il giudizio.

Se la valutazione preliminare della Corte interviene in un periodo non inferiore a quattro mesi dalla convocazione ordinaria della Gran loggia, il Gran Maestro od il Consiglio dell'Ordine possono convocare una Gran Loggia straordinaria.

Sono inammissibili Tavole d'accusa contro il Gran Maestro fondate su addebiti diversi da quelli di cui al primo comma. La Corte Centrale in Sessione Plenaria ne dichiara l'inammissibilità con conseguente condanna alle spese dell'estensore della Tavola d'accusa.

La Corte Centrale in Sessione Plenaria giudica altresì in secondo grado, in materia di legittimità e di merito, sulle impugnazioni delle sentenze emesse in primo grado dalle Sezioni della stessa Corte.

Capo III - Il Processo Massonico

Art. 69 - La difesa dell'incolpato

La contestazione dell'accusa, la costituzione del contraddittorio e l'esercizio della difesa debbono essere osservati a pena di nullità.

La difesa dell'incolpato è gratuita ed è affidata ad un Fratello Maestro.

Il Fratello incolpato, ove lo ritenga opportuno, può anche rinunciare all'assistenza di un difensore.

L'Organo giudicante tuttavia, ove ritenga che l'assenza di un difensore possa nuocere all'incolpato rinunciatario, deve invitare quest'ultimo a scegliersene uno di fiducia fra i Maestri della Comunione.

È rimessa comunque all'interessato la scelta definitiva sulla nomina del difensore.

L'Organo giudicante deve invece obbligatoriamente nominare un difensore d'ufficio in tutti i casi in cui l'incolpato rimanga contumace senza aver nominato un difensore di fiducia.

Art. 70 - La sospensione

In ogni stato e grado del processo, l'Organo giudicante può proporre al Gran Maestro, ove questi non vi abbia provveduto, la sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia sottoposti a giudizio.

La Gran Loggia può altresì deliberare, con le modalità di costituzione e di maggioranza previste dall'art. 68, secondo comma, la sospensione del Gran Maestro quando abbia nei suoi confronti promossa l'accusa di alto tradimento o di attentato alla Costituzione. In tal caso il Gran Maestro è sostituito, fino al termine del processo, dal Gran Maestro Aggiunto più anziano nel grado di Maestro o di età ove pari sia l'anzianità nel grado di Maestro.

Questi, ove il processo si concluda con la condanna del Gran Maestro, assumerà, congiuntamente all'altro Gran Maestro Aggiunto, la reggenza della Istituzione provvedendo ad indire le elezioni del nuovo Gran Maestro e della nuova Giunta entro 90 giorni dall'assunzione della reggenza.

Art. 71 - La difesa della Loggia incolpata


Il giudizio nei confronti di una Loggia deve essere esteso anche nei confronti dei singoli Fratelli che abbiano partecipato alle azioni contestate. La Loggia è rappresentata in giudizio dal Maestro Venerabile o, se impedito, da altro Dignitario.

La sentenza deve essere pronunciata anche nei confronti dei singoli Fratelli cui resta garantito il diritto alla difesa.

Art. 72 - La sentenza

La Giustizia Massonica è amministrata in nome del Grande Oriente d'Italia.

Le sentenze debbono essere intestate con la formula A:.G:.D:G:.A:.D:.U:. e, a pena di nullità, motivate e sottoscritte dal Giudice estensore e dal Presidente del Collegio giudicante, o soltanto da quest'ultimo ove sia egli l'estensore.



TITOLO IV

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 73 - Il fondo comune

Le capitazioni, i versamenti ed i contributi straordinari versati dai Fratelli, i beni acquistati con gli stessi mezzi ed ogni e qualsiasi entrata straordinaria costituita da lasciti testamentari o donazioni, formano il fondo comune del Grande Oriente d'Italia.

Art. 74 - Il patrimonio intangibile

Con deliberazione della Gran Loggia, il fondo comune del Grande Oriente d'Italia, o parte di esso, può essere eretto a patrimonio intangibile.

Costituiscono comunque patrimonio intangibile le decorazioni, gli emblemi massonici, gli oggetti di carattere storico, artistico e culturale.

Il Regolamento dell'Ordine determina le modalità di conservazione e di amministrazione del patrimonio intangibile.

Il Grande Oriente d'Italia, quale associazione non avente scopo di lucro, non può, anche indirettamente o sotto qualsiasi forma, distribuire ai soci utili o riserve o capitali, anche se provenienti da erogazione o attribuzione di terzi.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non avente scopo di lucro che abbia finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Art. 75 - L'esercizio finanziario

La gestione del fondo comune del Grande Oriente d'Italia viene esercitato dalla Giunta ed è sottoposta al controllo del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Regolamento dell'Ordine determina le modalità di gestione del fondo comune, la tenuta dei libri contabili, la formazione dei bilanci.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE Gran Loggia Straordinaria del 27 - 28 Ottobre 1984

- La Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine entrano in vigore il giorno successivo dalla promulgazione con Decreto del Gran Maestro.
- 2) Il Gran Maestro in carica o chi ne fa le veci provvede ad emanare:
 - a) Non oltre il 30 novembre 1984 (in deroga ai termini previsti dall'art. 108 Reg.) il decreto per la convocazione della Gran Loggia dell'Equinozio di primavera 1985;
 - b) Non oltre il 1° ottobre 1985, il decreto per la convocazione delle logge per le elezioni delle cariche annuali del Maestro Venerabili, dei Dignitari (previste dall'art. 31 Reg.) e dei Giudici (come da art. 187 Reg.) dette elezioni devono effettuarsi entro il 15 novembre del 1985.
 - c) Non oltre il 1º ottobre 1985, il decreto per le elezioni per il rinnovo delle cariche triennali (giusta artt. 146 e 190 Reg.) dei Collegi Circoscrizionali e dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale da effettuarsi entro il 15 dicembre 1985.
- 3) Secondo quanto previsto dall'art. 2 delle presenti norme, la durata delle cariche dei Maestri Venerabili, dei Dignitari e dei Giudici di Loggia viene prorogata all'insediamento dei nuovi eletti. Analoga proroga si applica ai Collegi Circoscrizionali ed ai rispettivi Giudici attualmente in carica.
- 4) I Fratelli Maestri che abbiano rivestivo la carica di Membro della Giunta Esecutiva, Membro della Corte Centrale, Grande Architetto Revisore e di Consigliere dell'Ordine possono essere eletti alle cariche del Grande Oriente d'Italia in deroga alle nuove norme, purché abbiano l'anzianità nel Grado di Maestro della nuova normativa.
- 5) I Consiglieri dell'Ordine attualmente in carica cessano dalle loro funzioni e prerogative a datare dal primo giorno successivo a quello di insediamento del Neo Gran Maestro e della nuova Giunta. Conte-

- stualmente entrano in funzione i Consiglieri dell'Ordine e gli Ispettori di Loggia di nuova istituzione.
- 6) La nuova Corte Centrale è costituita dai Fratelli Maestri eletti (giusta art. 193 Reg.) dai Collegi Circoscrizionali attualmente in carica nonché dalla Gran Loggia dell'Equinozio di primavera 1985. Il Gran Maestro emana il relativo decreto.
- 7) I giudizi pendenti, per i quali sia già stata fissata l'udienza dibattimentale, vengono portati a compimento dallo stesso Collegio giudicante e secondo la normativa precedente, per il solo grado in corso.
- 8) Sino all'entrata in funzione dei Collegi Circoscrizionali e del Consiglio dell'Ordine, le rispettive attribuzioni vengono svolte dagli organi omonimi attualmente in carica.
- 9) Le domande di ammissione prendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa per le quali non sia stata effettuata la prima votazione seguono la nuova procedura.
- **10)** Qualora alla data di entrata in vigore della nuova normativa si siano già verificate le condizioni previste per la decadenza (art. 12 Cost.) il consiglio di disciplina procede osservando le disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento.
- 11) Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa i Fratelli che abbiano la doppia appartenenza devono comunicare ai rispettivi Maestri Venerabili se intendano optare per la Loggia di originaria appartenenza oppure per la Loggia di affiliazione; in difetto la Loggia di affiliazione provvede immediatamente al depennamento d'ufficio.
- **12)** Le presenti norme si applicano limitatamente alle prime elezioni successive all'entrata in vigore della Costituzione e del Regolamento.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA Gran Loggia del 22 marzo 1986

Nel termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore delle presenti norme, i Fratelli per i quali sia sopravvenuta una situazione di incompatibilità, debbono trasmettere alla Gran Segreteria una dichiarazione scritta dalla quale risulti per quale carica, elettiva o di nomina, essi intendano optare. In difetto di tale dichiarazione si intendono tacitamente rinunciate le cariche elettive o di nomina conseguite o ricoperte prima dell'ultima elezione o dell'ultima nomina.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA Gran Loggia del 22 marzo 1986

Nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della normativa prevista dall'articolo 66 della Costituzione, giudizi pendenti dinanzi ai Tribunali di Loggia e non conclusi con la emissione della sentenza, debbono essere proseguiti dai Tribunali Circoscrizionali.

Le impugnazioni delle sentenze emesse dai Tribunali di Loggia nel surrichiamato periodo si propongono alla Corte Centrale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 19 marzo 1988 modificativa della Disposizione Transitoria approvata nella G. L. del 21/3/1987

1) Nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della normativa prevista dall'art, 14-3° comma del Regolamento dell'Ordine, il Fratello, iscritto in una Loggia operante in un Oriente diverso da quello della sua residenza o della sua sede di lavoro ma nel quale sia fissa-

ta la sua dimora o il suo domicilio, deve richiedere al Gran Maestro il Nulla Osta per rimanere iscritto nel piè di lista della Loggia di appartenenza. Il Gran Maestro sentito il Collegio o i Collegi competenti, può rilasciare il Nulla Osta.

2) In difetto di richiesta o in caso di non concessione del Nulla Osta da parte del Gran Maestro, la Gran Segreteria dispone d'ufficio la affiliazione ad una Loggia, ai sensi del quarto comma dell'art. 14 del Regolamento, dandone comunicazione alla Loggia di provenienza e alla Loggia di nuova appartenenza.

La Loggia di provenienza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dispone l'Exeat e provvede alla trasmissione del "fascicolo personale". Gli Ispettori delle Logge di provenienza e di nuova appartenenza seguono lo svolgimento dell'iter di trasferimento informandone la Gran Segreteria.

REGOLAMENTO DELL'ORDINE

TITOLO I

I LIBERI MURATORI

Capo I - La Procedura dell'Iniziazione

- Art. 1 **P**er essere ammesso all'Iniziazione Massonica occorre che il profano abbia i seguenti requisiti:
 - a) sia di maggiore età;
 - b) sia di costumi irreprensibili;
 - c) goda di ottima reputazione;
 - d) aderisca ai Principi ed alle finalità della Massoneria Universale;
 - e) possegga attitudini e volontà adeguate a comprendere il Significato e la Missione dell'Istituzione Massonica;
 - f) abbia i mezzi sufficienti per sostenere gli oneri richiesti dall'appartenenza all'Ordine;
 - g) dichiari di credere nell'Essere Supremo.
- Art. 2 La domanda di ammissione all'Ordine deve essere rivolta ad una Loggia operante nell'Oriente in cui il profano abbia la sua residenza o la sua sede di lavoro; deve essere sottoscritta da un Fratello Maestro presentatore il quale garantisca la qualificazione di "uomo libero e di buoni costumi" posseduta dal profano.

La domanda redatta sul modello A 1, deve essere corredata da:

- il curriculum vitae;
- un numero di fotografie pari al numero delle Sedi Massoniche esistenti nell'Oriente più una per l'archivio di Loggia ed una per la Segreteria del Collegio.

Il curriculum vitae deve indicare i dati anagrafici, gli studi fatti ed i diplomi conseguiti, lo stato di famiglia, la residenza, il domicilio, il luogo di lavoro degli ultimi dieci anni, la dettagliata professione ed una dichiarazione esplicita nella quale il profano affermi:

- a) di essere libero da vincoli in contrasto con le finalità della Massoneria Universale enunciate nell'articolo 4 della Costituzione;
- b) di non aver richiesto ad altra Loggia l'ammissione all'Ordine;
- c) se abbia appartenuto o appartenga ad associazioni sedicenti massoniche o paramassoniche;
- d) se abbia appartenuto o appartenga ad associazioni, gruppi o circoli che siano o possano essere in contrasto con le disposizioni di Legge dello Stato Italiano;
- e) se e quali eventuali condanne abbia subito per fatti non colposi e se abbia carichi pendenti.

Art. 3 - La domanda, corredata degli allegati prescritti viene consegnata dal Fratello presentatore al Maestro Venerabile della Loggia.

Il Maestro Venerabile, constatata insieme all'Oratore la regolarità formale della domanda, riferisce alla Loggia; dichiara quindi la presa in considerazione e, mediante l'impiego del Modulo C1, dispone la trasmissione dei dati personali e delle fotografie del profano alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

Contestualmente comunica alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, con un margine di preavviso di 60 giorni, le date in cui si svolgeranno le votazioni per l'ammissione del profano.

La Segreteria del Collegio Circoscrizionale provvede e dispone che, per un periodo di almeno trenta giorni, il modulo con fotografia e con le date previste per le votazioni rimanga affisso in tutte le Case Massoniche dell'Oriente e nella sede del Collegio Circoscrizionale e ne dà notizia alle Logge della Circoscrizione nel Bollettino mensile.

La Segreteria del Collegio Circoscrizionale inoltre trasmette, datate e vistate, tre copie del modello alla Gran Segreteria che, dopo gli accertamenti di propria competenza, ne rende un esemplare alla Loggia, unitamente al Nulla Osta rilasciato dal Gran Maestro ed un esemplare alla Segreteria del Collegio.

Eventuali segnalazioni negative sul conto del profano debbono essere comunicate dalla Gran Segreteria alla Loggia ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale. La Loggia, quale prova dell'avvenuta trasmissione dei dati e della fotografia del profano, conserva il duplicato del Modulo C1 così come restituito dal Segretario del Collegio Circoscrizionale e dalla Gran Segreteria.

- Art. 4 Il Maestro Venerabile, contestualmente all'invio del Modulo C1 alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, nomina, fra i Fratelli Maestri, almeno tre Commissari ai quali comunica le generalità del profano ed il nome del Fratello presentatore ed affida loro, in un termine non superiore ai trenta giorni, l'incarico di:
 - a) controllare la veridicità delle notizie contenute nel "curriculum vitae" del profano, interpellando il presentatore, eventualmente lo stesso profano, od altri;
 - b) assumere ulteriori informazioni dal Fratello presentatore e, se del caso, direttamente dal profano.
- Art. 5 Ogni Fratello della Comunione che abbia notizie sul conto del profano di cui sia stata presa in considerazione la domanda di ammissione, ha il dovere di informare, con tavola sottoscritta, il Maestro Venerabile della Loggia alla quale la domanda sia stata inoltrata.
 - Il Maestro Venerabile deve immediatamente riferire il contenuto della tavola ai Commissari ed al Consiglio delle Luci della Loggia.
- Art. 6 Ottenuto il Nulla Osta e le Tavole redatte dai Commissari all'uopo nominati, il Maestro Venerabile convoca, per le date già comunicate ai sensi dell'art. 3 alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale ed all'Ispettore, la Loggia in grado di Apprendista per: dare lettura di tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione del profano;

aprire la discussione sull'argomento; sentire le conclusioni dell'Oratore; procedere alla votazione sull'ammissione del profano. Art. 7 - Ove, per giustificati motivi esposti da uno o più Fratelli Maestri, la Loggia, a maggioranza, ritenga necessario un supplemento di istruttoria, il Maestro Venerabile procede ad ulteriori accertamenti, incaricando gli stessi Commissari nominati in precedenza od eventualmente altri.

Concluso anche il supplemento di istruttoria, che può essere richiesto solo una volta, il Maestro Venerabile convoca nuovamente la Loggia in grado di Apprendista per la delibera sull'ordine del giorno fissato dall'art. 6.

Art. 8 - La votazione è segreta: ad ogni Fratello vengono consegnate una palla bianca per il voto favorevole ed una nera per il voto negativo; il voto si esprime introducendo nel sacco, fatto girare dal Maestro delle Cerimonie, una delle due palle.

Non è ammessa l'astensione: ove il numero delle palle scrutinate non corrisponda al numero dei Fratelli presenti, la votazione va ripetuta. L'ammissione è deliberata con due votazioni da tenersi in due distinte Tornate.

Nel caso che il Maestro Venerabile riceva tavole informative negative sul profano da Fratelli di altre Logge, deve convocare chi ha stilato la Tavola negativa avanti al Consiglio delle Luci per avere ogni opportuno chiarimento e deve comunicare allo stesso, per raccomandata A/R, le date delle votazioni.

I Fratelli visitatori presenti hanno diritto di voto.

Nell'ipotesi che il Gran Maestro neghi il Nulla Osta e che, quindi, non si possa procedere al compimento degli atti di cui all'art. 6, la Gran Segreteria deve darne notizia, oltre che alla Loggia interessata, anche alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale perché porti a conoscenza di tutti i Fratelli interessati, mediante pubblicazione sul Bollettino mensile, che le votazioni, di cui erano state pubblicate le date, devono intendersi annullate.

Art. 8/bis - Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra costituisce colpa massonica e le votazioni avvenute senza i predetti adempimenti sono nulle e devono essere ripetute.

Chiunque fra i Fratelli riscontri tali motivi di nullità deve segnalarli immediatamente con ricorso al Presidente del Collegio Circoscrizionale che ne deve informare immediatamente la Gran Segreteria che sospenderà il nulla osta.

Il Presidente del Collegio Circoscrizionale investe immediatamente del ricorso il Tribunale del Collegio Circoscrizionale che, accertati i fatti, deciderà sulla validità o meno delle votazioni, inappellabilmente.

Nel caso di dichiarazione di nullità l'Oratore del Collegio Circoscrizionale dovrà proporre Tavola d'accusa nei confronti del Maestro Venerabile responsabile.

Art. 8/ter - L'ammissione deve essere deliberata all'unanimità nella seconda votazione.

Se nella prima votazione si sono avuti fino a due voti contrari la seconda votazione va tenuta dopo tre mesi; nel caso di tre voti contrari, dopo sei mesi; per più di tre voti contrari, dopo dodici mesi, dando comunicazione della data della seconda votazione tramite il Bollettino del Collegio Circoscrizionale inviato almeno trenta giorni prima.

Ove nella seconda votazione si confermino uno o più voti contrari, la domanda è respinta.

Sia nella prima che nella seconda votazione ogni palla nera deve essere motivata, prima della Tornata successiva, al Maestro Venerabile

Questi deve a sua volta comunicare le motivazioni alla Loggia ed alla Gran Segreteria conservando la riservatezza più assoluta sui nomi dei Fratelli contrari all'ammissione del bussante.

Le palle nere non motivate si ritengono date per errore.

Art. 9 - La domanda di ammissione che sia stata respinta da una Loggia, non può essere presa in considerazione dalle altre Logge della Comunione. Può tuttavia essere presentata, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente votazione, alla stessa Loggia, o, se questa si sia sciolta o demolita, ad altra Loggia della Circoscrizione.

Art. 10 - Il Maestro Venerabile, intervenuta votazione favorevole all'ammissione, dà incarico al Fratello presentatore di chiedere al profano l'importo corrispondente alla tassa di Iniziazione nella misura non superiore al triplo di quella stabilita dal Grande Oriente d'Italia.

Il Segretario provvede all'inoltro dell'importo dovuto al Grande Oriente d'Italia ed a richiedere al Gran Maestro il Brevetto di Iniziazione.

Ottenuto tale documento, il Maestro Venerabile stabilisce la data e l'ora del Rito di Iniziazione.

Il Rito di Iniziazione si svolge in Primo Grado in conformità del Rituale adottato dal Grande Oriente d'Italia.

- Art. 11 Il Segretario di Loggia sottopone per la firma all'Iniziato la formula della Promessa Solenne che deve essere successivamente trasmessa alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale con Modulo C3 da redigersi in cinque copie.
- Art. 12 Il profano, che non si presenti al Rito di Iniziazione senza giustificato motivo, decade dall'ammissione all'Ordine.

Nell'ipotesi predetta e nel caso in cui, nel corso del Rito di Iniziazione, il profano non sia accettato, la Loggia restituisce l'importo versato dedotta la tassa di competenza del Grande Oriente d'Italia. Tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione, con ogni ulteriore documento concernente l'Iniziazione ed i rapporti tra l'Iniziato e la Loggia, costituisce il "Fascicolo Personale" che viene custodito negli archivi di Loggia e segue il Fratello in ogni eventuale trasferimento in altre Logge.

Nessun documento costituente il "Fascicolo Personale" può essere distrutto o distolto.

Art. 12/bis - Le stesse condizioni previste ex art. 1 del Regolamento per l'ammissione sono richieste per regolarizzare i Liberi Muratori irregolari.

Sono considerati irregolari i Liberi Muratori provenienti da Comunioni legittimamente costituite non riconosciute dal Grande Oriente d'Italia.

Con la regolarizzazione il Libero Muratore viene reintegrato nel grado in precedenza ricoperto.

A seguito della domanda la Loggia provvede agli adempimenti prescritti per la riammissione, seguendo la relativa procedura.

Capo II - I Passaggi di Grado

Art. 13 - Le proposte di promozione degli Apprendisti a Compagni d'Arte e dei Compagni d'Arte a Maestri possono essere fatte, oltre che dal Consiglio delle Luci, dai Fratelli Maestri i quali utilizzano a tal fine il Sacco delle Proposizioni tacite.

Le promozioni vengono deliberate dalla Loggia con votazione palese su proposta motivata in Loggia di Secondo o di Terzo Grado a maggioranza semplice dei presenti.

Il passaggio a Compagno d'Arte e l'elevazione a Maestro, eseguiti ritualmente, hanno luogo dopo il rilascio del Nulla Osta e del Brevetto da parte del Gran Maestro.

L'anzianità massonica per l'Apprendista si computa dalla data del Rito di Iniziazione; per il Compagno ed il Maestro dalla data del rilascio del Brevetto.

Capo III - I Trasferimenti

Art. 14 - Il Libero Muratore può essere iscritto nel pié di lista di una sola Loggia.

I Liberi Muratori insigniti del grado di Maestro, attivi in qualsiasi Loggia all'Obbedienza del Grande Oriente d'Italia o di una Gran Loggia o di un Grande Oriente estero in regolari rapporti con il Grande Oriente d'Italia, possono essere iscritti con la qualifica di Fratelli Onorari, a voti unanimi e con il Nulla Osta del Gran Maestro, in una Loggia della Comunione Italiana.

Il Libero Muratore non può trasferirsi in una Loggia di Oriente diverso da quella della sua residenza, dimora, domicilio o sede di lavoro. Il Libero Muratore che abbia o assuma residenza, dimora o domicilio in un Oriente diverso da quello nel quale opera la Loggia di

appartenenza deve richiedere il trasferimento in una Loggia della provincia ove ha la residenza, la dimora o il domicilio, o di provincia limitrofa.

Art.15 - Il Libero Muratore per trasferirsi ad altra Loggia deve richiedere a questa l'affiliazione e contestualmente darne notizia alla Loggia di appartenenza.

Se la domanda è rivolta ad una Loggia dello stesso Oriente, questa decide in tornata di terzo grado a maggioranza dei presenti; l'affiliazione spetta, invece, di diritto ai Fratelli provenienti da altro Oriente. Accolta la domanda di affiliazione, la Loggia che ha provveduto in tal senso richiede alla Loggia di provenienza l'Exeat ed il fascicolo personale del Fratello. Tale richiesta deve essere inoltrata tramite raccomandata A.R. da inviarsi in copia alla Gran Segreteria ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

Il rilascio dell'Exeat costituisce atto dovuto e si ritiene concesso nel caso che, decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nessuna risposta sia pervenuta dalla Loggia di provenienza.

Il rilascio dell'Exeat viene negato:

- se non siano state pagate le capitazioni per l'intero anno massonico in corso;
- quando sia stato richiesto il trasferimento ad una Loggia di altra Circoscrizione e sia pendente, alla data della richiesta di affiliazione, un processo massonico nei confronti del Fratello richiedente;
- nel caso in cui la Loggia di provenienza non disponga più, a seguito del trasferimento, del numero minimo di Fratelli per lo svolgimento di lavori rituali;
- d) nelle ipotesi previste dall'art. 29 del presente Regolamento.

La Gran Segreteria segue il normale svolgimento degli adempimenti amministrativi.

II trasferimento ha effetto dalla data dell'Exeat.

Nel caso di estinzione per qualsiasi motivo della Loggia di provenienza, l'Exeat viene rilasciato dal Presidente del Collegio Circoscrizionale entro sessanta giorni dalla richiesta.

Trascorso detto termine l'Exeat si ritiene concesso.

Nella prima tornata utile dopo la concessione dell'Exeat, l'affiliando presta "promessa solenne" di obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari ed agli Ufficiali della Loggia che lo riceve.

Capo IV - La Posizione di Sonno e il Depennamento

Art. 16 - I1 Libero Muratore, in regola con il Tesoro di Loggia per tutto l'Anno Massonico e non sottoposto a giudizio massonico, può chiedere di essere collocato in posizione di sonno con domanda scritta rivolta alla Loggia.

Il Maestro Venerabile ne dà comunicazione alla Loggia che, nella Tornata successiva, ove il Fratello non abbia receduto, prende atto della sua volontà.

Della collocazione in sonno deve essere data comunicazione al Collegio Circoscrizionale ed alla Gran Segreteria.

Art. 17 - Nelle ipotesi previste dall'art.12 della Costituzione, il Consiglio di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Fratello a porsi in regola con il Tesoro e a riprendere la frequentazione dei Lavori.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il Fratello abbia giustificato il proprio comportamento e sanata l'eventuale morosità, il Consiglio di Disciplina riferisce alla Loggia in Grado di Maestro; intervenuta la declaratoria di decadenza da parte della Loggia, il Consiglio di Disciplina dispone il depennamento dal piè di lista di Loggia.

Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione all'interessato, al Collegio Circoscrizionale ed alla Gran Segreteria. Avverso il provvedimento, per le sole violazioni procedurali, l'interessato può proporre reclamo al Tribunale Circoscrizionale mediante raccomandata con avviso ricevimento da inviarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni lamentate.

Il reclamo non sospende la efficacia del provvedimento.

Art. 18 - I1 Libero Muratore in sonno o depennato non può frequentare né i Lavori della sua Loggia di appartenenza né di alcuna altra Loggia

della Comunione. Egli deve restituire alla Loggia la tessera personale, nonché tutti i documenti, libri, insegne, fregi di proprietà della Loggia eventualmente in suo possesso.

Capo V - Le Riammissioni

Art. 19 - Il Libero Muratore in sonno che intenda essere riammesso, deve presentare domanda compilata sul Modulo A2 alla Loggia che gli ha concesso 1'assonnamento.

Il Libero Muratore depennato che desideri essere riammesso, può presentare domanda compilata sul Modulo A2 alla Loggia che ha proceduto al depennamento.

Nelle ipotesi in cui la Loggia di appartenenza sia stata disciolta o demolita, il Presidente del Collegio Circoscrizionale assegna la domanda ad altra Loggia della Circoscrizione.

A seguito della domanda, la Loggia provvede agli adempimenti prescritti per l'iniziazione.

Il Maestro Venerabile, ottenuto il Nulla Osta del Gran Maestro, stabilisce la data e l'ora della seduta di Primo Grado nella quale il riammittendo dovrà presentarsi per prestare la promessa solenne: il Fratello depennato dovrà preventivamente sanare l'eventuale morosità.

Anche per le riammissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento dell'Ordine. La riammissione è deliberata con una sola votazione nel grado già acquisito.

Capo VI - Il Comportamento in Loggia

Art. 20 - I Fratelli intervengono alle sedute in abito scuro e guanti bianchi cingendo il grembiule del rispettivo Grado.

Essi siedono nel Tempio al posto che loro compete, rimanendovi durante tutto il corso dei Lavori e mantenendo un comportamento consono alla sacralità del luogo.

I Dignitari e gli Ufficiali portano le insegne della loro carica. L'ingresso dei Fratelli nel Tempio avviene ritualmente.

- Art. 21- I Fratelli debbono giustificare preventivamente, o quanto meno nella prima seduta successiva, ogni assenza dai Lavori e sono tenuti a versare, in ogni caso, l'obolo per il Tronco della Beneficenza.
- Art. 22 Il Libero Muratore, che debba rimanere temporaneamente assente dall'Oriente della propria Loggia o che abbia altri particolari impedimenti, può, a sua domanda, essere dispensato dal frequentare i Lavori. Il Maestro Venerabile determina la durata della dispensa e ne informa la Loggia.

La dispensa non può essere concessa per un periodo superiore a dodici mesi.

I Fratelli dispensati sono tenuti ugualmente ad adempiere a tutti gli obblighi, anche finanziari, verso la Loggia ed a versare l'obolo per il Tronco della Beneficenza.

I Fratelli di età superiore ai settantacinque anni hanno la facoltà di non frequentare i Lavori di Loggia.

Art. 23 - Il Fratello assume gli impegni finanziari verso 1a Loggia per tutto l'Anno Massonico.

I pagamenti a qualunque titolo dovuti alla Loggia debbono essere versati dai Fratelli nel termine fissato dal Maestro Venerabile; le capitazioni debbono essere corrisposte all'inizio di ogni semestre e comunque entro il dieci Gennaio ed il venticinque Giugno di ogni anno. Solo i Fratelli in regola con il Tesoro di Loggia, possono esercitare il diritto di voto.

I Fratelli di età superiore a settantacinque anni, possono essere dispensati dai doveri finanziari con delibera della Giunta del Grande Oriente d'Italia.

Loggia, dopo averne data comunicazione alla Gran Segreteria ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, è esentata dal pagamento delle relative capitazioni. Art. 24 - Nell'ipotesi prevista dall'art. 13 della Costituzione, il Consiglio delle Luci, dopo inutile diffida scritta, propone l'allontanamento del Fratello dalla Loggia che delibera in Terzo grado. Ove la Loggia, per i motivi indicati dagli art.12 e 13 della Costituzione, abbia deliberato la decadenza o l'allontanamento del Fratello, il Maestro Venerabile dà immediata notizia del provvedimento alla Gran Segreteria ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

Durante il periodo di allontanamento, il Libero Muratore non può

Durante il periodo di allontanamento, il Libero Muratore non può frequentare i Lavori della sua Loggia di appartenenza né quelli di alcun'altra Loggia della Comunione.

Capo VII - Il Giurì d'Onore

Art. 25 - I componenti del Giurì d'Onore, sia nel caso di competenza ex art.14 Cost. sia in quello di competenza ex art.65 Cost., sono nominati fra i Fratelli Maestri del Grande Oriente d'Italia.

I primi due vengono scelti, fra i Fratelli con almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro, da ciascuno dei Fratelli in conflitto ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai Fratelli così nominati.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo componente, il Presidente del Collegio Circoscrizionale provvede alla designazione.

Ove la controversia insorga fra Fratelli di Logge operanti in Circoscrizioni diverse, la nomina dei componenti del Giurì d'Onore viene effettuata con le regole suindicate; in caso di disaccordo sulla designazione del Presidente, provvede alla designazione del terzo componente il Presidente della Corte Centrale.

I Fratelli che abbiano l'obbligo di presentarsi al giudizio del Giurì d'Onore ex art.14 Cost. o che ne abbiano comunque accettata la giurisdizione ex art.65 Cost., dopo il non riuscito tentativo di conciliazione da parte del Maestro Venerabile o del Presidente del Collegio Circoscrizionale oppure dopo la dichiarazione di accettazione della giurisdizione, debbono entro trenta giorni comunicarsi reciprocamente il nome del componente del Giurì di propria fiducia.

Questi, a loro volta, debbono entra trenta giorni scegliere il Presidente del Giurì d'Onore.

Nel caso che non sia possibile raggiungere l'accordo sul nome di quest'ultimo, i due membri di parte, scaduto il termine appena detto, dovranno notificare il mancato accordo al Presidente del Collegio Circoscrizionale o al Presidente della Corte Centrale perché provvedano secondo il 2º o 3º comma del presente articolo.

Art. 26 - Il Giurì d'Onore, pur procedendo senza formalità procedurali, accerta i fatti e raccoglie le prove che ritiene decisive tanto a carico che a discarico con rigorosa imparzialità.

Le decisioni del Giurì d'Onore saranno sempre ispirate ai valori dell'equità e della fratellanza ed i Liberi Muratori dovranno prestarvi piena osservanza.

Il Giurì d'Onore deve pervenire alla sua decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione e darne immediatamente notizia alle parti interessate.

Sia nel caso di competenza ex art. 14 Cost., ove sia accertata una colpa massonica, sia nel caso di competenza ex art. 65 Cost., il Giurì d'Onore accerta definitivamente i fatti e rimette gli atti, per la determinazione e l'irrogazione della sanzione, all'Organo giurisdizionale competente, che decide in camera di Consiglio, sentite le parti.

La decisione relativa alle sanzioni è impugnabile soltanto nei casi previsti dall'art. 27 Reg. lettere b) c) e d).

Competente per l'impugnazione è la Corte Centrale.

CAPO VIII - Le Sanzioni

- Art. 27 I Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:
 - a) con l'ammonizione;
 - b) con la censura semplice;
 - c) con la censura solenne:
 - d) con l'espulsione dall'Ordine.

La sanzione indicata alla lettera b) importa la interdizione da qualsiasi carica per un periodo da uno a tre anni.

La sanzione indicata alla lettera c) importa la esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici per un periodo non superiore ad un anno, nonché l'interdizione da qualsiasi carica per un periodo minimo di tre anni.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Capo I - Le Logge

Sezione I - La fondazione di una Loggia

Art. 28 - I Liberi Muratori, che abbiano i requisiti previsti dall'art.17 della Costituzione e che ravvisino la necessità di fondare una Loggia, debbono riunirsi in assemblea sotto la presidenza del Fratello più anziano in Grado di Maestro, il quale designa un altro Fratello Maestro alle funzioni di Segretario.

Nel verbale dell'Assemblea sono registrate, con l'indicazione delle generalità profane e massoniche di tutti i componenti, le ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia, il titolo distintivo che si intende dare ad essa, la sede del Tempio, l'indirizzo profano ed ogni altra eventuale notizia.

II verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene subito trasmesso a cura del Presidente alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale con la richiesta del Nulla Osta.

La Gran Segreteria, verificata la regolarità della posizione anagrafica dei singoli Fratelli e la sussistenza del numero minimo ai sensi dell'art. 17 della Costituzione, richiede al Collegio Circoscrizionale il parere previsto dall'art. 51 lettera b) della Costituzione.

Il Collegio Circoscrizionale esprime parere motivato in merito.

Art. 29 - La richiesta di Nulla Osta, in tal modo istruita, viene sottoposta alla delibera della Giunta del Grande Oriente d'Italia.

La Giunta, verificati gli atti, valutata la opportunità della fondazione di una nuova Loggia, delibera circa la concessione del Nulla Osta, con particolare attenzione alla effettiva possibilità di frequentazione dei Lavori da parte dei proponenti.

Il Presidente dell'Assemblea, ottenuto il Nulla Osta, convoca tutti i proponenti, comunica loro l'esito della richiesta e li invita a deliberare la fondazione effettiva della Loggia.

La riunione è valida con la presenza del numero dei proponenti, previsto dall'art. 17 primo e secondo comma della Costituzione. La delibera di fondazione della Loggia deve essere adottata all'unanimità.

Il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti debbono essere rimessi a cura del Presidente alla Gran Segreteria, ove la delibera non intervenga nel termine di novanta giorni dal Nulla Osta.

Della mancata delibera il Presidente dell'Assemblea dà notizia al Collegio Circoscrizionale.

Deliberata la fondazione della Loggia, il Presidente dell'Assemblea chiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli fondatori, con raccomandata A.R., il rilascio dell'Exeat.

Le stesse, entro trenta giorni alla data di ricevimento della richiesta, dovranno rilasciare l'Exeat o comunicare, nello stesso termine, alla Giunta del G.O.I. ed al Presidente richiedente, i motivi che ne impediscano il rilascio. In tal caso sarà la Giunta ad adottare la decisione definitiva sul punto.

Trascorso il termine fissato senza che nulla sia pervenuto dalle Logge di appartenenza, gli Exeat si considerano rilasciati.

Il Presidente trasmette, quindi, alla Gran Segreteria il verbale sottoscritto da tutti i presenti con gli Exeat delle Logge di appartenenza e chiede il rilascio della Bolla di Fondazione con il numero ed il titolo distintivo nonché l'autorizzazione ad eleggere il Maestro Venerabile ed i Dignitari.

Il Presidente dell'Assemblea, ottenuta la Bolla, richiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli i fascicoli personali. I Fratelli Maestri riuniti in Assemblea, sotto la direzione del Presidente, procedono all'elezione delle cariche ed il verbale viene trasmesso alla Gran Segreteria. Ottenuto il Nulla Osta del Gran Maestro, l'insediamento delle cariche viene effettuato in Tornata rituale presieduta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato che ricopra od abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile.

Sezione II - La elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia

- Art. 30 Sono eleggibili alle cariche di Loggia i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti dalla Costituzione, iscritti nel piè di lista ed in regola con il tesoro.
- Art. 31- L'elezione delle cariche di Loggia viene effettuata in un unica seduta di Terzo Grado appositamente convocata a mezzo raccomandata spedita anche al Presidente del Collegio Circoscrionale almeno quindici giorni prima, con le seguenti norme:
 - a) l'Oratore, su invito del Maestro Venerabile, informa i Fratelli della procedura;
 - b) Il Maestro Venerabile, fatta collocare un'urna al centro del Tempio, dispone che venga dato inizio alla votazione per la carica di Maestro Venerabile;
 - c) la votazione avviene per mezzo di schede segrete;
 - d) sulla scheda viene indicato, per ciascuna carica, il nominativo di un solo Fratello che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.20 della Costituzione;
 - e) terminata la votazione, l'urna viene recata all'Oriente e l'Oratore, assistito da due scrutatori, constatata la corrispondenza fra il numero dei votanti e quello delle schede, procede allo scrutinio di ciascuna leggendo ad alta voce i nominativi in essa contenuti, affinché gli scrutatori annotino i voti riportati da ogni candidato;
 - f) il Fratello che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto Maestro Venerabile; la votazione è ripetuta fino a che non venga raggiunta la maggioranza richiesta

Con le stesse modalità si procede alla elezione dei Dignitari di Loggia previsti dall'art.21 della Costituzione, ad eccezione del Segretario. I verbali delle elezioni sono redatti ed approvati seduta stante in originale e copia su appositi moduli forniti dalla Gran Segreteria.

Entrambi gli esemplari debbono essere firmati da tutti i Fratelli Maestri presenti alla seduta di votazione. L'originale viene inviato alla Gran Segreteria la quale provvede a far rilasciare il Nulla Osta del Gran Maestro per l'insediamento; la copia rimane agli atti della Loggia.

Nella tornata di Primo Grado immediatamente successiva a quella delle elezioni, i Fratelli Compagni d'Arte ed Apprendisti vengono resi edotti del risultato delle elezioni.

Art. 32 - L'insediamento del Maestro Venerabile e dei Dignitari eletti ha luogo con apposita cerimonia, dopo ottenuto il Nulla Osta del Gran Maestro.

In mancanza del Maestro Venerabile uscente, il neo eletto viene insediato da un Maestro che abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile nella Loggia; in mancanza di questi, l'insediamento viene effettuato dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato. Il Maestro Venerabile eletto, prima del suo insediamento, presta promessa solenne. Dopo l'insediamento il Maestro Venerabile nomina gli Ufficiali di Loggia.

Il Maestro Venerabile eletto ed insediato nomina il Segretario e riceve la promessa solenne dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia. La Loggia, quindi, presta promessa solenne di fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai Dignitari.

Il Maestro Venerabile insediato prende in consegna la Bolla di Fondazione, la Bandiera, il Labaro, il Sigillo, l'Archivio, il Tesoro e quant'altro appartenga alla Loggia: viene, al riguardo, stilato apposito verbale.

Art. 33 - Qualora, durante il primo semestre, il Maestro Venerabile od un Dignitario di Loggia sia impedito ad esercitare l'incarico per tre mesi, la Loggia procede a nuove elezioni per la sostituzione. Se la mancanza si verifica nel secondo semestre, la opportunità di procedere a nuova elezione è demandata alla deliberazione della Loggia in Terzo Grado.

Il Maestro Venerabile ed i Dignitari insediati nei rispettivi incarichi da meno di sei mesi dall'epoca del rinnovo annuale delle cariche, conservano il loro ufficio nell'anno successivo senza che la Loggia debba effettuare, per essi, nuove elezioni.

Sezione III - II Maestro Venerabile - Attribuzioni

Art. 34 - II Maestro Venerabile:

- a) Celebra le Iniziazioni e gli aumenti di Grado, provvede alle riammissioni ed alle affiliazioni; in tali funzioni Egli può essere sostituito dall'ex Maestro Venerabile, o, in caso di assenza, da un Fratello che abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile.
- b) Presiede tutte le riunioni di Loggia; in sua assenza è sostituito dal Primo Sorvegliante e, se questi non è presente, dal Secondo Sorvegliante.
- c) Partecipa alle Sessioni della Gran Loggia ed in caso di suo impedimento è sostituito da un Fratello che abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile o, in mancanza, da un Dignitario di Loggia designato alla Loggia.
- d) Partecipa alle Tornate del Collegio Circoscrizionale ed alle sedute del Consiglio dei Maestri Venerabili ed in caso di suo impedimento è sostituito da un Fratello Maestro da lui designato.
- e) Nomina il Segretario fra i Fratelli Maestri.
- f) Designa di volta in volta i Fratelli incaricati di sostituire i Dignitari od Ufficiali titolari eventualmente non presenti ai Lavori di Loggia.
- g) Veglia sul comportamento massonico dei Fratelli in Loggia e nella vita profana ed ha il diritto di essere informato dai Fratelli su quanto venga loro a conoscenza sulla Massoneria in generale, la Loggia ed i Fratelli in particolare.
- h) Tiene i rapporti con tutti gli Organi del Grande Oriente d'Italia. Firma tutti gli atti e la corrispondenza della Loggia.
- i) Dà esecuzione ai provvedimenti che attengono alla Loggia od ai Fratelli.
- 1) Nomina i componenti della Commissione di Loggia di cui è Presidente di diritto. Può nominare un Oratore, un Segretario, un Tesoriere aggiunti scelti tra i Fratelli Maestri.
- m) Dispone del Tronco della Vedova.
- n) Cura il ritiro della tessera nonché delle carte e degli oggetti che i Fratelli passati all'Oriente Eterno, assonnati, depennati od espulsi avessero in consegna per conto della Loggia.

Il Maestro Venerabile, che cessa dalla sua carica alla normale scadenza, assume il ruolo di ex Maestro Venerabile per il periodo in cui il successore rimane in carica.

Sezione IV - I Dignitari di Loggia - Funzioni

Art. 35 - I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli per quanto riguarda l'adempimento dei loro doveri verso la Loggia.

I Sorveglianti debbono assicurarsi delle attitudini massoniche dei singoli Fratelli e riferiscono periodicamente al Maestro Venerabile nel Consiglio delle Luci.

Durante i Lavori, i Sorveglianti curano che il Tempio sia sempre al coperto e che tutti i Fratelli presenti siano insigniti del Grado nel quale si lavora.

Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nella apertura e chiusura dei Lavori e negli altri procedimenti rituali, annunciando alle rispettive Colonne i Lavori proposti dal Maestro Venerabile.

Comunicano al medesimo tutto ciò che interessa l'andamento dei Lavori in corso.

Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo di maglietto, delle richieste dei Fratelli per ottenere la parola; vigilano affinché il Maestro delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali adempiano in Loggia ai rispettivi uffici.

I Sorveglianti non possono abbandonare il loro posto durante i Lavori senza essere immediatamente sostituiti.

II Primo Sorvegliante controlla particolarmente l'assiduità ai Lavori e ritira l'obolo dei Fratelli che, previo benestare del Maestro Venerabile, lascino eccezionalmente il Tempio prima della chiusura dei Lavori.

Il Secondo Sorvegliante, in collaborazione con il Tesoriere, controlla e segue la regolarità dei pagamenti dovuti dai Fratelli al Tesoro di Loggia.

Art. 36 - L'Oratore assicura il rispetto delle Leggi dell'Ordine durante i

Lavori di Loggia. Egli cura l'istruzione massonica della Loggia, pronuncia discorsi nelle cerimonie iniziatiche, svolge e spiega, con speciali allocuzioni, i Simboli iniziatici dei tre Gradi Simbolici. Nella ricorrenza di ogni festa dell'Ordine, nelle date memorabili per la Massoneria e per la vita nazionale e la civiltà umana, l'Oratore pronuncia appropriate orazioni, sviluppando argomenti di interesse massonico, filosofico, scientifico, storico, educativo, secondo la propria scelta e d'intesa con il Maestro Venerabile.

È suo compito ricordare in Loggia le virtù dei Fratelli passati all'Oriente Eterno.

Custodisce il Libro della Sapienza nel quale sono raccolti la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine, il Regolamento di Loggia ed i provvedimenti di carattere normativo.

In caso di assenza del titolare, il Fratello che svolge la funzione di Oratore continua ad esercitarla fino a conclusione della discussione in corso anche ove sopraggiunga l'Oratore titolare.

Art. 37 - II Segretario:

- a) riceve e conserva nei locali della Loggia, od in altro luogo su autorizzazione del Maestro Venerabile, tutte le carte, i registri ed i documenti della Loggia;
- b) provvede all'adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo;
- c) cura e sottopone al Maestro Venerabile la corrispondenza e ne tiene i protocolli della posta in arrivo e di quella in partenza;
- d) provvede, su incarico del Maestro Venerabile, alle convocazioni;
- e) compila e tiene i verbali delle Tornate di Loggia in appositi registri a fogli fissi e numerati, forniti dal Grande Oriente d'Italia e firmati in ogni pagina dal Maestro Venerabile;
- f) custodisce ed aggiorna il Libro matricola da cui si ricavi il piè di lista dei Fratelli, il registro delle presenze, nonché gli altri documenti di Loggia.

Il Segretario deve tenere in ordine, per ciascun Grado e per ciascuna seduta di Consiglio e di Commissione, un registro contenente i verbali firmati, dopo approvazione, dal Maestro Venerabile, dall'Oratore e dal Segretario stesso.

Al termine del proprio mandato, il Segretario consegna immediatamente al suo successore tutto quanto gli è stato affidato dalla Loggia in funzione del suo incarico. Della consegna viene redatto verbale che, vistato dal Maestro Venerabile, rimane depositato tra gli atti della Segreteria di Loggia.

Il Segretario aggiunto coadiuva il Segretario titolare nelle sue funzioni ed attività e lo sostituisce in sua assenza.

Art: 38 - Il Tesoriere:

- a) custodisce i fondi della Loggia che ne costituiscono il Tesoro:
- b) provvede alla riscossione delle capitazioni e di ogni altro contributo dovuti alla Loggia ed agli Organi del Grande Oriente d'Italia:
- c) dà corso ai pagamenti contro ordinativo del Maestro Venerabile;
- d) cura l'impiego del Tesoro secondo i deliberati della Loggia in Terzo Grado;
- e) tiene in ordine ed aggiornate tutte le relative contabilità e rimette periodicamente al Secondo Sorvegliante una nota dei Fratelli morosi verso il Tesoro di Loggia, specificando per ciascuno la causale e l'entità delle somme dovute;
- f) redige annualmente il rendiconto delle entrate e delle uscite. Le funzioni del Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di Architetto Revisore.

Sezione V - Gli Ufficiali di Loggia - Loro incarichi

Art. 39 - L'Esperto ha il compito di impartire le istruzioni massoniche ai neofiti in occasione della loro Iniziazione ed ai Fratelli in occasione degli aumenti di Grado.

Art. 40 - Il Maestro delle Cerimonie procede agli appelli nominali; ha cu-

ra che in ogni circostanza sia osservato il cerimoniale prescritto dai Rituali.

- Art. 41- Il Primo ed il Secondo Diacono assistono rispettivamente il Maestro Venerabile ed il Primo Sorvegliante durante i Lavori di Loggia.
- Art. 42 I1 Portastendardo ha il compito di custodire ed issare all'Oriente la Bandiera Nazionale, quella Europea ed il Labaro della Loggia.
- Art. 43 L'Ospedaliere reca conforto ai Fratelli ammalati delle cui condizioni informa prontamente il Maestro Venerabile affinché sia possibile offrire loro l'assistenza necessaria.
- Art. 44 L'Elemosiniere ha il compito di raccogliere, alla fine di ogni Tornata, l'obolo per il Tronco della Vedova del quale tiene la contabilità e ne risponde al Maestro Venerabile.
- Art. 45 Il Copritore Interno ha l'incarico di vigilare la porta del Tempio affinché nessuno possa disturbare i Lavori.
 Può ricoprire tale carica soltanto un Fratello Maestro.
- Art. 46 Il Copritore Esterno ha l'incarico di vigilare affinché nessuno disturbi i Lavori e si avvicini all'ingresso del Tempio se non per bussare ritualmente e chiedere di essere ammesso; cura l'osservanza di quanto disposto all'art. 20; tegola i Fratelli visitatori.
- Art. 47 L'Architetto Revisore controlla ogni documento di carattere contabile interessante la gestione della Loggia.
 Provvede a rivedere la contabilità ed il conto consuntivo annuale riferendone alla Loggia in Terzo Grado.

Sezione VI - Il Consiglio delle Luci

Art. 48- Il Primo ed il Secondo Sorvegliante collaborano con il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia e nella stesura dei programmi di Lavoro.

Il Consiglio delle Luci deve essere riunito dal Maestro Venerabile almeno tre volte l'anno e nei casi di particolare urgenza ed importanza.

II Consiglio delle Luci ha la funzione di Consiglio di Disciplina per provvedere al depennamento dei Fratelli assenti o morosi.

II Maestro Venerabile può disporre che alle riunioni del Consiglio delle Luci partecipino l'ex Maestro Venerabile, l'Oratore, il Segretario ed il Tesoriere.

Sezione VII - Ordine dei Lavori nelle Riunioni Massoniche

- Art. 49 L'anno amministrativo ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre. L'elezione delle cariche di Loggia si effettua nel periodo fra il quindici Novembre ed il quindici di Dicembre. L'insediamento delle cariche avviene entro il trentuno Gennaio successivo.
- Art. 50 Le Logge si riuniscono almeno una volta al mese, lavorano secondo la Costituzione, il Regolamento dell'Ordine e il Regolamento interno.

II Regolamento interno non può contenere norme in difformità con la Costituzione e il Regolamento dell'Ordine e deve essere approvato dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia.

Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel Tempio con l'osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi. I Lavori debbono avere inizio non prima che siano trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita per la riunione.

I Lavori non possono essere aperti in forma rituale se non con la

presenza di almeno sette Fratelli. In mancanza del Maestro Venerabile è necessaria la presenza delle altre Luci.

Art. 51 - All'inizio di ogni anno il Consiglio delle Luci stabilisce e comunica alla Loggia e al Presidente del Collegio Circoscrizionale il calendario delle riunioni ordinarie di Loggia.

È consentita, durante i mesi estivi, la sospensione dei Lavori. Per le sedute ordinarie non è d'obbligo l'avviso di convocazione, che invece è necessario quando è prescritto un ordine del giorno motivato e in particolare per le Tornate nelle quali debba procedersi a votazione.

Art. 52 - Le sedute straordinarie sono convocate quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Fratelli Maestri in piè di lista.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato, a cura del Segretario di Loggia almeno cinque giorni prima della riunione anche ai Fratelli dispensati dalla frequentazione.

In caso di particolare urgenza, il Segretario provvede alla convocazione utilizzando anche altri mezzi di comunicazione.

Tutte le convocazioni devono essere notificate al Presidente del Collegio Circoscrizionale.

- Art. 53 All'ingresso del Tempio è disposto il registro delle presenze vidimato dal Maestro Venerabile, contenente il piè di lista di Loggia aggiornato; i Fratelli intervenuti vi appongono la loro firma.
- Art. 54 L'ordine del giorno dei Lavori indica gli argomenti proposti per ogni riunione e, ove il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno, viene esposto, a cura del Segretario di Loggia, nella Sala dei passi perduti. Le Iniziazioni, le riammissioni e le affiliazioni hanno la precedenza nell'ordine dei Lavori.

Art. 55 - Alle Tornate in Grado di Apprendista assistono tutti i Fratelli. Da quelle in Grado di Compagno d'Arte sono esclusi gli Apprendisti. Da quelle in Grado di Maestro sono esclusi gli Apprendisti e i Compagni d'Arte.

Dopo aver provveduto all'apertura rituale dei Lavori, il. Maestro Venerabile invita il Fratello Segretario a leggere il verbale della Tornata precedente.

I Fratelli hanno facoltà di prendere la parola unicamente sulla esattezza del verbale, che viene redatto in forma concisa con le indicazioni degli argomenti trattati, dei partecipanti alla discussione e delle deliberazioni prese.

Sentito l'Oratore, il verbale è sottoposto alla approvazione della Loggia e sottoscritto quindi dal Maestro Venerabile, dall'Oratore e dal Segretario.

Vengono poi introdotti nel Tempio quei Fratelli che fossero arrivati in ritardo e si trovassero nella Sala dei passi perduti.

II Segretario annota nel verbale il nome dei Fratelli assenti e di quelli la cui assenza è giustificata e per i quali sia stato versato l'obolo.

Art. 56 - I Fratelli visitatori sono ammessi nel Tempio immediatamente dopo l'apertura dei Lavori e la lettura del verbale. Durante la lettura nessuno può essere introdotto nel Tempio.

Quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno ed in accoglimento alla richiesta dei Fratelli visitatori, questi ultimi faranno l'ingresso nel Tempio insieme ai Fratelli di Loggia.

Per essere ammessi nel Tempio, i Fratelli appartenenti alla Comunione Italiana debbono esibire la tessera valida per l'anno in corso e dare la parola semestrale, oppure la loro qualità deve essere garantita da Fratelli Maestri di Loggia.

I Maestri Venerabili hanno di regola la facoltà di ammettere ai Lavori di Loggia Fratelli visitatori appartenenti a Comunioni Estere, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) devono essere ammessi ai Lavori Massonici quei Fratelli che, da documenti attendibili, risultino Membri attivi di Logge all'Obbedienza di Comunioni Estere con le quali il Grande Oriente d'Italia abbia in essere lo scambio di Garanti di Amicizia

Tale condizione è rilevabile mediante consultazione della List of Lodges Masonic, della quale ogni Loggia ha in dotazione un esemplare;

- b) il Fratello visitatore deve essere invitato, nel corso della tegolatura, a dichiarare: "Io...... alla presenza del Grande Architetto dell'Universo, solennemente dichiaro di essere stato iniziato al Grado di Apprendista, promosso al Grado di Compagno d'Arte ed elevato al Sublime Grado di Maestro in modo giusto e legittimo, di non essere sospeso o espulso da alcuna Loggia Massonica né di conoscere alcun motivo per il quale non potrei avere rapporti massonici coi Fratelli".
- Art. 57 I Fratelli visitatori vengono ricevuti nel Tempio secondo il seguente ordine: Apprendisti, Compagni d'Arte, Maestri, ex Maestri Venerabili, Maestri Venerabili, Ispettori Circoscrizionali, ex Presidente del Collegio Circoscrizionale, Presidente del Collegio Circoscrizionale, Consiglieri dell'Ordine, Garanti di Amicizia, Grandi Architetti Revisori, Membri della Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, Presidente della Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, Grandi Ufficiali, Membri Aggiunti della Giunta del Grande Oriente d'Italia, Rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nella Giunta del Grande Oriente d'Italia, ex Membri di Giunta, Gran Segretario, Gran Tesoriere, Grande Oratore, Secondo Gran Sorvegliante, Primo Gran Sorvegliante, Grandi Maestri Onorari, ex Grandi Maestri, Grandi Maestri Aggiunti, Gran Maestro.

Art. 58 - I Fratelli visitatori non hanno diritto al voto, salvo che per l'ammissione di profani, per la regolarizzazione e per l'ammissione di Fratelli.

dei Fratelli.

Art. 59 - Il Fratello Maestro o il Compagno d'Arte che desideri prendere la parola, ne fa richiesta con le modalità tradizionali e rituali.

Ai fini della necessaria concisione ogni Fratello non può, di regola, prendere la parola più di due volte sul medesimo argomento; non può parlare per più di cinque minuti. Tale norma non riguarda l'Oratore e l'eventuale relatore.

I Fratelli che siedono all'Oriente e i Dignitari di Loggia hanno diritto di parlare con precedenza sugli altri Fratelli.

- Art. 60 II Maestro Venerabile può richiamare all'ordine ogni Fratello e togliergli la parola quando ritenga che il suo discorso non sia ispirato al doveroso senso di tolleranza, fraternità ed amore, possa turbare l'armonia fra i Fratelli o non sia confacente all'argomento trattato. L'Oratore può correggere quei Fratelli che divaghino in osservazioni contrastanti con le disposizioni della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine.
- Art. 61 **O**ve, nel corso di una Tornata, vengano trattati argomenti che richiedano una decisione, il Maestro Venerabile invita i Fratelli Apprendisti e Compagni d'Arte a coprire il Tempio e dispone che i Lavori proseguano in Terzo Grado.

L'Oratore riassume le tesi ed opinioni espresse dai Fratelli, prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le votazioni.

Dopodiché nessuno può più prendere la parola sull'argomento.

Art. 62 -I1 Maestro Venerabile invita quindi la Loggia a deliberare. Nel caso che vi siano ordini del giorno, precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi cui seguono i modificativi e quindi gli aggiuntivi.

È sempre ammessa la votazione per parti separate.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest'ultimo.

- Art. 63 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di suffragi, prevale il voto del Maestro Venerabile.
- Art. 64 La Loggia, ove il Maestro Venerabile sia impossibilitato a presenziare ai Lavori della Gran Loggia, designa in Terzo Grado un sostituto scegliendolo fra i Maestri della Loggia stessa che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile od, in mancanza, fra i Dignitari di Loggia; l'estratto del verbale deve essere trasmesso alla Gran Segreteria.
- Art. 65 Esaurito l'ordine dei Lavori, il Maestro Venerabile fa circolare fra le Colonne il "sacco delle proposizioni tacite" nel quale ogni Fratello può deporre informazioni, comunicazioni, proposte da lui sottoscritte.

II Maestro Venerabile ne esamina il contenuto e, ove lo creda opportuno, ne dà comunicazione alla Loggia senza rivelare il nome del proponente.

La discussione di proposte così pervenute e comunicate dal Maestro Venerabile, è rinviata ad una tornata successiva.

- Art. 66 Le tornate nelle quali si debba procedere alle elezioni, discutere argomenti di carattere finanziario o di esclusivo interesse della Loggia, sono denominate "tornate di Famiglia". A queste tornate non sono ammessi i visitatori. Viene affisso all'esterno del Tempio un apposito cartello.
 - L'Ispettore Circoscrizionale può intervenire alle tornate di Famiglia, ma non ha diritto di voto.
- Art. 67 Le Logge possono creare nel loro seno speciali commissioni permanenti o temporanee ed affidare loro compiti determinati di studio, di propaganda, di beneficenza, ecc., assegnando eventualmente, il periodo di tempo entro il quale debbono espletare il loro compito.

- Art. 68 **O**gni Loggia, in ciascun Grado, dedica periodicamente una tornata rituale di formazione, di esoterismo, affidandone il compito ad un Fratello preventivamente designato.
- Art. 69 Le Logge convocate in Grado di Compagno d'Arte o di Maestro, nella competenza del rispettivo Grado, trattano gli argomenti di istruzione rituale, filosofica e morale che ne costituiscono il contenuto spirituale massonico, esaminando gli argomenti di particolare importanza e delicatezza ad esse riservati dal Maestro Venerabile.
- Art. 70 Almeno una volta all'anno ed in corrispondenza con uno dei Solstizi, i Fratelli di Loggia si riuniscono in agape fraterna nelle forme stabilite dai Rituali od in agapi bianche.
- Art. 71- Alle cerimonie nelle quali sia consentito dai Rituali, possono essere invitati ai Lavori parenti od amici dei Fratelli.

I Lavori vengono, in tal caso, ritualmente aperti prima del ricevimento dei profani e chiusi dopo il loro commiato.

Durante il periodo della seduta in cui sono presenti i profani, i Fratelli non si pongono all'ordine pur stando in piedi per parlare o ricevere i profani.

Sezione VIII - Oneri finanziari

Art. 72 - Le Logge della Comunione, per poter essere ammesse alla frequentazione della Casa Massonica comune e per poter esercitare il diritto di voto nella Gran Loggia in Sessione Ordinaria e nel Collegio Circoscrizionale, debbono essere in regola con il versamento di tutte le capitazioni dovute fino al trenta Giugno o al trentuno Dicembre dell'anno corrente.

Per poter ammettere i Fratelli Maestri del proprio piè-di-lista alla votazione per la elezione del Gran Maestro e della Giunta del G.O.I., le Logge devono invece essere in regola con il versamento delle capitazioni a chiunque dovute fino al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello delle votazioni.

Le capitazioni relative al primo semestre debbono essere versate entro il 15 Gennaio e quelle relative al secondo semestre entro il 30 Giugno.

Nei casi previsti dall'art. 23 della Costituzione, la Giunta del Grande Oriente d'Italia, su segnalazione dell'Ispettore Circoscrizionale o d'ufficio previa, in caso di morosità, diffida a provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine di tre mesi, sentito il Collegio Circoscrizionale, dispone la cancellazione della Loggia dandone comunicazione a tutti gli iscritti nel piè di lista. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 81 e 82 del Regolamento.

Avverso il provvedimento, per le sole violazioni procedurali, la Loggia può proporre reclamo alla Corte Centrale mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento. II reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni lamentate. II reclamo non sospende la efficacia del provvedimento.

Art. 72 bis – Le Logge possono chiedere alla Giunta del Grande Oriente d'Italia la modifica del loro titolo distintivo ed il trasferimento del la sede allegando copia dell'avviso di convocazione e copia del verbale della seduta di Terzo Grado che ha adottato la delibera firmato da tutti i Fratelli Maestri iscritti nel piè di lista.

La Giunta sentito il parere del Collegio Circoscrizionale provvede.

Sezione IX - Funzionamento delle Logge e dei Triangoli

Art. 73 - **O**gni Loggia può corrispondere ed organizzare incontri con un'altra Loggia della Comunione Italiana.

Per promuovere manifestazioni collettive, con l'intervento di più di due Logge di Orienti diversi, occorre l'assenso del Presidente del Collegio Circoscrizionale, se interessano solo Logge della Circoscrizione, o l'assenso del Gran Maestro se interessano Logge di diverse Circoscrizioni. Ove si tratti di organizzare incontri con una o più Logge Estere appartenenti a Grandi Logge in rapporto con il Grande Oriente d'Italia, oppure nel caso di manifestazioni aperte ai profani, deve essere richiesto il preventivo assenso del Gran Maestro su conforme parere della Giunta.

Art. 74 - Tre o più Fratelli che risiedano in una località ove non esista una Loggia, possono, con il consenso delle Logge di appartenenza e l'autorizzazione della Giunta del Grande Oriente d'Italia, costituirsi in Triangolo.

Compito del Triangolo è quello di seguire con particolare attenzione le domande dei profani residenti nella sfera di azione del Triangolo e di operare a1 fine di promuovervi la costituzione di una Loggia.

La autorizzazione decade ove, entro tre anni, non venga costituita una Loggia.

L'appartenenza al Triangolo non esime i Fratelli dall'osservanza dei loro doveri nei confronti della propria Loggia.

Art. 75 - Le Logge debbono comunicare, subito dopo il relativo provvedimento, alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale, i nominativi dei Fratelli ammessi, riammessi, trasferiti ad altra Loggia, passati all'Oriente Eterno, messi in sonno, depennati, nonché dei profani respinti e dei richiedenti l'ammissione prima di procedere alle votazioni.

La comunicazione deve essere fatta per mezzo dei moduli Cl, C2 e C3. Del modulo relativo alle domande di ammissione dei profani, deve essere pure inviata copia alla Gran Segreteria firmata dal Presidente del Collegio Circoscrizionale per presa visione.

Un esemplare dei moduli viene restituito dalla Gran Segreteria alla Loggia e sulla base dei moduli in questione vengono apportate le modifiche al piè di lista.

Sezione **X** - Fusione delle Logge

Art. 76 - Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendano fondersi, ciascuna di esse deve adottare, separatamente in tornata di Terzo Grado appositamente convocata con preavviso di almeno quindici giorni, analoga deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Loggia. I relativi verbali vengono redatti ed approvati nella stessa tornata e sottoscritti da tutti i presenti.

Copia di tali verbali, firmati dai rispettivi Maestri Venerabili, Oratori e Segretari, è inviata alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale, con la domanda di autorizzazione a procedere alla fusione.

Art. 77 - Ottenuta la ratifica della Giunta, il Maestro Venerabile più anziano in Grado di Maestro, convoca i Fratelli delle Logge che hanno deliberato di fondersi e li invita a deliberare il titolo distintivo della nuova Loggia.

Il Maestro Venerabile più anziano presiede i Lavori chiamando alle funzioni di Dignitari ed Ufficiali i Fratelli da esso ritenuti idonei. Il verbale della seduta viene inviato alla Gran Segreteria ed in copia al Collegio Circoscrizionale, con la richiesta della Bolla di Fondazione e della autorizzazione a procedere alla elezione delle cariche.

A cura e sotto la responsabilità del nuovo Maestro Venerabile vengono inviati alla Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia i sigilli e le Bolle di Fondazione delle Logge che sono state autorizzate alla fusione.

Le Bolle di Fondazione sono restituite alla nuova Loggia con l'annotazione dell'avvenuta fusione.

Sezione XI - Le sanzioni

- Art. 78 Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:
 - a) con l'ammonizione;
 - b) con la censura semplice;
 - c) con la censura solenne;
 - d) con la demolizione.

La sanzione indicata nella lettera b) importa la interdizione della Loggia nell'esercizio del diritto di voto in Gran Loggia e nel Collegio Circoscrizionale per un periodo da uno a tre anni.

La sanzione indicata alla lettera c) importa la medesima interdizione per un periodo da tre a cinque anni.

La sentenza che disponga la demolizione commina la espulsione dall'Ordine del Fratelli, che abbiano partecipato all'azione che ha dato causa al giudizio massonico.

Sezione XII - Scioglimento, estinzione c demolizione della Loggia

Art. 79 - La Loggia può deliberare il proprio scioglimento con provvedimento adottato in tornata straordinaria di Terzo Grado appositamente convocata; la delibera deve indicare i motivi ed essere sottoscritta dal Maestro Venerabile, dai Dignitari e dai Fratelli Maestri presenti. Entro i successivi quindici giorni il verbale della delibera deve essere trasmesso alla Gran Segreteria ed al Presidente del Collegio Circoscrizionale.

I Fratelli Maestri, che nel verbale abbiano manifestato il proprio dissenso, possono, nei trenta giorni dalla delibera, proporre ricorso allo scioglimento.

La Giunta del Grande Oriente d'Italia, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale, decide sulla ratifica dello scioglimento.

- Art. 80 Ove il numero dei Fratelli di una Loggia si riduca, per un qualsiasi motivo a meno di sette di cui almeno cinque con il grado di Maestro, la Giunta del Grande Oriente d'Italia, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale, dichiara la estinzione della Loggia.
- Art. 81- II Maestro Venerabile ed i Dignitari della Loggia disciolta o estinta sono personalmente obbligati a consegnare alla Giunta del Grande Oriente d'Italia la Bolla di Fondazione, il Labaro, il Sigillo, l'Archivio, il Tesoro e quant'altro appartenga alla Loggia.
- Art. 82 I Fratelli della Loggia disciolta o estinta, in regola con il Tesoro, debbono chiedere l'affiliazione ad altra Loggia dello stesso Orien-

te od, in mancanza, della stessa Circoscrizione entro tre mesi dalla data di ratifica dello scioglimento o della dichiarazione di estinzione. In difetto la Giunta del Grande Oriente d'Italia provvede al depennamento dal ruolo anagrafico della Comunione.

Art. 83 - I Fratelli della Loggia demolita con sentenza definitiva e nei cui confronti non sia stata comminata la sanzione della espulsione dall'Ordine, debbono chiedere, entro tre mesi dalla sentenza definitiva, l'affiliazione ad altra Loggia dell'Oriente od, in mancanza, della stessa Circoscrizione. In difetto la Giunta del Grande Oriente d'Italia provvede al depennamento d'ufficio dal ruolo anagrafico della Comunione.

Sezione XIII - Il Consiglio dei Maestri Venerabili

Art. 84 - I Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente si riuniscono e sono costituiti in Consiglio dei Maestri Venerabili.

Ad essi compete, in via esclusiva, la cura e l'amministrazione delle Case Massoniche comuni a più Logge e dei beni ad esse relativi secondo un regolamento da essi predisposto ed approvato dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia.

La costituzione e la gestione del patrimonio viene esercitata dai Consigli dei Maestri Venerabili anche mediante mandati fiduciari delegati a terzi.

I Maestri Venerabili, per deliberare in ordine ad eventuali contributi straordinari, debbono essere preventivamente autorizzati dalle Logge in tornata appositamente convocata in Terzo Grado.

L'appartenenza all'Ordine massonico non conferisce, in nessun caso alcun diritto al patrimonio comunque costituito dai Consigli dei Maestri Venerabili.

Sezione XIV - Solennità Massoniche

Art. 85 - La Comunione Italiana celebra le seguenti solennità: 10 Marzo:

Commemorazione dei Fratelli passati all'Oriente Eterno; 20 Marzo: festa per l'Equinozio di Primavera; 24 Giugno: festa per il Solstizio d'Estate; 20 Settembre: festa per l'Equinozio d'Autunno; 21 Dicembre: festa per il Solstizio d'Inverno.

I Collegi Circoscrizionali curano tutte le iniziative e l'organizzazione necessaria per celebrare le solennità massoniche.

Capo II - La Gran Loggia

Sezione I - Le convocazioni

Art. 86 - La Gran Loggia viene convocata in sessione ordinaria con Decreto del Gran Maestro da emanarsi novanta giorni prima della data fissata per la riunione; il Decreto di convocazione della riunione di Gran Loggia nella quale si deve procedere all'insediamento del Gran Maestro e dei Membri Effettivi di Giunta, deve essere emesso almeno centottanta giorni prima della data fissata. Il Decreto di convocazione deve indicare il luogo della riunione. La Giunta del Grande Oriente d'Italia, nei trenta giorni successivi al Decreto di convocazione, formula l'ordine del giorno dei Lavori della Gran Loggia in sessione ordinaria e entro i venti giorni precedenti la data fissata per la riunione invia, per mezzo della Gran Segreteria, a tutte le Logge della Comunione e ai Membri di diritto, le Relazioni morale, amministrativa e finanziaria, la Relazione dei Grandi Architetti Revisori, il bilancio preventivo e consuntivo e la Relazione del Consiglio dell'Ordine.

Su richiesta motivata deliberata in camera di Terzo Grado da almeno trenta Logge, la Giunta del Grande Oriente d'Italia inserisce nell'ordine del giorno della Gran Loggia la trattazione di argomenti specifici di interesse attuale e generale della Comunione. La richiesta deve essere sottoscritta dal Maestro Venerabile, dall'Oratore, e dal Segretario di ciascuna Loggia ed essere trasmessa alla Gran Segreteria, a mezzo di lettera raccomandata unitamente all'estratto del verbale, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 86/bis - L'Assemblea dei Maestri Venerabili è convocata, una volta all'anno, dal Gran Maestro con Decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per la riunione, che deve aver luogo in concomitanza con la Gran Loggia.

Il Decreto deve contenere, oltre all'o.d.g., l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima convocazione e, per il caso che quella vada deserta, deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione con un intervallo di tempo rispetto alla prima di almeno una ora.

L'Assemblea è presieduta dal Gran Maestro o da un suo delegato ed è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

I Lavori si svolgono irritualmente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto alla parola ed al voto soltanto i Maestri Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro od eventuali loro delegati.

Art. 87 - Le convocazioni della Gran Loggia in sessione straordinaria sono effettuate con Decreto del Gran Maestro; ove lo esigano motivi di urgenza, il Decreto di convocazione può essere emesso trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'ordine del giorno è inserito nel Decreto di convocazione.

Su richiesta motivata di almeno un terzo dei Maestri Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente d'Italia, il Gran Maestro convoca la Gran Loggia in sessione straordinaria. La sessione straordinaria può essere convocata anche in prosecuzione di quella ordinaria.

Art. 88 - Sono Membri di diritto della Gran Loggia:

- il Gran Maestro
- i Componenti della Giunta del Grande Oriente d'Italia
- i Rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nella Giunta del Grande Oriente d'Italia
- i Membri Aggiunti della Giunta del Grande Oriente d'Italia

- i Grandi Ufficiali
- i Grandi Architetti Revisori
- gli ex-Grandi Maestri
- i Grandi Maestri Onorari
- gli ex-Membri di Giunta del Grande Oriente d'Italia
- gli ex-Gran Segretari
- il Presidente ed i Membri della Corte Centrale
- i Garanti di Amicizia
- i Consiglieri dell'Ordine
- i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali
- gli Ispettori Circoscrizionali
- i Componenti delle Commissioni permanenti.
 - I Membri di diritto non hanno voto deliberativo.
- Sono visitatori d'Onore, senza diritto di voto:
- i Capi dei Corpi Massonici Rituali
- i Grandi Dignitari o Delegati delle Comunioni Estere.

Possono inoltre presenziare i Fratelli Maestri muniti di speciale invito del Gran Maestro.

Art. 89 - Entro il sessantesimo giorno fissato per la sessione, la Gran Segreteria convoca la Commissione per la verifica dei poteri.

Le Logge, che non abbiano versato le capitazioni dovute al Grande Oriente d'Italia entro le date fissate dall'art. 72 o che non abbiano provveduto al rinnovo delle cariche nel periodo fissato dall'art. 49, non sono ammesse in Gran Loggia.

La Commissione per la verifica dei poteri, eseguiti i riscontri sulla regolarità amministrativa e contabile, compila l'elenco dei Rappresentanti delle Logge ammesse alla Gran Loggia.

La Gran Segreteria, entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla sessione di Gran Loggia, comunica alle Logge non ammesse la motivazione della esclusione ed informa del provvedimento il Presidente del Collegio Circoscrizionale della Circoscrizione in cui opera la Loggia non ammessa.

Art. 90 - L'elenco dei Rappresentanti delle Logge ammesse in Gran Loggia viene messo a disposizione del Gran Maestro e del Gran Cerimoniere; nel contempo la Gran Segreteria provvede al rilascio della

tessera di partecipazione con la specifica della Loggia, del numero distintivo e del nome del Maestro Venerabile o del suo sostituto. La tessera può essere predisposta con metodiche obiettive di controllo di tipo tradizionale od automatiche e deve essere inviata almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 91 - Le Logge non ammesse, nel termine di giorni venti dalla data fissata per la sessione di Gran Loggia, possono opporsi al provvedimento di esclusione o regolarizzare la posizione.

La Commissione per la verifica dei poteri si riunisce nei due giorni anteriori alla Gran Loggia e decide sui ricorsi.

Sono ammesse la sanatoria o la regolarizzazione; la Commissione, ove accolga il ricorso, prende atto della sanatoria o della regolarizzazione e rilascia il proprio nulla osta. La Gran Segreteria inserisce in calce all'elenco il nominativo del Rappresentante della Loggia ammessa e predispone la tessera di partecipazione.

Conclusi i Lavori della Gran Loggia, la Gran Segreteria comunica al Presidente del Collegio Circoscrizionale il provvedimento di ammissione.

- Art. 92 II Copritore esterno, assistito dai Fratelli questori, verifica il diritto di accesso in Gran Loggia.
- Art. 93 La Commissione verifica poteri comunica al Gran Maestro ed al Gran Cerimoniere il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei Rappresentanti delle Logge presenti ed indica il quorum necessario per le singole votazioni.

Prima che si proceda alle votazioni, la Commissione verifica poteri aggiorna i dati ove si modifichi il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 94 - Ai Membri di diritto, ai Visitatori d'onore ed agli ospiti, viene trasmessa dalla Gran Segreteria la tessera di partecipazione di tipo e colore diversi.

Sezione II - Lo svolgimento dei Lavori in Gran Loggia

Art. 95 - L'ingresso nel Tempio avviene secondo il rituale di Terzo Grado ed il ricevimento degli Ospiti secondo il protocollo in uso. Nel giorno e nell'ora stabiliti per l'apertura della Gran Loggia, il Gran Maestro o chi temporaneamente lo sostituisce, sceglie ed installa quali Grandi Ufficiali della Gran Loggia, i Fratelli Maestri in sostituzione di eventuali assenti; quindi apre i Lavori secondo il Rituale di Terzo Grado.

Art. 96 - Aperti i Lavori, la Gran Loggia designa dieci o più scrutatori per il conteggio dei voti.

Letto ed approvato il verbale, sul quale la parola è concessa solo per chiedere di inserire rettifiche o per fatto personale, chi presiede invita il Gran Cerimoniere ad introdurre il Gran Maestro nelle forme di rito. Il Gran Maestro, scortato dal Gran Cerimoniere ed accompagnato da sette Fratelli e dai Visitatori d'onore, viene ricevuto in piedi ed all'ordine ed assume immediatamente la presidenza, ordinando al Gran Portastendardo di issare all'Oriente la Bandiera Nazionale alla quale i presenti rendono gli onori.

Il Gran Segretario legge poi i messaggi ricevuti per l'occasione ed i Visitatori d'onore recano il loro saluto.

Il Gran Maestro ringraziati i Visitatori d'onore, pronuncia la sua allocuzione.

- Art. 97 II Gran Maestro dichiara aperta la discussione sulla relazione morale del Grande Oratore, su quella amministrativa del Gran Segretario, e sulla relazione del Consiglio dell'Ordine.
- Art. 98 La Gran Loggia può discutere e deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I partecipanti non possono chiedere la parola più di una volta sullo stesso argomento. Gli interventi debbono avere la durata massima

di cinque minuti. Per fatto personale il Gran Maestro concede la replica per non più di due minuti al termine della discussione sull'argomento.

Art. 99 - Qualora cinquanta partecipanti aventi diritto a voto chiedano, per iscritto, il rinvio della trattazione di un argomento, il Gran Maestro concede la parola a due Fratelli favorevoli ed a due contrari.

Non sono soggette a rinvio le trattazioni relative alle operazioni di ballottaggio di cui all'art. 114.

Dopo le conclusioni del Grande Oratore, la proposta viene posta ai voti.

Art. 100 - Esaurita la discussione sugli argomenti che comportino o richiedano una decisione, il Gran Maestro invita il Grande Oratore ad esporre in merito le sue conclusioni. Egli riassume le tesi e le opinioni espresse dagli intervenuti, prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le votazioni.

Dopodiché nessuno può più riprendere la parola sull'argomento. II Gran Maestro invita la Gran Loggia a deliberare; precede la votazione sugli emendamenti soppressivi, poi sui modificativi ed infine sugli aggiuntivi. È sempre ammessa la votazione per parti separate. Hanno la precedenza le votazioni su un emendamento ad un emendamento.

- Art. 101 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto di voto, oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto.
- Art. 102 Prima del termine dei Lavori, in sede di bene generale dell'Ordine, possono essere avanzate le proposte ritenute opportune delle quali il Gran Maestro prende atto ufficialmente, fornendo, se in grado, adeguata risposta.

- Art. 103 Il sacco della Beneficenza rimane in permanenza aperto presso il Primo Gran Sorvegliante; l'obolo deve essere sempre versato.
- Art. 104 Nessuno dei partecipanti alla Gran Loggia può coprire il Tempio senza l'autorizzazione del Gran Maestro.
- Art. 105 Prima della chiusura dei Lavori, il Gran Portastendardo ammaina la Bandiera Nazionale e la Bandiera Europea nei modi e con gli onori indicati nell'art. 96 del presente Regolamento dell'Ordine.

Sezione III - Le elezioni

Art. 106 - La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge i Membri del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

La elezione viene effettuata a scrutinio segreto con scheda unica. II Gran Maestro, prima dello scrutinio, nomina una commissione formata da tre Maestri Venerabili i quali provvedono alla verifica ed al conteggio delle schede; eseguito il computo dei voti, gli scrutatori indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli che hanno ottenuto suffragi.

Vengono proclamati Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori i cinque Fratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Fratello che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori prestano promessa solenne nelle mani del Gran Maestro nelle forme di rito.

Art. 107 - La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge i Giudici necessari per il completamento della Corte Centrale.

Il Gran Maestro, prima di procedere alla elezione, comunica alla Gran Loggia i nominativi degli eletti dai Collegi Circoscrizionali. L'elezione viene effettuata a scrutinio segreto con scheda unica. Una commissione formata da tre Maestri Venerabili provvede alla

verifica ed al conteggio delle schede; eseguito il computo dei voti, gli scrutatori indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli che hanno ottenuto i suffragi.

Vengono proclamati Giudici della Corte Centrale, ad integrazione di quelli eletti dai Collegi Circoscrizionali, i Fratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità prevalgono i più anziani nel Grado di Maestro.

Capo III - Le Elezioni

Sezione I - Le elezioni del Gran Maestro e dei Membri Effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia

Art. 108 - II Gran Maestro in carica, almeno centottanta giorni prima dell'Equinozio di Primavera del quinto anno successivo alla sua elezione, indice con Decreto le elezioni del Gran Maestro e della Giunta del G.O.I. che si svolgeranno contestualmente ed a lista bloccata
mediante un turno di votazione da tenersi la prima domenica del
mese antecedente a quello in cui sarà celebrata la Gran Loggia e, per
l'eventuale ballottaggio, la quarta domenica dello stesso mese.

Con lo stesso Decreto dispone la convocazione della Gran Loggia per la dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali e per l'insediamento del neo Gran Maestro e dei Membri Effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia.

In caso di assenza od impedimento del Gran Maestro in carica, il Decreto di cui al primo comma, come anche ogni provvedimento connesso, viene emesso, nei trenta giorni successivi alla declaratoria di assenza od impedimento del Gran Maestro, da uno dei due Grandi Maestri Aggiunti o, in loro assenza, dal Grande Dignitario più anziano nel Grado di Maestro.

Art. 109 - II Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, dispone con lo stesso Decreto di indizione delle elezioni che i Collegi Circoscri-

zionali provvedano alla elezione, ai sensi dell'art. 51, lettera n) della Costituzione, dei componenti della Commissione Elettorale Nazionale, C.E.N.

I Collegi Circoscrizionali, nei trenta giorni successivi, procedono alla elezione ed alla immediata trasmissione alla Gran Segreteria dei relativi verbali.

Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, emette Decreto di prima convocazione della C.E.N. che deve riunirsi entro il centoventesimo giorno precedente la Gran Loggia, ed autorizza la presentazione, mediante deposito in Gran Segreteria, delle proposte di candidatura alla carica di Gran Maestro ed alle cariche di Membri Effettivi della Giunta. Il deposito delle proposte di candidatura può essere effettuato mediante l'utilizzo del servizio postale. La C.E.N. prende in esame solo le proposte di candidatura depositate o pervenute entro il giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione.

Entro il novantesimo giorno precedente la Gran Loggia i Collegi Circoscrizionali devono assumere le deliberazioni relative ai compiti previsti all'art. 51, lettere q) e r) della Costituzione.

Art. 110 - La proposta di candidatura deve contenere i dati anagrafici, il curriculum massonico e profano del Candidato alla carica di Gran Maestro e dei Fratelli Maestri che Egli propone alla Comunione per la formazione della Giunta per la parte elettiva.

La proposta di candidatura deve essere firmata dal Candidato alla carica di Gran Maestro e dai Fratelli da lui indicati per la formazione delta Giunta.

Art. 111- La C.E.N., nel giorno fissato dal Decreto previsto dall'art.109, si riunisce presso la Sede del Grande Oriente d'Italia e nomina nel suo seno un Coordinatore ed un Segretario.

La C.E.N. verifica le condizioni di eleggibilità di ogni candidato alla carica di Gran Maestro e dei Fratelli rispettivamente indicati per la formazione della Giunta e trasmette al Gran Maestro in carica il verbale di verifica.

La C.E.N. dichiara inammissibile la proposta di candidatura ove non sussistano le condizioni di eleggibilità previste negli artt. 30 e 35 della Costituzione. Nella riunione la Commissione verifica, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 72, altresì quali siano le Logge non in regola con il Tesoro e ne dà immediatamente notizia alla Gran Segreteria che provvederà a notificare con Racc. a.r. alle Logge interessate l'avvenuta esclusione.

Le Logge escluse hanno quindici giorni di tempo dalla notifica per proporre opposizione mediante Racc. a.r.. La Commissione entro quindici giorni emette provvedimento decisorio non impugnabile.

La Gran Segreteria comunica immediatamente alle Logge interessate l'avvenuta esclusione ed informa del provvedimento i Presidenti dei Collegi nella cui Circoscrizione operano le Logge non ammesse.

Art. 112 - Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, entro venti giorni dal ricevimento del verbale di verifica trasmessogli dalla C.E.N. secondo l'art. 111, comunica alle Logge della Comunione i nominativi dei Candidati alla carica di Gran Maestro e di Membri Effettivi della Giunta da essi rispettivamente presentati.

Invia contestualmente ai Collegi Circoscrizionali, con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per le votazioni, le schede elettorali, debitamente vidimate, contenenti in rettangoli uguali il cognome ed il nome in neretto del candidato alla carica di Gran Maestro e, di seguito, in corsivo i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di Membro della Giunta inscindibilmente a lui collegati, ed i piè-di-lista delle singole Logge; invia, altresì, le schede necessarie per l'eventuale ballottaggio.

La elezione avviene in un unico giorno e tutti i Fratelli Maestri in regola con il Tesoro potranno esprimere il loro voto nella sezione elettorale costituita presso l'Oriente.

Art. 112/bis - Presso ogni Collegio Circoscrizionale si costituisce l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, composto dal Presidente del Collegio (o un suo delegato), dall'Oratore e da cinque Maestri Venerabili eletti dallo stesso Collegio.

Il numero e la dislocazione delle sezioni elettorali saranno stabiliti

dal Collegio Circoscrizionale in modo che ogni Oriente ne abbia almeno una. Nel caso che in un Oriente vi sia una sola Loggia con un piè-di-lista inferiore a dodici Fratelli Maestri, il Collegio Circoscrizionale deve aggregarla alla sezione elettorale dell'Oriente più vicino purché ciò non costituisca grave disagio per i Fratelli interessati.

Il Collegio Circoscrizionale stabilirà l'orario di apertura delle sezioni elettorali. Questo potrà variare a seconda del numero di Logge e quindi di Fratelli che vi afferiscono.

La sezione elettorale, in ragione del numero di Logge che la compongono, è costituita da tre o cinque membri scelti dal Consiglio d'Oriente o dal Consiglio delle Luci.

Nel caso di presenza di più Logge senza che sia costituito formalmente il Consiglio d'Oriente, i membri della sezione saranno scelti dai Maestri Venerabili delle Logge interessate nel numero di almeno un membro per ciascuna Loggia.

I membri della sezione eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Segretario della stessa.

Ogni candidato alla carica di Gran Maestro può nominare presso l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale un proprio delegato con funzioni di rappresentante di lista e con il compito di presentare allo stesso Ufficio i nomi di Fratelli che potranno svolgere nelle sezioni elettorali la stessa funzione.

Il Collegio Circoscrizionale dovrà consegnare alla sezione elettorale i piè-di-lista, inviati dal Grande Oriente d'Italia, delle Logge ricadenti nel relativo ambito territoriale.

Il Fratello elettore dovrà esprimere il suo voto apponendo una croce sul nome del Gran Maestro che vale anche per tutti i componenti della lista a lui collegata.

Appena espresso il voto il Fratello Maestro dovrà apporre la firma accanto al proprio nome nel piè-di-lista della Loggia di appartenenza.

Allo scadere dell'orario di apertura della sezione elettorale, il Presidente unitamente agli scrutatori, verificata la corrispondenza delle schede votate con il numero degli elettori firmatari dei piè-di-lista, dovrà chiudere in busta sigillata le schede e quindi chiudere in una busta più grande la stessa unitamente alle schede non votate, al

verbale e ai piè-di-lista.

Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico raccomandato, al Collegio Circoscrizionale entro 24 ore dalla chiusura della sezione elettorale.

Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.

Art. 113 - L'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal suo Presidente, alla presenza degli eventuali delegati nominati ex art. 112 bis, 7° capoverso, procede all'apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle sezioni elettorali ed allo scrutinio dei voti.

Terminate le operazioni, l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale redigerà un verbale con le cifre elettorali delle varie liste e lo invierà entro 24 ore alla C.E.N. con plico racc. a.r. a mezzo di posta celere unitamente alle schede votate nelle sezioni elettorali della circoscrizione, a quelle non votate, alle bianche, alle nulle, a quelle contestate ed ai piè di lista firmati dai votanti.

Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.

Art. 114 - La C.E.N., convocata dal Gran Maestro in carica o da chi lo sostituisce, procede entro sette giorni all'apertura delle buste pervenute, risolve eventuali contestazioni, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redige apposito verbale e lo comunica immediatamente al Gran Maestro.

Questi, se nessun candidato (o lista) ha ottenuto il 40% dei voti validi, rimanda al ballottaggio i due candidati (e le due liste) che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il ballottaggio avviene nella domenica di già fissata nel decreto di indizione delle elezioni, utilizzando le apposite schede su cui dovrà essere scritto il nome del Gran Maestro prescelto che varrà, ovviamente, per la lista collegata.

Il numero delle sezioni elettorali, i componenti delle stesse, le modalità del voto e la procedura dello scrutinio sono gli stessi del primo turno, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente. Nel caso che uno o più membri della sezione elettorale risultino impediti per causa di forza maggiore, l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale provvederà a nominare nel numero necessario i sostituti.

La Gran Segreteria provvederà ad inviare agli Uffici Elettorali Regionali le schede necessarie per la votazione.

Avranno diritto al voto nella fase del ballottaggio soltanto le logge e i fratelli Maestri già in regola con il Tesoro per la partecipazione al primo turno.

Sezione II - L'insediamento

Art. 115 - **D**urante la Gran Loggia il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne.

Il Gran Maestro eletto insedia i Grandi Dignitari eletti e ne riceve la promessa solenne.

Capo IV - La Giunta del Grande Oriente d'Italia

Sezione I - Le convocazioni della Giunta del Grande Oriente d'Italia

Art. 116 - Le sedute ordinarie della Giunta del Grande Oriente d'Italia sono convocate dal Gran Maestro in carica o, in sua assenza od impedimento, da un Gran Maestro Aggiunto o, in loro assenza, dal Grande Dignitario più anziano nel Grado di Maestro.

La convocazione, trasmessa ai Componenti almeno dieci giorni prima delta data fissata per la seduta, deve contenere l'ordine del giorno dei lavori ed il luogo della riunione.

In casi di urgenza, il Gran Maestro può convocare la Giunta con in-

vito telegrafico o con altro idoneo mezzo di convocazione. Le sedute convocate con urgenza sono valide con la presenza del Gran Maestro e di almeno tre Membri effettivi; le deliberazioni devono essere prese all'unanimità e sottoposte alla ratifica nella successiva seduta.

Sezione II - Svolgimento dei Lavori della Giunta del Grande Oriente d'Italia

- Art. 117 Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; viene approvato seduta stante o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva e firmato dal Gran Maestro, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.
- Art. 118 L'azione della Giunta del Grande Oriente d'Italia è coordinata e disciplinata dal Gran Maestro, il quale assegna ai Membri compiti e funzioni volti all'esecuzione delle deliberazioni adottate.

 Le sedute della Giunta sono presiedute dal Gran Maestro il quale ne disciplina lo svolgimento e formula le tesi da sottoporre a votazione.
- Art. 119 Il Grande Oratore cura la scelta dei temi che, con l'approvazione della Giunta, verranno proposti alla riflessione delle Logge della Comunione.

Esercita il potere d'iniziativa per tutte le colpe massoniche e di impugnativa per tutti i processi; dà il proprio parere conclusivo su ogni argomento trattato dalla Giunta; presiede la Commissione "Costituzioni", in assenza del Gran Maestro; predispone la relazione di cui all'art. 38 lett.f) della Costituzione.

Art. 120 - II Gran Segretario è il responsabile della Gran Segreteria e svolge tutti i compiti connessi con la tenuta anagrafica dei ruoli dei

Fratelli e delle Logge, provvede al tesseramento, tiene la corrispondenza ed, ove occorra, d'intesa con il Gran Tesoriere, anche quella amministrativa, dispone per la esecuzione degli adempimenti previsti nella Costituzione e nel Regolamento dell'Ordine. Predispone la relazione di cui all'art. 38 lett. f) della Costituzione.

Art. 121- Il Gran Tesoriere svolge i compiti connessi con la organizzazione amministrativa e contabile del Grande Oriente d'Italia, tenendone informata la Giunta; cura la corrispondenza contabile con le Logge della Comunione e tiene aggiornata la Gran Segreteria sulla tempestività dei pagamenti delle capitazioni e degli altri contributi dovuti.

Predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione della Giunta e la relazione di cui all'art. 38 lett. f) della Costituzione.

Capo V - II Consiglio dell'Ordine

Sezione I - Le elezioni del Consiglio dell'Ordine

- Art. 122 La Giunta del Grande Oriente d'Italia, ogni cinque anni, determina il numero dei Consiglieri da eleggere nelle Circoscrizioni, in base al numero dei Fratelli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente nei piè di lista delle singole Logge.
- Art. 123 Il numero dei Consiglieri dell'Ordine è di uno ogni cinquecento Fratelli o frazione superiore a duecentocinquanta.
 Le Circoscrizioni, nelle quali gli iscritti nei piè di lista delle Logge siano in numero inferiore a duecentocinquanta, eleggono un solo rappresentante.
- Art. 124 Almeno sessanta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, il Gran Maestro, con Decreto, dispone che le Logge in Terzo Grado procedano alla elezione dei Consiglieri dell'Ordine.

Contemporaneamente la Gran Segreteria trasmette a tutte le Logge, in regola con il Tesoro del Grande Oriente d'Italia e che abbiano provveduto al rinnovo delle cariche nel periodo fissato dall'art. 49, appositi moduli per i processi verbali di elezione.

Il Maestro Venerabile, ricevuto il Decreto del Gran Maestro ed i moduli di votazione, convoca per la tornata immediatamente successiva la Loggia per eleggere, a scrutinio segreto, i Rappresentanti della Circoscrizione.

Art. 125 - Ciascun Fratello Maestro riempie una scheda con tanti nomi quanti sono i Rappresentati da eleggere fra i Maestri della Circoscrizione che abbiano i requisiti indicati dall'art. 40 della Costituzione.

Se una scheda contiene un numero di voti superiore a quello dei rappresentanti da votare, la scheda è nulla.

Terminata la votazione e raccolte le schede, viene effettuato lo spoglio da parte dell'Oratore assistito da due scrutatori nominati dal Maestro Venerabile e viene redatto verbale sul modulo fornito dalla Gran Segreteria.

Nel verbale sono trascritti i nominativi di tutti i Fratelli che hanno ottenuto voto ed il numero delle preferenze; dopo la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i Fratelli votanti, le schede di votazione debbono essere immediatamente distrutte.

Ogni Loggia deve far pervenire alla Commissione Elettorale Nazionale presso il Grande Oriente d'Italia, il processo verbale delle elezioni in busta chiusa entro il decimo giorno precedente la data fissata per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Art. 126 - La Commissione Elettorale Nazionale, su convocazione del Gran Maestro, si riunisce presso la sede del Grande Oriente d'Italia nove giorni prima della data fissata per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine; procede quindi allo spoglio dei processi verbali pervenuti dalle Logge fino a quel giorno, al computo dei voti ed alla verifica dei requisiti indicati dall'art. 40 della Costituzione.

Risultano eletti Consiglieri dell'Ordine i Fratelli che, nei limiti nu-

merici fissati per ogni Circoscrizione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano in età massonica.

La Commissione Elettorale Nazionale, redatto apposito verbale delle risultanze elettorali, lo rimette al Gran Maestro.

Art. 127 - Ove il Consiglio dell'Ordine debba essere rinnovato in concomitanza con la elezione del Gran Maestro, il Decreto di costituzione e di composizione del Consiglio dell'Ordine viene emanato dal neo Gran Maestro entro venti giorni dalla ricezione del verbale di elezione dalla Commissione Elettorale Nazionale.

Sezione II - Lo svolgimento dei Lavori del Consiglio dell'Ordine

Art. 128 - Il Consiglio dell'Ordine nella sua prima seduta procede ad eleggere nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, i propri Dignitari, nonché i due Rappresentanti nella Giunta del Grande Oriente d'Italia.

Elegge altresì i Membri delle Commissioni permanenti ed i Componenti la Commissione Patrimoniale.

Art. 129 - Il Consiglio dell'Ordine in sessione ordinaria è convocato dal Gran Maestro almeno venti giorni prima della seduta; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei Lavori ed essere trasmessa a tutti i Consiglieri ed a tutti i Membri di diritto. In caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti ad otto giorni.
Il Consiglio dell'Ordine in sessione straordinaria, è convocato nel termine di giorni dieci dalla richiesta effettuata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione; la riunione deve essere fissata nei successivi

Art. 130 - I due Rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nella Giunta del

venti giorni.

Grande Oriente d'Italia, debbono riferire, nelle sessioni ordinarie del Consiglio, dell'attività svolta dalla Giunta.

- Art. 131 Il Consiglio dell'Ordine nella sessione ordinaria immediatamente precedente le Tornate di Gran Loggia nomina fra i Fratelli Maestri che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile il Presidente e gli altri due membri della Commissione Verifica Poteri, prevista dall'art. 42 lett. h) della Costituzione.
- Art. 132 Qualora le deliberazioni della Gran Loggia non siano state eseguite senza giustificato motivo nei termini stabiliti, il Consiglio dell'Ordine nella relazione annuale ne riferisce alla Gran Loggia.
- Art. 133 Il testo delle delibere del Consiglio dell'Ordine viene letto e confermato seduta stante e sottoscritto dal Gran Maestro, dall'Oratore e dal Segretario.

Il verbale delle tornate è steso a cura del Segretario e viene sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.

Sezione III - I Consiglieri dell'Ordine - Doveri - Decadenza

- Art. 134 I Consiglieri dell'Ordine sono tenuti a partecipare alle riunioni dei rispettivi Collegi Circoscrizionali mantenendoli al corrente dei lavori del Consiglio dell'Ordine ed a riferire al Consiglio stesso sulle attività dei Collegi Circoscrizionali.
- Art. 135 I Consiglieri dell'Ordine che non abbiano partecipato a tre sedute consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre per rinunzia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti Massonici.

II Consiglio dell'Ordine constata l'avvenuta decadenza ed il Gran

Maestro con Decreto provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti della Circoscrizione.

Il Gran Maestro indice elezioni suppletive nelle Circoscrizioni in cui si siano esauriti gli elenchi dei non eletti.

Il Consigliere subentrante rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio dell'Ordine ed è rieleggibile se il subentro è avvenuto nell'ultimo biennio.

Capo VI - Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori

Art. 136 - I1 numero dei componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è di cinque.

La Gran Loggia ogni cinque anni elegge il Collegio dei Grandi Architetti Revisori fra i Fratelli Maestri aventi il requisito fissato dall'art. 44 della Costituzione.

- Art. 137 Entro i successivi trenta giorni, il Gran Maestro convoca i cinque Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti e ne riceve la promessa solenne.
- Art. 138 Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è convocato, senza speciali formalità, dal Presidente per lo svolgimento dei compiti fissati dall'art. 46 della Costituzione.
- Art. 139 I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori che non abbiano partecipato a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre per rinunzia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti Massonici.

II Gran Maestro, constatata l'avvenuta decadenza, provvede alla sostituzione dei Componenti con i primi dei non eletti.

Ove, nell'intervallo fra due Sessioni di Gran Loggia, l'elenco dei non eletti non consenta che il Collegio sia composto da cinque componenti, il Gran Maestro indice elezioni suppletive da svolgersi nella successiva Sessione di Gran Loggia.

Capo VII - II Collegio Circoscrizionale

Art. 140 - Il Collegio Circoscrizionale ha sede nella Casa Massonica del capoluogo.

Art. 141- Il Collegio Circoscrizionale viene convocato in tornata ordinaria dal Presidente venti giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'Ordine del giorno, predisposto dal Presidente del Collegio di concerto con il Vice Presidente e con l'Oratore, deve essere trasmesso ai Maestri Venerabili delle Logge operanti nella Circoscrizione, all'ex Maestro Venerabile delle stesse ed ai Membri di diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Le convocazioni del Collegio Circoscrizionale in tornata straordinaria sono effettuate con delibera del Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne abbiano fatto richiesta motivata almeno un terzo dei Maestri Venerabili delle Logge operanti nella Circoscrizione; nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere trasmesso dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione; l'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione.

Art. 142 - Sono Membri di diritto del Collegio Circoscrizionale:

- gli ex Presidenti del Collegio; - i Giudici del Tribunale della Circoscrizione; - i Garanti di Amicizia iscritti nel piè di lista di una Loggia della Circoscrizione; - i Consiglieri dell'Ordine eletti nella Circoscrizione; - gli Ispettori Circoscrizionali, l'ex Maestro Venerabile di ciascuna Loggia della Circoscrizione.

Possono partecipare alle sedute del Collegio Circoscrizionale: - il Gran Maestro; - i Membri della Giunta del Grande Oriente d'Italia; - gli ex Membri della Giunta del Grande Oriente d'Italia ed i Grandi Maestri Onorari se iscritti nel piè di lista di una Loggia della Circoscrizione; - i Giudici della Corte Centrale.

Possono essere invitati quei Fratelli la cui partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli argomenti da trattare.

- Art. 143 Effettuato l'appello dei Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione nell'ordine numerico distintivo, il Presidente del Collegio Circoscrizionale accerta il numero legale e nomina 5 o più scrutatori; apre, quindi, la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- Art. 144 I partecipanti al Collegio Circoscrizionale non possono chiedere la parola più di una volta sullo stesso argomento, ma hanno diritto di replica per fatto personale. Gli interventi debbono avere la durata massima di cinque minuti.

Nessuno dei partecipanti al Collegio Circoscrizionale può abbandonare la seduta senza l'autorizzazione del Presidente.

- Art. 145 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto.
- Art. 146 Il Gran Maestro fissa con decreto la data nella quale devono svolgersi le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di cui all'art. 52 Cost., e l'eventuale ballottaggio.

Entro trenta giorni dall'emissione del decreto del Gran Maestro, il Collegio:

- (a) procede alla elezione fra i Maestri Venerabili della Circoscrizione di tre componenti dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale;
- (b) stabilisce il numero e la sede delle Sezioni Elettorali, almeno una per Oriente, salva la facoltà di aggregare alla sezione elettorale dell'Oriente più vicino l'unica Loggia del proprio Oriente con non più di dodici Fratelli Maestri nel piè di lista:
- (c) stabilisce altresì l'orario di apertura di ciascuna sezione elettorale, tenendo conto del numero dei Fratelli elettori.

Dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale fanno parte anche il Consigliere dell'Ordine eletto con il maggior numero di voti nella Circoscrizione, che lo presiede, ed il Giudice della Corte Centrale eletto dal Collegio.

Le Sezioni Elettorali sono composte da tre Fratelli, nominati dai

Maestri Venerabili delle Logge che ne fanno parte o dal Consiglio delle Luci se la sezione è costituita da una sola Loggia.

I componenti di ciascuna Sezione Elettorale eleggono fra loro il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio consegna alle Sezioni Elettorali i piè di lista inviati dal Grande Oriente e le schede elettorali predisposte dallo stesso Collegio e riportanti le liste dei candidati racchiuse ciascuna in un rettangolo.

Le candidature alle cariche di Presidente del Collegio Circoscrizionale, di Vice Presidente e di Oratore di ciascuna lista bloccata, comprensiva a pena di nullità ed irricevibilità delle tre candidature, deve essere sottoscritta dai tre candidati, con l'indicazione dei dati anagrafici.

Esse devono pervenire almeno quindici giorni liberi prima delle elezioni all'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, il quale verifica la regolarità della presentazione, nonché l'eleggibilità dei candidati, escludendo le liste comprendenti anche una sola candidatura irregolarmente proposta o un solo candidato ineleggibile.

Ciascun candidato alla carica di Presidente, la cui lista sia stata ammessa alle elezioni, può nominare un proprio rappresentante elettorale, con un supplente, presso l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale e questi può nominare un rappresentante elettorale, con un supplente, presso ogni Sezione Elettorale

Ogni Fratello Maestro esprime il proprio voto segnando una croce all'interno della casella della lista prescelta.

Espresso il voto, il Fratello appone la propria firma, a lato del nome, nel piè di lista della propria Loggia.

La Sezione Elettorale, dichiarate concluse le operazioni di voto, e verificata la corrispondenza del numero delle schede nell'urna con il numero dei votanti risultanti dal piè di lista, chiude le schede votate in una busta sigillata che inserisce in una busta più grande con le schede non utilizzate, i verbali ed i piè di lista con le sottoscrizioni dei votanti.

Il Presidente, con facoltà degli altri componenti della Sezione Elettorale di assisterlo, provvede alla consegna a mano della busta più grande di cui sopra all'Ufficio Elettorale Circoscrizionale. La mancata consegna entro 24 ore costituisce per il Presidente grave col-

pa massonica sanzionata con la pena di cui alla lettera c) dell'art. 27 Reg.

L'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal Presidente con avviso anche ai candidati alle cariche ed ai rappresentanti elettorali presso l'Ufficio stesso, procede alla apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle Sezioni Elettorali, al controllo della
corrispondenza fra i numeri delle schede votate e dei votanti, allo
scrutinio dei voti in un'unica operazione e non sezione per sezione,
e quindi alla proclamazione degli eletti la cui lista abbia ottenuto la
maggioranza, anche relativa in misura almeno del 40% dei voti validamente espressi ed attribuiti.

Ove nessuna delle liste abbia conseguito almeno il 40% dei voti validamente espressi ed attribuiti, l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale dichiara il risultato dello scrutinio ed indice il ballottaggio fra le due liste più votate da tenersi con le stesse modalità.

Art. 147 - Tutte le votazioni sulle nomine previste dall'art. 52 della Costituzione sono effettuate con schede predisposte dal Collegio Circoscrizionale. Sono nulle le schede contenenti un numero di suffragi superiore a quello previsto per ciascuna elezione.

Risultano eletti i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna carica; a parità di voti prevalgono i più anziani nel grado di Maestro.

I verbali delle votazioni debbono contenere i nominativi dei Fratelli Maestri eletti, nonché di tutti coloro che abbiano ottenuto suffragi.

- Art. 148 I verbali dello scrutinio, redatti in duplice copia, debbono essere firmati dal Presidente e dai Membri dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale. Un esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran Segreteria.
- Art. 149 Il Collegio Circoscrizionale fissa le misure dei rimborsi, che il Tesoriere della Circoscrizione effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

Capo VIII - Gli Ispettori Circoscrizionali e Centrali

- Art. 150 La Giunta del Grande Oriente d'Italia, ogni tre anni, determina il numero degli Ispettori da eleggere in ciascuna Circoscrizione in base al numero delle Logge operanti nella stessa.
- Art. 151 Il numero degli Ispettori Circoscrizionali è assegnato a ciascuna Circoscrizione Massonica nel rapporto di uno ogni sei Logge o frazione superiore a tre. Nessuna Circoscrizione Massonica può avere meno di due Ispettori.

Il Collegio Circoscrizionale, in considerazione della peculiare allocazione delle Logge nel territorio circoscrizionale, può con atto motivato richiedere alla Giunta del GOI di aumentare o diminuire tale rapporto di proporzionalità.

Art. 152 - Nella tornata elettorale fissata per l'elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale si svolgono le elezioni degli Ispettori Circoscrizionali e dei Giudici dei Tribunali Circoscrizionali, con lo stesso Ufficio Elettorale Circoscrizionale e le stesse Sezioni costituiti per l'elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale.

Contemporaneamente la Gran Segreteria trasmette a tutti i Collegi Circoscrizionali l'elenco delle Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente d'Italia, i relativi piè di lista ed appositi moduli per i processi verbali di elezione.

Fino a quindici giorni prima delle elezioni le singole Logge potranno inviare al Presidente dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale l'elenco dei Fratelli Maestri che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 55 della Costituzione, intendono porre la propria candidatura.

La candidatura è incompatibile con la qualità di membro dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale.

Il numero, la dislocazione, la composizione ed il funzionamento delle sezioni elettorali sono stabiliti ai commi 2/b, 4 e 5 dell'art. 146 del Regolamento dell'Ordine.

Il Collegio Circoscrizionale dovrà consegnare alle sezioni elettorali i piè di lista, inviati dal Grande Oriente d'Italia, delle Logge ricadenti nel relativo ambito territoriale e le schede elettorali che saranno state predisposte dallo stesso Collegio in modo da avere tante linee tratteggiate per quanti sono gli Ispettori Circoscrizionali da eleggere.

Ciascun Fratello Maestro riempie una scheda con tanti nomi, di Fratelli Maestri che abbiano posto la loro candidatura, quanti sono gli Ispettori da eleggere assegnati alla Circoscrizione.

Appena espresso il voto ogni Fratello dovrà apporre la propria firma accanto al proprio nome sul piè di lista della Loggia di appartenenza.

Il Presidente unitamente agli scrutatori, concluse le operazioni di voto e verificata la corrispondenza delle schede votate con il numero degli elettori firmatari dei piè di lista, dovrà chiudere in busta sigillata le schede votate e quindi chiudere in una busta più grande la stessa unitamente alle schede non votate, al verbale ed al piè di lista. Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico raccomandato, all'Ufficio Elettorale Circoscrizionale. Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.

Art. 153 - L'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal suo Presidente con avviso anche ai candidati alla carica di Ispettore Circoscrizionale, procede all'apertura delle buste grandi trasmesse dai Presidenti delle sezioni elettorali, alla verifica della loro regolarità e, per le sole Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente, allo scrutinio dei voti.

Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello degli Ispettori da eleggere, sono da considerare voti validamente espressi soltanto quelli dati ai candidati che, scendendo dall'alto al basso, rientrino nel numero dei posti di Ispettore assegnati al Collegio Circoscrizionale.

Risulteranno eletti Ispettori Circoscrizionali i Fratelli che, nei limiti numerici fissati per ogni Circoscrizione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano in età massonica.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, verificate le condizioni di cui all'art. 55

Cost., proclama gli eletti e redige apposito verbale che rimette alla Gran Segreteria.

Art. 154 - Il Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla elezione, convoca gli Ispettori Circoscrizionali eletti per insieme stabilire i criteri ed il calendario annuale delle ispezioni.

Ciascun Ispettore può essere inviato di volta in volta a compiere il suo mandato in qualsiasi Loggia della Circoscrizione con esclusione della propria.

Periodicamente, e comunque non meno di due volte l'anno, il Presidente del Collegio convoca e presiede la riunione degli Ispettori Circoscrizionali per coordinarne l'attività, ed essere informato sullo svolgimento degli incarichi ispettivi.

Il Presidente del Collegio può altresì convocare una riunione degli Ispettori quando ritenga utile essere informato sullo stato delle Logge della Circoscrizione al fine di riferire nel Consiglio previsto dall'art. 53 della Costituzione.

Art. 155 - Qualora nel corso del triennio in una Circoscrizione per qualsiasi motivo si renda vacante un posto di Ispettore il Gran Maestro nomina, in sostituzione, il fratello che, dal verbale previsto nell'ultimo comma dell'art. 153 Reg., risulti il primo dei non eletti.

Qualora nel corso del triennio si costituiscano nuove Logge il Gran Maestro, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale interessato, potrà procedere alla nomina di nuovi Ispettori attingendo alla lista dei non eletti di cui al verbale indicato nel primo comma o indire nuove elezioni di Ispettori Circoscrizionali per il numero necessario.

Il Presidente del Collegio nei quindici giorni successivi procede nei modi previsti dall'art. 154 Reg.

Gli Ispettori nominati od eletti con le modalità di cui rispettivamente al primo od al secondo comma del presente articolo dureranno in carica fino al termine del triennio degli altri Ispettori e sono rieleggibili se la nomina o l'elezione sono intervenute nell'ultimo anno.

Art. 156 - Gli Ispettori Circoscrizionali hanno il diritto di partecipare, al di fuori del calendario di cui all'art. 154 e su specifico mandato del Presidente o dell'Oratore del Collegio Circoscrizionale, a tutte le

riunioni delle Logge della Circoscrizione per svolgere il loro compito di assistenza e sorveglianza; non hanno diritto al voto.

Art. 157 - L'incarico ispettivo permanente non pregiudica ispezioni straordinarie disposte dal Gran Maestro, sentita la Giunta del Grande Oriente d'Italia.

I modi ed i limiti di esecuzione sono determinati dal Gran Maestro secondo quanto disposto dall'art. 160.

Art. 158 - L'incarico di Ispettore Circoscrizionale, alla fine del triennio, dura fino all'inizio dell'attività dei nuovi Ispettori.

La Giunta del Grande Oriente d'Italia dichiara la decadenza dell'I-spettore Circoscrizionale dall'incarico per reiterato inadempimento ai suoi doveri, per rinuncia motivata, per perdita o sospensione della qualità di appartenenza alla Circoscrizione Massonica nella quale l'Ispettore è stato eletto e per inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 159 del Regolamento.

Art. 159 - L'ispezione generale viene eseguita almeno una volta all'anno: all'inizio od alla fine dell'Anno Massonico.

Di ogni visita, entro quindici giorni dal suo compimento, l'Ispettore deve redigere una relazione da inviare al Grande Oratore, al Presidente ed all'Oratore del Collegio Circoscrizionale.

L'Ispettore riferisce sull'ordine formale e sulla efficienza muratoria sostanziale della Loggia, sulla propria azione di collaborazione e di consiglio, sulla osservanza delle singole prescrizioni costituzionali e ritualistiche, sulla regolarità della gestione amministrativa, sulla frequenza delle riunioni della Loggia e sulla partecipazione dei Fratelli. Il Grande Oratore ed il Presidente del Collegio Circoscrizionale, singolarmente o di concerto, possono disporre, quando lo ritengano opportuno, una ulteriore visita ispettiva al fine di accertare la veridicità di eventi o di correggere le eventuali disfunzioni.

Art. 160 - Per le ispezioni straordinarie di cui all'art. 157, il Gran Maestro, oltre ai membri del Consiglio dell'Ordine, può nominare, su parere conforme della Giunta del GOI, tre Ispettori Tecnici scelti fra i Fratelli che abbiano non meno di cinque anni di anzianità nel gra-

do di Maestro, che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno e che abbiano una particolare professionalità nei vari settori ispettivi di cui all'art. 57 Cost..

La carica di Ispettore Tecnico di nomina del Gran Maestro è incompatibile con quella di componente del Tribunale Circoscrizionale o della Corte Centrale.

Il Gran Maestro può affiancare agli Ispettori Centrali, di cui all'art. 55 Cost., quando a suo insindacabile giudizio la singola ispezione lo renda opportuno, un Ispettore Tecnico ed un Fratello Maestro dotato di specifiche conoscenze professionali.

La Commissione ispettrice così costituita è comunque sempre presieduta dal Fratello Ispettore membro del Consiglio dell'Ordine.

Gli Ispettori Tecnici durano in carica un quinquennio e, in ogni caso, decadono dal loro mandato quando decade il Gran Maestro che li ha nominati.

L'aver svolto le funzioni di Ispettore Tecnico, quale che sia stata la durata della carica, non impedisce il rinnovo dello stesso incarico. Il Gran Maestro può in ogni momento a sua discrezione revocare il mandato di Ispettore Tecnico.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico: Gli Ispettori di Loggia restano in carica fino alla prima elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale e dei Corpi degli Ispettori Circoscrizionali

Capo IX - Le Commissioni

Art. 161 - II Consiglio dell'Ordine ogni cinque anni determina il numero ed elegge i Componenti delle Commissioni permanenti indicate all'art. 61 della Costituzione fra i nominativi proposti dai Collegi Circoscrizionali.

Per la composizione debbono essere proposti ed eletti Fratelli particolarmente competenti nelle materie oggetto delle finalità delle singole Commissioni.

- Art. 162 Le Commissioni permanenti sono presiedute dal Gran Maestro o da un Membro della Giunta del Grande Oriente d'Italia da lui designato.
- Art. 163 Nei trenta giorni dalla formazione delle Commissioni, il Gran Maestro ne convoca i Componenti. Nella prima riunione, ogni commissione:
 - a) nomina nel suo seno un Vice Presidente;
 - b) nomina nel suo seno un Segretario che redige i verbali, ne cura la raccolta e provvede, d'incarico del Gran Maestro o del Vice Presidente, alle convocazioni;
 - c) prende atto dei compiti assegnati e predispone il lavoro.
- Art. 164 Le convocazioni debbono essere effettuate con un preavviso di almeno dieci giorni e debbono contenere l'indicazione degli argomenti da esaminare.
- Art. 165 Ciascuna Commissione prende in esame ed esprime il proprio parere su ogni quesito proposto, nell'ambito della materia ad essa demandata, dal Gran Maestro, dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia, dal Consiglio dell'Ordine o, tramite i Collegi Circoscrizionali, dalle Logge e dai Fratelli.
- Art. 166 Il Vice Presidente di ciascuna Commissione può essere chiamato a riferire dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia sui lavori compiuti.
- Art. 167 II Consiglio dell'Ordine, su richiesta del Gran Maestro, provvede alla sostituzione dei componenti le Commissioni che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni, che abbiano rassegnato le proprie dimissioni o che siano passati all'Oriente Esterno.
- Art. 168 Le Commissioni permanenti decadono alla fine del quinquennio od al rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

 In tale ultima ipotesi, la Commissione può ultimare il lavoro in corso a condizione che il nuovo Consiglio dell'Ordine nella sua prima riunione conceda espressa autorizzazione.

TITOLO III

LA GIUSTIZIA MASSONICA

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 169 - Le Tavole d'accusa debbono essere redatte per iscritto, e devono contenere - a pena di decadenza - l'allegazione della documentazione e la formulazione dei mezzi di prova a sostegno dell'accusa.

Le Tavole devono essere indirizzate al Presidente dell'Organo giudicante competente e, per l'ipotesi di ammissibilità del ricorso al Giurì d'Onore di cui all'art. 65 Cost., al Presidente del Collegio Circoscrizionale.

Le Tavole devono altresì essere indirizzate all'Oratore del Collegio Circoscrizionale o, per i casi previsti all'art. 67, 1° comma, Cost., al Grande Oratore per l'esercizio delle loro rispettive funzioni.

- Art.170 Il Presidente dell'Organo Giudicante, entro tre giorni dal ricevimento della Tavola d'accusa ne da notizia:
 - a) al Fratello o, in persona del suo Venerabile, alla Loggia contro cui si procede;
 - b) alla Gran Segreteria;
 - c) alla segreteria della Corte Centrale la quale tiene il Repertorio Generale dei Procedimenti;
 - d) al Maestro Venerabile della Loggia alla quale appartiene il Fratello incolpato.

Entro tre giorni dalla formazione del Collegio Giudicante, costituito ai sensi dell'art.183/bis, il Presidente emette un decreto con il quale nomina il Relatore, o ne assume il ruolo, e formula il capo d'accusa sulla base della Tavola pervenutagli.

Con lo stesso decreto il Presidente del Collegio Giudicante dispone che l'incolpato, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia di cui alla lettera a) del comma che precede, provveda – a pena di decadenza – ad inviare propria memoria di difesa con l'allegazione della documentazione e la formulazione dei mezzi di prova a sostegno, e fissa la data del dibattimento non prima di dieci giorni dalla scadenza del termine a difesa che precede.-

Copia della memoria difensiva dell'incolpato deve essere inviata anche all'Oratore competente.

Il Collegio, con sentenza pronunciata in Camera di Consiglio, proscioglie anticipatamente l'incolpato quando - in qualsiasi stato del procedimento - risulta che lo stesso non ha commesso il fatto o che il fatto non costituisce colpa massonica.

Art. 171 - La Segreteria dell'Organo giudicante dà immediata notizia della Tavola d'Accusa al Gran Maestro il quale può sospendere il Fratello o la Loggia sottoposti a giudizio da ogni attività, ai sensi dell'art.32 lettera m) della Costituzione.

La Gran Segreteria dà notizia dell'eventuale sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia incolpati al Venerabile competente ed al Presidente del Collegio Circoscrizionale di Maestri Venerabili.

Art. 172 - Il Presidente dell'Organo giudicante investito del processo, se vi sono particolari motivi d'incompatibilità o di opportunità, su istanza di parte o di ufficio, trasmette gli atti al Presidente della Corte Centrale perché designi un altro Tribunale.

La trasmissione degli atti è obbligatoria quando i motivi di incompatibilità o di opportunità attengano alla stessa persona del Presidente dell'Organo giudicante.

- Art. 173 Se l'incolpato non si presenta ingiustificatamente al dibattimento si procede in sua contumacia.
- Art. 174 **D**el giorno e del luogo del dibattimento deve essere data notizia

al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ed alla Gran Segreteria.

Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili disporrà che ne sia data notizia ai Maestri Venerabili della Circoscrizione.

Detta notizia, unitamente a copia integrale di tutti gli atti, deve altresì essere inviata al Grande Oratore per l'esercizio dei doveri e dei poteri di cui all'art. 119 Reg.

Art. 175 - All'apertura dell'udienza, il Presidente, dato l'ingresso nell'aula dei Fratelli Maestri che desiderino assistere, nomina un difensore all'incolpato che non vi abbia provveduto, a meno che non ritenga di riconoscere allo stesso la facoltà, ex art. 69 Cost., di difendersi da solo.

Il Presidente, o il giudice da lui delegato, fa una breve relazione, dopo di che vengono sentiti l'incolpato e il denunziante, se presenti. Di tali adempimenti viene dato atto a verbale.

Su ogni incidente procedurale e sull'ammissione dei mezzi istruttori decide il Collegio.

Da ultimo si svolge la difesa e, senza soluzione di continuità, il Collegio si riunisce in Camera di Consiglio e delibera a maggioranza la sentenza, di cui il Presidente legge in udienza il dispositivo.

Le modalità di votazione della Camera di Consiglio devono rimanere segrete. Non è ammessa l'astensione dal voto.

La sentenza può essere dichiarata immediatamente esecutiva quando, ad insindacabile giudizio dell'Organo giudicante, ciò risponda agli interessi superiori della Comunione.

Art. 176 - Il Tribunale deve redigere per iscritto il dispositivo e comunicare al Gran Maestro, al Grande Oratore, alla Gran Segreteria, alla Segreteria della Corte Centrale, al Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ed al Venerabile interessato le proprie decisioni. In base ad esse si procederà dagli organi competenti agli eventuali provvedimenti del caso.

Art. 177 - L'Organo giudicante deciderà sul carico delle spese anche se anticipate dal Gran Tesoriere. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dal Fratello onerato nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il capo della sentenza che statuisce la condanna alle spese dovrà contenere anche la previsione di una sanzione, ex art. 27 del Regolamento, per il caso di mancato pagamento nei termini previsti.

Al pagamento delle spese processuali non possono essere condannati l'Oratore di Loggia, l'Oratore del Collegio Circoscrizionale e il Grande Oratore.

- Art. 178 La sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla sua deliberazione e deve contenere l'indicazione delle parti e l'oggetto del processo. Deve essere motivata e sottoscritta dai componenti del Collegio, e comunicata all'Oratore competente ed alle parti entro sette giorni.
- Art. 179 I procedimenti in corso alla data del rinnovo degli Organi giudicanti, vengono condotti a termine dai Collegi che li hanno in carico.

I procedimenti pendenti al momento di modifiche della Giustizia Massonica, si concludono sulla base delle norme vigenti alla data della formulazione del capo d'accusa.

Art. 180 - I Provvedimenti emessi durante il procedimento sono esecutivi e sono impugnabili unitamente alla sentenza.

Capo II - Impugnazioni

Art. 181 - L'impugnazione deve essere proposta entro tre giorni dalla lettura del dispositivo avvenuta in presenza dell'incolpato ovvero en-

tro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 178; nel primo caso con riserva di presentare i motivi di gravame entro venti giorni dal deposito della sentenza, nel secondo i motivi di gravame devono essere presentati contestualmente all'impugnazione.

L'impugnazione deve essere diretta e spedita, in plico raccomandato, al Presidente dell'Organo competente a giudicare sull'impugnazione stessa.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento, il Presidente del Tribunale Circoscrizionale, nei trenta giorni dalla ricezione del reclamo, convoca il Tribunale.

Il Tribunale, assunte informazioni dal Maestro Venerabile della Loggia che ha emesso il provvedimento e sentito, ove richiesto, il Fratello depennato, decide in Camera di Consiglio.

Il provvedimento non è ulteriormente impugnabile.

Art. 182 - Il Giudice dell'impugnazione decide in base agli atti del giudizio di primo grado.

Il Presidente, ricevuto il gravame, richiama gli atti dal Presidente del Tribunale Circoscrizionale o dalla Sezione della Corte Centrale che ha emesso la sentenza impugnata, fissa il dibattimento, stabilendone il luogo, il giorno, l'ora e convoca le parti con un termine non inferiore a giorni trenta. Se lo ritiene può designare un Membro del Collegio quale Relatore; altrimenti riferisce egli stesso. All'udienza dopo la relazione procede alla lettura degli atti.

In casi eccezionali il Collegio può disporre la rinnovazione delle prove acquisite e ne ordina l'espletamento in prosieguo solo se non può procedervi seduta stante.

Seguono lo svolgimento della difesa, la deliberazione della sentenza, la lettura del dispositivo, la stesura nonché tutte le comunicazioni previste per il giudizio di primo grado.

Per quanto non è detto nelle disposizioni di questo capo, per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, si osservano le norme per il giudizio di primo grado in quanto applicabili.

Capo III - Norme Comuni

Art. 183 - Le comunicazioni, le notificazioni, gli inviti sono fatti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tutti i detti atti assumono la data del timbro dell'Ufficio postale di partenza sul plico di spedizione.

- Art. 183/bis I Collegi giudicanti, salvo per le valutazioni preliminari ed i giudizi di cui all'art. 68 1° e 2° comma della Costituzione, sono costituiti di tre componenti come segue:
 - a) per il Tribunale Circoscrizionale dal Presidente o da Giudice suo delegato, che presiede, nonché da due membri nominati fra i Giudici effettivi dallo stesso Presidente del Tribunale;
 - b) per la Sezione della Corte Centrale dal Presidente della sezione, o Giudice suo delegato, che presiede, nonché, da due membri nominati dallo stesso Presidente della Sezione;
 - c) per la Corte Centrale in sessione plenaria dal Presidente della Corte Centrale o Giudice suo delegato, che presiede, nonché da due membri nominati dallo stesso Presidente della Corte Centrale.

I Giudici che hanno svolto funzioni nei giudizi di primo grado non possono far parte per lo stesso giudizio dei Collegi giudicanti di secondo grado.

Tutti i termini procedimentali sono sospesi dal 1° agosto al 20 settembre.

- Art. 184 Ove la lettera diretta all'incolpato o al denunziante torni al mittente perché il destinatario è sconosciuto al domicilio dichiarato e risultante dal piè di lista della sua Loggia, tale missiva si ha per recapitata a tutti gli effetti.
- Art. 185 Gli atti che abbiano raggiunto il proprio fine comunque compiuti sono validi.

Art 185/bis - I processi devono concludersi (con la lettura del dispositivo della sentenza) entro tre mesi rispettivamente dal decreto di cui al primo comma dell'art. 170 del Regolamento e dal provvedimento di fissazione dei dibattimento di cui al secondo comma dell'art. 182 del Regolamento.

Con ordinanza motivata il Collegio giudicante può prorogare per una volta di tre mesi tale termine esclusivamente nel caso in cui siano state disposti deposizioni testimoniali o acquisizioni di documenti.

La mancata osservanza di quanto disposto ai commi precedenti comporta la decadenza dalla carica di Giudice della Corte Centrale o del Tribunale Circoscrizionale per i componenti del Collegio giudicante.

Il Presidente del Collegio giudicante provvede a sostituire immediatamente anche nella fase di apertura di un'udienza, il componente del Collegio che, senza alcuna giustificazione, non si presenta ad un'udienza.

La mancata presentazione ingiustificata ad un'udienza di un componente del Collegio giudicante comporta la decadenza dalla carica di Giudice della Corte Centrale o del Tribunale Circoscrizionale, nonché l'addebito ai medesimi degli eventuali costi totali dell'udienza fissata e non tenuta.

- Art. 186 La sospensione eventualmente decisa su proposta dell'Organo investito del processo ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, deve essere immediatamente comunicata alla Gran Segreteria che ne darà notizia agli stessi organi di cui all'art. 176 del presente Regolamento.
- Art. 187 In caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'autorità giudiziaria profana, il Fratello indagato od imputato può essere sospeso dal Gran Maestro fin quando non fornisca la prova dell'archiviazione, del proscioglimento od assoluzione per i capi d'accusa che hanno determinato il provvedimento restrittivo.

Nell'ipotesi che i fatti addebitati costituiscano anche colpa massonica, il Grande Oratore formula una Tavola d'accusa.

Il processo massonico viene immediatamente sospeso dopo la notificazione della tavola d'accusa sino alla definizione del processo da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Capo IV - Il Tribunale Circoscrizionale

Art. 188 - Il numero dei Giudici del Tribunale della Circoscrizione è di uno ogni cinquecento Fratelli o frazione di cinquecento purché non inferiore a duecentocinquanta, con un minimo di tre effettivi e due supplenti. Questi ultimi, nell'ordine secondo i voti riportati, sostituiscono i Giudici effettivi impossibilitati ad adempiere le loro funzioni, temporaneamente o definitivamente e, ove non abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per più di un anno solare, non sono soggetti a limitazioni di rieleggibilità.

I Giudici del Tribunale Circoscrizionale vengono eletti congiuntamente al Presidente del Collegio circoscrizionale senza formalità alcuna circa la presentazione della candidatura.

Essi devono essere scelti tra i Fratelli della Circoscrizione che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile, che non rivestano altra carica elettiva o di nomina e che per cultura ed esperienza massonica siano ritenuti idonei alla funzione.

Le modalità di convocazione delle elezioni e di votazione, salvo per quanto diversamente stabilito dal presente Regolamento, sono quelle previste per la elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale. Le elezioni dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale avvengono con schede diverse rispetto a quelle per l'elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale e viene redatto un separato verbale su modulo inviato dalla Gran Segreteria avendo gli stessi requisiti di quello inviato per l'elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale.

Ciascun Fratello Maestro potrà votare un numero di nominativi eguale a quello dei giudici effettivi e supplenti da eleggere.

Sono validi i voti per un numero di nominativi inferiore a quello previsto; i voti per un numero di nominativi superiore sono validi per i primi nominativi, nell'ordine dalla parte superiore a quella inferiore della scheda, fino al numero dei Giudici da eleggere. Sono eletti nell'ordine Giudici effettivi o supplenti i Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il Fratello con la maggior anzianità nel grado di Maestro. Le modalità di scrutinio dei voti e di proclamazione degli eletti sono le stesse previste per l'elezione dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e le relative operazioni avvengono congiuntamente a quelle per la elezione del Presidente del collegio Circoscrizionale.

Art. 189 - Entro i successivi trenta giorni dalla elezione il Presidente del Collegio Circoscrizionale convoca i Giudici eletti, ne riceve la promessa solenne sulla formula di rito. Entro i successivi quindici giorni il giudice più anziano nel grado di Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente del Tribunale Circoscrizionale e per la nomina del Segretario da scegliersi fra i Fratelli Maestri della Circoscrizione.

Art. 190 - Il Tribunale Circoscrizionale ha la sua sede presso gli uffici del Collegio Circoscrizionale.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico - Gli attuali Giudici dei Tribunali Circoscrizionali restano in carica fino alle elezioni dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali successive alla Gran Loggia dell'anno 2002.

Capo V - La Corte Centrale

Art. 191 - Il numero dei Giudici della Corte Centrale è complessivamente di trentaquattro.

I Collegi Circoscrizionali ogni cinque anni eleggono, ciascuno, un Giudice della Corte Centrale fra i Fratelli Maestri che abbiano i requisiti indicati nell'art. 188 del Regolamento dell'Ordine; gli altri Giudici vengono eletti dalla Gran Loggia tra i Fratelli Maestri aventi i medesimi requisiti sopra indicati.

Art. 192 - Entro i successivi trenta giorni, il Gran Maestro convoca i Giudici eletti e ne riceve la promessa solenne sulla formula di rito.

Nei successivi quindici giorni, il Giudice più anziano nel Grado di

Nei successivi quindici giorni, il Giudice più anziano nel Grado di Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente della Corte Centrale.

Il Presidente della Corte Centrale, nella stessa riunione, presi in carico tutti i procedimenti pendenti la cui istruttoria non sia stata iniziata, nonché le Tavole d'accusa, fissa i criteri di coordinamento e di distribuzione degli incarichi e nomina fra gli eletti il Segretario Centrale.

Subito dopo, il Presidente della Corte Centrale forma Sezioni composte, ciascuna, da cinque Giudici effettivi e tre supplenti. Ogni Sezione giudicante elegge il proprio Presidente.

Art. 193 - La Corte Centrale ha la sua sede presso il Grande Oriente d'Italia.

Ove lo svolgimento di un processo si debba tenere in sede diversa, il Presidente dell'Organo giudicante ne dà notizia alla Gran Segreteria.

Capo VI - Lo Svolgimento del Processo Innanzi alla Corte Centrale

Art. 194 - Nei casi in cui, per il disposto dell'art. 67 della Costituzione, la Corte Centrale sia competente a giudicare in primo grado, il Presidente della Corte Centrale, ricevuta la tavola d'accusa, indica la Sezione alla quale affidare lo svolgimento del processo.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 72 del Regolamento,

il Presidente della Corte Centrale assegna ad una Sezione della Corte la decisione sulla cancellazione della Loggia. Il Presidente della Sezione, nei sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, convoca il Collegio per la decisione. Il Collegio, assunte informazioni dal Gran Segretario e sentito, ove richiesto, il Maestro Venerabile della Loggia cancellata, decide in camera di consiglio.

Il provvedimento della Corte non è ulteriormente impugnabile.

Art. 195- Per i giudizi di secondo grado sia di merito che di legittimità, il Presidente della Corte Centrale, ricevuta la tavola d'impugnazione, richiama dal Tribunale Circoscrizionale, che ha emesso la sentenza impugnata, il fascicolo integrale del giudizio; indica la Sezione il cui Presidente fissa l'udienza di discussione, di cui dà comunicazione al difensore dell'incolpato e al Grande Oratore.

Art. 196 - Le sentenze della Corte Centrale di secondo grado riguardanti sia il merito che la legittimità non sono impugnabili.

Nell'ipotesi che la Corte in Sessione Plenaria sia chiamata a giudicare il Gran Maestro ex art. 68, 1° e 2° comma della Costituzione, il numero dei giudici della Corte stessa è di sette ed è composta dal Presidente della Corte Centrale o, in caso di suo impedimento, da un giudice da lui designato e da sei giudici estratti a sorte dallo stesso Presidente della Corte Centrale.

Per il giudizio ex art.68, 2° comma della Costituzione i giudici vanno sorteggiati fra coloro che non abbiano partecipato al giudizio preliminare di configurabilità dell'attentato alla Costituzione o dell'alto tradimento e di non manifesta infondatezza.

Capo VII - Lo svolgimento del processo innanzi alla Corte Centrale in Sessione Plenaria

Art. 197 - Per i giudizi indicati nell'art. 68, 1° comma della Costituzione, il Presidente, ricevute le Tavole d'accusa, forma, ai sensi dell'art

196 del Regolamento, il Collegio e fissa l'udienza per la discussione.

Il procedimento si svolge secondo le modalità di cui all'art. 170 Reg. in quanto applicabili.

Capo VIII - Lo Svolgimento Del Processo Innanzi Alla Corte Centrale In Sessione Plenaria

Art. 198 - Gli effetti della sentenza decorrono dal passaggio in giudicato, a meno che non siano dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 175 u.c.

Sono definitive le sentenze dei giudizi di primo grado non impugnate nei termini, le sentenze della Corte Centrale, esclusa l'ipotesi prevista all'art. 67, 1° comma Cost., e quelle della Corte Centrale in Sessione Plenaria.

Art. 199 - Il Presidente dell'Organo giudicante che ha emesso la sentenza di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o il Presidente della Corte Centrale, dispongono la trasmissione del dispositivo della sentenza al Gran Maestro, al Gran Segretario e al Maestro Venerabile della Loggia del Fratello condannato per l'esecuzione delle sanzioni e per l'annotazione nella scheda personale.

Capo IX - I Giudici- Disposizioni Comuni

- Art. 200 I Giudici del Tribunale Circoscrizionale e della Corte centrale non sono immediatamente rieleggibili.
- Art. 201 Sono ineleggibili i Fratelli nei cui confronti nei cinque anni anteriori alla elezione, sia stato promosso giudizio massonico conclusosi con sentenza, anche non definitiva, di condanna.

Ove la Gran Segreteria accerti un motivo di ineleggibilità, ne dà comunicazione agli Organi preposti alla elezione perché provvedano alla sua sostituzione.

Art. 202 - **D**ecadono dalla loro funzione i Giudici nei cui confronti sia stato promosso, durante il corso del mandato, un giudizio massonico conclusosi con sentenza anche non definitiva di condanna.

L'Organo giudicante deve dichiarare la decadenza dalla funzione e trasmettere alla Gran Segreteria, all'Organo di giustizia di cui è componente ed agli altri organi preposti alla elezione, copia della sentenza di condanna.

Il Collegio Circoscrizionale o la Gran Loggia nella riunione immediatamente successiva provvedono, secondo le rispettive competenze, alla elezione dei nuovi Giudici in sostituzione di quelli dichiarati decaduti.

Art. 203 - I Giudici debbono astenersi dallo svolgimento do ogni attività nel processo in cui l'incolpato si un parente o affine.

Capo X - Dei poteri di iniziativa e di impugnativa

Art. 204 - Gli Oratori del Collegio Circoscrizionale esercitano il potere di iniziativa per le colpe massoniche davanti ai Tribunali Circoscrizionali. Essi hanno altresì il potere di impugnazione delle sentenze del Tribunale Circoscrizionale.

Gli stessi poteri di iniziativa e di impugnativa sono riconosciuti all'Oratore della Loggia del Fratello incolpato.

Capo XI - Del Giudizio Di Revisione

Art. 205 - Il Gran Maestro su istanza del condannato, del Grande Oratore

- o del Presidente della Corte Centrale può domandare la revisione dei processi che abbiano comportato, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile, l'espulsione dall'Ordine:
- a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile;
- b) se dopo la condanna si scoprono o sono sopravvenuti elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel giudizio, rendano evidente che l'incolpato doveva essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
- c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di atti o acquisizioni false o di un altro fatto previsto come colpa massonica.
- Art. 206 Gli elementi in base ai quali la revisione è richiesta devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da comportare, se accertati, che l'espulso doveva invece essere prosciolto ai sensi della lettera b) del precedente articolo.
- Art. 207 L'istanza è presentata unitamente agli atti e documenti che la giustificano presso la Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, unitamente alla copia autentica della sentenza di espulsione. La Corte Centrale, richiamati tutti gli atti del processo, li trasmette, entro trenta giorni, al Gran Maestro che può domandare alla Corte Centrale la revisione del processo. La Corte Centrale delibera a Sezioni unite.

Capo XII - Della Grazia

Art. 208 - La domanda di grazia è diretta al Gran Maestro ed è presentata al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili cui il condannato apparteneva all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado unitamente alla copia autentica della sentenza di condanna. Il Collegio Circoscrizionale trasmette la domanda al Gran Maestro

corredata del proprio parere e di quello del Venerabile della Loggia di appartenenza del Fratello istante anche all'epoca dei fatti.

Art. 209 - II Gran Maestro, nel concedere la grazia nei casi previsti dall'art. 32 lett. o) n.1 della Costituzione, stabilirà con relativo Decreto le condizioni e le modalità per il godimento della grazia stessa.

Capo XIII - Dei ricorsi in materia elettorale

Art. 209/bis - **D**i seguito all'insediamento il Presidente della Corte Centrale ed i Presidenti dei Tribunali Circoscrizionali procedono alla costituzione delle Sezioni per i Ricorsi Elettorali, formate ciascuna dal Presidente e da due Giudici, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente con ogni potere vicario in caso di impedimento, nonché da un Giudice con funzioni di supplente.

Le Sezioni per i Ricorsi Elettorali hanno competenza esclusiva sui ricorsi di cui all'art.209/ter, sui quali si pronunciano con decisioni non impugnabili.

- Art. 209/ter Avverso i risultati delle elezioni proclamati dagli organi a questo deputati dalle norme costituzionali e regolamentari, è ammesso ricorso da parte dei Fratelli che siano stati candidati o che abbiano riportato voti quando non sia prevista la presentazione della candidatura:
 - a) alla Sezione per i Ricorsi Elettorali del Tribunale Circoscrizionale avverso i risultati di elezioni per le cariche di Loggia;
 - b) alla Sezione per i Ricorsi Elettorali della Corte Centrale avverso tutti gli altri risultati elettorali.

I ricorsi in materia elettorale devono essere proposti a pena di decadenza entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Tribunale Circoscrizionale nel caso di cui alla lettera a), ed al Presidente della Corte Centrale nel caso di cui alla lettera b).

Entro lo stesso termine, sempre a pena di decadenza, i ricorsi devono essere inviati alla Grande Segreteria, nonché all'Oratore del Collegio Circoscrizionale nel caso di cui alla lettera a) e al Grande Oratore nel caso dì cui alla lettera b).

Se sono proposti più ricorsi con i quali viene contestato il risultato della stessa votazione, i medesimi vengono riuniti, e quindi trattati e decisi congiuntamente.

Art. 209/quater - Ricevuto il ricorso il Presidente della Sezione per i ricorsi elettorali avoca gli atti e fissa, entro dieci giorni dal ricevimento, l'udienza in camera di consiglio per la decisione.

Il Presidente convoca all'udienza, ritenendolo utile per la decisione e senza alcuna formalità, il ricorrente od uno dei ricorrenti se il ricorso sia stato proposto da più Fratelli, l'Oratore competente, il Maestro Venerabile nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 209 bis o il Presidente dell'Organo che ha proclamato il risultato nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 209 bis, uno o più dei Fratelli proclamati eletti e la cui elezione è contestata.

La Sezione per i ricorsi elettorali si riunisce quindi in camera di consiglio e decide, con ordinanza ritenendo la decadenza o l'inammissibilità, con sentenza accogliendo o rigettando nel merito il ricorso.

Accogliendo il ricorso, la Sezione per i ricorsi elettorali modifica di conseguenza i risultati elettorali come pronunciati.

Rigettando il ricorso o dichiarando la decadenza o l'inammissibilità, la Sezione per i ricorsi elettorali può condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il processo.

Sia la sentenza che l'ordinanza devono essere sinteticamente motivate e sono lette e depositate al termine della camera di consiglio.

TITOLO IV

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Capo I - Il Patrimonio Intangibile

Art. 210 - La conservazione e l'amministrazione del patrimonio intangibile del Grande Oriente d'Italia sono affidate alla Commissione Patrimoniale composta dal Gran Maestro, dal Gran Tesoriere e da due Rappresentanti del Consiglio dell'Ordine.

Capo II - La Gestione Del Patrimonio

Art. 211 - La gestione del patrimonio del Grande Oriente d'Italia deve essere esercitata secondo le norme della corretta amministrazione.
La tenuta della contabilità deve seguire i criteri fissati dalla legislazione italiana e risultare sui libri obbligatori previsti e vidimati nei modi di legge.

L'organizzazione amministrativa e contabile, nonché la gestione del fondo comune del Grande Oriente d'Italia, è affidata al Gran Tesoriere che cura anche la corrispondenza contabile con le Logge della Comunione.

Art. 212 - Il bilancio di previsione deve contenere l'indicazione delle entrate e delle uscite suddivise per titoli e questi ultimi per capitoli. La Giunta del Grande Oriente d'Italia nel corso dell'anno finanziario può disporre lo spostamento da capitolo a capitolo dello stesso titolo di spesa. In ogni altro caso la Giunta del Grande Oriente d'Italia deve richiedere il preventivo parere del Consiglio dell'Ordine.

- Art. 213 Le spese necessarie per il funzionamento del Grande Oriente d'Italia e di tutti i suoi Organi, vengono annualmente stanziate nel bilancio di previsione del Grande Oriente d'Italia.
 La Giunta del Grande Oriente d'Italia fissa le misure dei rimborsi che il Gran Tesoriere effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa.
- Art. 214 Il Gran Tesoriere sottopone trimestralmente al Collegio dei Grandi Architetti revisori tutta la documentazione contabile per il riscontro della rispondenza degli introiti e delle spese con i titoli e i capitoli indicati nel bilancio di previsione.
- Art. 215 Trenta giorni prima della riunione ordinaria della Gran Loggia, la Giunta del Grande Oriente d'Italia consegna al Collegio dei Grandi Architetti Revisori per il suo esame, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.

MODULI

Domanda di iniziazione

Testamento del profano

Promessa Solenne

 $A \cdot \cdot \cdot G \cdot \cdot \cdot D \cdot \cdot \cdot G \cdot \cdot \cdot A \cdot \cdot \cdot D \cdot \cdot \cdot U \cdot \cdot \cdot$

MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA GRAN ORIENTE D'ITALIA PALAZZO GIUSTINIANI - ROMA

ESTRATTO DELLA "COSTITUZIONE"

Art. 1

La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico. Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell'Uomo e della Umana Famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali.

Art. 2

Il Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani - è storicamente la prima Comunione Massonica Italiana, dotata di regolarità di origine, essendo stata fondata del 1805 da un Corpo Massonico debitamente riconosciuto; essa è indipendente e sovrana; presta la dovuta obbedienza ed osserva scrupolosamente la Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano e le leggi che ad essa si ispirino. Si raccoglie sotto il simbolo iniziatico del

G. '.A. '.D. '.U. '.

e rappresenta la sola fonte legittima di autorità massonica nel territorio italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche Estere, in base ai principi formulati da Anderson 1723.

Art. 4

Il Grande Oriente d'Italia, fatti propri gli Antichi Doveri, persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell'Uomo e dell'Umana Famiglia; opera per estendere a tutti gli uomini i legami d'amore che uniscono i Fratelli; propugna la tolleranza, il rispetto di sè e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero. Presta la dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano ed alle Leggi che ad essa si ispirino.

Art. 9

I Liberi Muratori devono osservare gli Antichi Doveri ed essere fedeli alla tradizione dell'Ordine Massonico Universale, sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino; essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all'approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano. Sono inoltre tenuti: ad osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine, il Regolamento di Loggia ed il Rituale; ad operare effettivamente alla propria elevazione morale, intellettuale e spirituale; ad assolvere gli impegni assunti ed ad esercitare scrupolosamente le attribuzioni del proprio grado od ufficio nella Comunione; ad intervenire alle Tornate della propria Loggia; a mantenere la discrezione sui Lavori iniziatici; ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà e comportarsi da uomo d'onore. Il Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla ricerca della verità. Segue l'esoterismo ed il simbolismo; apprende l'uso dei tradizionali strumenti muratori; esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù; opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale universale senza alcuna distinzione di origine, razza, credenze o condizioni sociali. Il Fratello in posizione di sonno o depennato dal piè di lista di Loggia è soggetto ai doveri derivanti dalla Iniziazione muratoria.

R. '. L. '
All'Oriente di
Il sottoscritto
nato a
Titolo di studio
residente in
Via
Telefono
presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione del Gran Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani -, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali finalità, chiede di essere ammesso alla Iniziazione massonica ed allega il suo <i>curriculum vitae</i> e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso. Possono riferire sul suo conto le seguenti persone : (Per ciascuna indicare l'indirizzo)
1°
2°
3°
Il Grande Oriente d'Italia La informa che al fine di proseguire l'iter avviato con la presente domanda è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi, dati qualificati come personali dalla legge. Con riferimento a tali dati La informiamo che:
 I dati vengono trattati in relazione alle esigenze scaturenti dalla presente istanza ed ai conseguenti adempimenti degli eventuali obblighi legali dalla stessa derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei futuri rapporti; I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
• Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dare seguito alla sua istanza;
 Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali verrà valutato di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto; ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero:
- ad altre Obbedienze estere o Istituzioni massoniche, - a professionisti e consulenti.
 All'interno del Grande Oriente d'Italia i dati identificativi dei singoli sono di generale conoscibilità. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge; Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003, qui di seguito riportato, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
• titolare del trattamento dei dati è il Grande Oriente d'Italia – Via di San Pancrazio, 8 – 00152 Roma.
Data Firma
 Art. 7 D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale p
mercato o di comunicazione commerciale. Data
Dichiarazione del Fr. presentatore :
Io sottoscritto Fr ·
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica.
Il Fr.: PRESENTATORE

CURRICULUM VITAE

Il curriculum vitae, di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere i dati anagrafici, gli studi fatti ed i diplomi conseguiti, lo stato di famiglia, la residenza, il domicilio, il luogo di lavoro degli ultimi dieci anni, la dettagliata professione ed una dichiarazione esplicita nella quale il profano dichiari:

a) b) c) d) e)	di essere libero da vincoli in contrasto con le finalità della Massoneria Universale enunciate nell'art. 4 della Costituzione; di non aver richiesto ad altra Loggia l'ammissione nell'Ordine;
f)	se e quali eventuali condanne abbia subito per fatti non colposi e se abbia carichi pendenti.
•	
•	
•	

Presa in considerazione la domanda il				
	RIS	ULTATO DEGLI SC	RUTINI	
Scrutini	Data	N° Votanti	VOTI Palle bianche Palle nere	
1°				
2°				
Giudizio definitivo				
			IL M . · . VEN	NERABILE
	_		gamento di Euro	
-		_		
Concessione del N	N. O. da parte del Grai	n Oriente il		
L'iniziazione ha a	vuto luogo il			

IL SEGRETARIO



$A.\cdot G.\cdot D.\cdot G.\cdot A.\cdot D.\cdot U.\cdot$ Massoneria Universale - Comunione Italiana $\begin{array}{c} \textbf{GRANDE ORIENTE D'ITALIA} \\ \textbf{DI Palazzo Giustiniani} \end{array}$

TESTAMENTO

del profano Signor
Quali sono i doveri dell'Uomo verso L'Essere Supremo ?
Quali sono i doveri dell'uomo verso se stesso ?
Quali sono i doveri dell'uomo verso l'Umanità ?
Data Firma
R.·. L.·. N. Oriente di

IL MAESTRO VENERABILE

IL SEGRETARIO

L'ORATORE





di Palazzo Giustiniani

PROMESSA SOLENNE

Prestata da		
nella R.·. L.·.		
all'Oriente di il dì		
Io		
te e spontaneamente, con pieno e profondo convincir removibile volontà, al cospetto del Grande Architett lennemente prometto:		
- di percorrere incessantemente la via iniziatica tracto interiore;	dizionale per il mio perfezionamen-	
- di avere sacri la vita, la libertà, l'onore e la dignita	à di tutti;	
- di soccorrere e confortare i miei Fratelli;		
- di difendere chiunque dalle ingiustizie;		
 di non professare principi contrari a quelli della L di rispettare scrupolosamente la Carta Costituzion alla stessa si conformino; 		
- di adempiere fedelmente i doveri ed i compiti relativ la vita civile.	vi alla mia posizione e qualifica nel-	
Lo prometto	0	
	Firma	
IL MAESTRO VENERA	ABILE	
IL FRATELLO ORATORE	IL FRATELLO SEGRETARIO	



INDICE GENERALE

I DOVERI DI UN LIBERO MURATORE

Edizione del 1723

I TITOLI GENERALI

Di Dio e della Religione.

Del Magistrato civile supremo e subordinato.

Delle Logge.

Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni e Apprendisti.

Della condotta dell'Arte nel lavoro.

Del comportamento, ossia

Nella Loggia allorché costituita.

Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono usciti.

Quando i Fratelli si incontrano senza estranei, ma non in una Loggia.

In presenza di estranei non Massoni.

In casa e nelle vicinanze.

Verso un Fratello straniero.

I PRINCIPI FONDAMENTALI PER I RICONOSCIMENTI

IDENTITÀ DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

DECRETO N.86/AC

DECRETO N. 1/AC

DECRETO N.47/AC

DECRETO N.79/AC

DECRETO N.96/AC

DECRETO N.29/VG

DECRETO N.30/VG

DECRETO N.71/GR

DECRETO N.137/GR

DECRETO N.212/GR

DECRETO N.271/GR

DECRETO N.71/GR

DECRETO N.157/GR

COSTITUZIONE DELL'ORDINE

MASSONERIA ITALIANA GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PRINCIPI, FINALITÀ, METODI.

- Art. 1 La Massoneria universale.
- Art. 2 La Comunione Massonica del Grande Oriente d'Italia (G.O.I.).
- Art. 3 Rapporti dell'Ordine con i Corpi Massonici Rituali.
- Art. 4 Principi e finalità.
- Art. 5 Metodi.

TITOLO I I LIBERI MURATORI

- Art. 6 *L'iniziazione*.
- Art. 7 Le prerogative del Libero Muratore.
- Art. 8 I diritti del Libero Muratore.
- Art. 9 I doveri dei Liberi Muratori.
- Art. 10 *I Gradi*.
- Art. 11 Le capacità elettorali del Libero Muratore.
- Art. 12 L'assenza e al morosità.
- Art. 13 L'allontanamento dai Lavori di Loggia.
- Art. 14 Il Giurì d'onore.
- Art. 15 Le colpe e le sanzioni.

TITOLO II

LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

CAPO I - LA LOGGIA.

- Art. 16 Nozione.
- Art. 17 La struttura.
- Art. 18 I metodi.
- Art. 19 Le competenze.
- Art. 20 Il Maestro Venerabile.

- Art. 21 I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia.
- Art. 22 Il Consigli delle Luci.
- Art. 23 La cancellazione della Loggia.
- Art. 24 Le colpe e le sanzioni della Loggia.

CAPO II - LA GRAN LOGGIA

- Art. 25 Nozione.
- Art. 26 La struttura.
- Art. 27 I metodi.
- Art. 28 Le competenze della Gran Loggia.
- Art. 28/bis L'Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili. Costituzione -
- Delega Compiti.

CAPO III - IL GRAN MAESTRO

- Art. 29 Funzioni.
- Art. 30 Eleggibilità.
- Art. 31 Attribuzioni del Gran Maestro.
- Art. 32 Competenze del Gran Maestro.

CAPO IV - LA GIUNTA DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

- Art. 33 Nozione.
- Art. 34 La struttura.
- Art. 35 Eleggibilità dei Membri di Giunta.
- Art. 36 Sostituzione.
- Art. 37 Metodi.
- Art. 38 Competenze della Giunta del Grande Oriente d'Italia.

CAPO V - IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

- Art. 39 Nozione.
- Art. 40 La struttura.
- Art. 41 I metodi.
- Art. 42 Le competenze del Consiglio dell'Ordine.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI

- Art. 43 Nozione.
- Art. 44 La struttura.
- Art. 45 I metodi.
- Art. 46 Le competenze del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

CAPO VII - LE CIRCOSCRIZIONI - I COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI

- Art. 47 Ripartizione territoriale.
- Art. 48 Nozione.
- Art. 49 La struttura.
- Art. 50 I metodi.
- Art. 51 Le competenze del Collegio Circoscrizionale.
- Art. 52 Organi del Collegio Circoscrizionale.
- Art. 53 Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali.

CAPO VIII - ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI ED ISPETTORI CENTRALI

- Art. 54 Nozione. Competenza territoriale.
- Art. 55 La struttura.
- Art. 56 I metodi.
- Art. 57 Le competenze degli Ispettori Circoscrizionali.

CAPO IX - LE COMMISSIONI

- Art. 58 Nozione.
- Art. 59 La struttura.
- Art. 60 I metodi.
- Art. 61 Commissioni Permanenti e competenze.

TITOLO III LA GIUSTIZIA MASSONICA

CAPO I - PRINCIPI E FINALITA'

- Art. 62 Funzione.
- Art. 63 Principi ispiratori

CAPO II - GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA MASSONICA

- Art. 64 Nozione.
- Art. 65 Il Giurì d'Onore: competenze.
- Art. 66 I Tribunali Circoscrizionali: competenze.
- Art. 67 La Corte Centrale: competenze.
- Art. 68 Corte Centrale in Sessione Plenaria: competenze.

CAPO III - IL PROCESSO MASSONICO

- Art. 69 La difesa dell'incolpato.
- Art. 70 La sospensione.
- Art. 71 La difesa della Loggia incolpata.
- Art. 72 La sentenza.

TITOLO IV

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

- Art. 73 Il fondo comune.
- Art. 74 Il patrimonio intangibile.
- Art. 75 L'esercizio finanziario.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Gran Loggia Straordinaria del 27/28 Ottobre 1984

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 22 Marzo 1986

Opzione incompatibilità cariche DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 22 Marzo 1986 Giudizi pendenti al 22 marzo 1996

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 19 Marzo 1988

Nulla osta permanenza iscrizione nel pie' di lista Loggia di appartenenza in caso di trasferimento residenza o domicilio ma non della dimora: Affiliazione d'ufficio;

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 7 aprile 2000 Cancellazione della pena per fatti verificatisi prima del 31.12.1996; Procedura di riammissione Trasferimento

REGOLAMENTO DELL'ORDINE

TITOLO I I LIBERI MURATORI

CAPO I -	LA PROCEDURA DELL'INIZIAZIONE E DELLA
	REGOLARIZZAZIONE

- Art. 1 Requisiti ammissione.
- Art. 2 Domanda e curriculum vitae.
- Art. 3 Presentazione domanda, presa in considerazione, comunicazione data votazioni al Collegio Circoscrizionale e all'Ispettore di Loggia, affissione, pubblicazione sul Bollettino, trasmissione modelli C 1, nulla osta Gran Maestro.
- Art. 4 *Tavole informative*.
- Art. 5 Dovere di informazione da parte di ogni Fratello.
- Art. 6 Convocazione R. L. Loggia per la votazione.
- Art. 7 Supplemento istruttoria.
- Art. 8 Votazione modalità; tavole informative negative. Diritto di voto visitatori; diniego nulla osta.
- Art. 8/bis Violazione adempimenti colpa massonica; procedura annullamento votazione.
- Art. 8/ter Ammissione unanimità; voti contrari ripetizione votazione.

 Motivazione palle nere.
- Art. 9 Domanda respinta; ripresentazione.
- Art. 10 Tassa iniziazione, brevetto, iniziazione.
- Art. 11 Promesse solenne sottoscrizione.
- Art. 12 Decadenza ammissione.
- Art. 12/bis- Regolarizzazione.

CAPO II - I PASSAGGI DI GRADO

Art. 13 - Passaggi di grado.

CAPO III - I TRASFERIMENTI

Art. 14 - Fratelli Onorari; residenza, dimora, domicilio ed obbligo appartenenza Logge dell'Oriente; trasferimento.

Art. 15 - Trasferimento (preventivo benestare, domanda di affiliazione, exeat); Loggia di provenienza disciolta estinta e demolita; promessa solenne.

CAPO IV - LA POSIZIONE DI SONNO E IL DEPENNAMENTO

- Art. 16 Assonnamento.
- Art. 17 Depennamento; procedura; impugnativa.
- Art. 18 Obblighi Massoni in sonno o depennati.

CAPO V - LE RIAMMISSIONI

Art. 19 - Riammissione.

CAPO VI - IL COMPORTAMENTO IN LOGGIA

- Art. 20 *Comportamento*.
- Art. 21 Giustificazione assenza.
- Art. 22 Dispensa frequenza.
- Art. 23 Impegni finanziari; dispensa.
- Art. 24 Allontanamento.

CAPO VII - IL GIURÌ D'ONORE

- Art. 25 Costituzione; nomina presidente.
- Art. 26 Procedimento; decisione; termine; determinazione; irrogazione e sanzione.

CAPO VIII - LE SANZIONI

Art. 27 - Sanzioni.

TITOLO II STRUTTURA ED ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

CAPO I - LE LOGGE

- Sezione I La fondazione di una Loggia.
- Art. 28 Requisiti dei Fratelli; assemblea e verbale; parere Collegio Circoscrizionale; nulla osta.
- Art. 29 Delibera di fondazione; termine e decadenza; procedura costituzione (preventivo benestare; bolla, exeat, elezione cariche; nulla osta; insediamento); Modifica titolo distintivo; trasferimento sede.
- Sezione II La elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia
- Art. 30 Eleggibilità.
- Art. 31 Convocazione; procedura elezione; approvazione e trasmissione verbali; nulla osta insediamento; comunicazione Compagni ed Apprendisti.
- Art. 32 Insediamento; nomina Segretario ed Ufficiali Loggia.
- Art. 33 *Impedimento M.V. o Dignitario di Loggia; nuova elezione sostituzione; prorogatio.*

Sezione III - Il Maestro Venerabile - Attribuzioni

Art. 34 - Attribuzioni.

Sezione IV - I Dignitari di Loggia - Funzioni

- Art. 35 Dei Sorveglianti.
- Art. 36 Dell'Oratore.
- Art. 37 Del Segretario.
- Art. 38 Del Tesoriere.

Sezione V - Gli Ufficiali di Loggia - Loro incarichi

- Art. 39 Esperto.
- Art. 40 Maestro delle cerimonie.
- Art. 41 Diaconi.
- Art. 42 Portastendardo.

- Art. 43 Ospedaliere.
- Art. 44 Elemosiniere.
- Art. 45 Copritore Interno.
- Art. 46 Copritore Esterno.
- Art. 47 Architetto Revisore.

Sezione VI - Il Consiglio delle Luci

Art. 48 - Composizione; riunioni; funzioni; consiglio di disciplina; partecipazione alle riunioni.

Sezione VII - Ordine dei Lavori nelle Riunioni Massoniche

- Art. 49 Anno amministrativo; termine elezioni; termine insediamento.
- Art. 50 Lavori di Loggia e frequenza degli stessi; regolamento interno ed approvazione; tenuta lavori.
- Art. 51 Calendario; sospensione mesi estivi; non necessità avviso convocazione.
- Art. 52 Sedute straordinarie; necessità avviso di convocazione.
- Art. 53 Registro delle presenze.
- Art. 54 Ordine del giorno dei lavori; precedenza iniziazioni, riammissioni ed affiliazioni.
- Art. 55 Svolgimento tornata Lavori; lettura del verbale Tornata precedente e approvazione; introduzione Fratelli ritardatari.
- Art. 56 Fratelli visitatori; ingresso nel Tempio; Fratelli appartenenti a Comunioni Estere.
- Art. 57 Ordine ricevimento Fratelli visitatori.
- Art. 58 Mancanza diritto al voto Fratelli visitatori (fatte salve eccezioni ipotesi art. 8, 13, 19 e 12/bis Reg.; art.2 cancellazione pena).
- Art. 59 Interventi durante i Lavori ed ordine degli stessi.
- Art. 60 Richiami e correzioni interventi da parte del M.V. o dell'Oratore.
- Art. 61 Elevazione Camera di Mezzo per adozioni decisioni (eccezioni ipotesi art. 8, 13, 19 e 12/bis reg.; art.2 cancellazione pena).
- Art. 62 Deliberazione; emendamenti ed ordine di votazione.
- Art. 63 Modalità votazione (alzata di mano); parità.
- Art. 64 Designa sostituto M.V. Lavori di Gran Loggia.

- Art. 65 Sacco delle proposte tacite.
- Art. 66 Tornate di famiglia; partecipazioni Ispettori di Loggia.
- Art. 67 Commissioni di Loggia.
- Art. 68 Tornata di formazione ed esoterismo.
- Art. 69 Riunioni in grado di Compagno d'Arte e di Maestro; argomenti.
- Art. 70 Agape bianca rituale.
- Art. 71 Interventi parenti ed amici dei Fratelli ai Lavori rituali.

Sezione VIII - Oneri finanziari

Art. 72 - Al fine di frequentazione casa massonica, voto Gran Loggia e Collegio Circoscrizionale; termini versamento capitazioni; cancellazione Loggia morosità; reclamo Corte Centrale; ammissioni voto elezione Gran Maestro e Giunta.

Sezione IX - Funzionamento delle Logge e dei Triangoli

- Art. 73 Incontri tra più Logge; assenso Presidente Collegio Circoscrizionale; assenso Gran Maestro; preventivo benestare Gran Maestro e parere Giunta.
- Art. 74 Triangoli, costituzioni e compiti; durata.
- Art. 75 Comunicazioni Collegio Circoscrizionale e Gran Segreteria; Provvedimenti attinenti il pie' di lista; profani respinti; richieste ammissioni; modalità inoltro.

Sezione X - Fusione delle Logge

- Art. 76 Deliberazione ed adempimenti.
- Art. 77 Ratifica Giunta; delibera titolo distintivo; richiesta bolla di fondazione e autorizzazione elezioni cariche; invio sigilli e bolle fondazioni fuse.

Sezione XI - Le sanzioni

Art. 78 - Sanzioni; espulsione Fratelli in caso demolizione.

Sezione XII - Scioglimento, estinzione e demolizione della Loggia e

- Art. 79 Scioglimento (delibera; ricorso Fratelli dissenzienti; ratifica scioglimento).
- Art. 80 Estinzione per mancanza di numero minimo (sette).
- Art. 81 Consegna beni ed atti Loggia disciolta o estinta.

- Art. 82 Affiliazione Fratelli Loggia disciolta o estinta (requisiti, termine) Depennamento.
- Art. 83 Affiliazione Fratelli non espulsi Loggia demolita (requisiti, termine) Depennamento.

Sezione XIII - Il Consiglio dei Maestri Venerabili

Art. 84 - Composizione e funzione; delibere contributi straordinari.

Sezione XIV - Solennità Massoniche

Art. 85 - Celebrazione (iniziativa e organizzazione Collegi Circoscrizionali).

CAPO II - LA GRAN LOGGIA

Sezione I - Le convocazioni

- Art. 86 Decreto di convocazione termine (per insediamento G.M. e Giunta termine); ordine del giorno; invio relazioni e bilanci; inserimento punto o.d.g. Logge.
- Art. 86/bis Assemblea dei Maestri Venerabili; convocazione; costituzione deliberazioni.
- Art. 87 Convocazione Gran Loggia straordinaria; decreto con o.d.g.; convocazione iniziativa Logge.
- Art. 88 *Membri diritto della Gran Loggia; Visitatori d'Onore; Fratelli invitati.*
- Art. 89 Convocazione Commissione Verifica Ooteri; decisioni; comunicazione Logge non ammesse.
- Art. 90 Elenco Rappresentanti Logge ammesse; tessere.
- Art. 91- Reclamo Logge non ammesse; sanatoria e regolarizzazione; Commissione Verifica Poteri.
- Art. 92 Copritore Esterno Gran Loggia.
- Art. 93 Quorum singole votazioni.
- Art. 94 Tessera Membri di diritto, visitatori ed ospiti.

Sezione II - Lo svolgimento dei Lavori in Gran Loggia

Art. 95 - Ingresso nel tempio; Grandi Ufficiali assenti; apertura dei Lavori.

- Art. 96 Nomina scrutatori; approvazione verbale; introduzione Gran Maestro; preliminari; allocuzione.
- Art. 97 Discussione relazioni; votazione bilanci;
- Art. 98 *Obbligatorietà o.d.g.; interventi.*
- Art. 99 Rinvio trattazione argomento.
- Art.100 Votazioni.
- Art.101 Modalità votazioni.
- Art.102 Bene generale dell'Ordine.
- Art.103 Sacco della beneficenza.
- Art.104 Copertura del Tempio.
- Art.105 Ammaina bandiera.

Sezione III - Le elezioni

- Art. 106 Elezioni dei Grandi Architetti Revisori; Presidente.
- Art. 107 Elezioni Giudici Corte Centrale.

CAPO III LE ELEZIONI

- Sezione I Le elezioni del Gran Maestro e dei Membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia
- Art. 108 Decreto G.M. indizione elezione e di convocazione Gran Loggia.
- Art. 109 Elezioni C.E.N.; Decreto G.M. prima convocazione C.E.N. e di autorizzazione alla presentazione proposte candidature; deposito proposte termine; Costituzione Ufficio Elettorale Circoscrizionale; Sezioni elettorali.
- Art. 110 Proposte candidatura.
- Art. 111- Attività C.E.N., verifica condizioni eleggibilità candidati; declaratoria inammissibilità; esclusione Logge non in regola con il Tesoro; reclamo delle Logge escluse; procedura.
- Art. 112 Comunicazione nominativi candidati; schede elettorali, giorno votazioni.
- Art. 112/bis Ufficio Elettorale Circoscrizionale; Sezioni Elettorale; Rappresentante di lista; modalità votazione; trasmissione al Collegio; colpa massonica.
- Art. 113 Operazioni di scrutinio; invio verbale; colpa massonica.

Art. 114 - Cifra elettorale nazionale liste; operazioni ballottaggio.

Sezione II - L'insediamento

Art. 115 - L'insediamento.

CAPO IV - LA GIUNTA DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

- Sezione I Le convocazioni della Giunta del Grande Oriente d'Italia
- Art. 116 Convocazione sedute ordinarie; convocazione d'urgenza deliberazioni.
- Sezione II Svolgimento dei Lavori della Giunta del Grande Oriente d'Italia
- Art. 117 Verbale seduta ed approvazione dello stesso.
- Art. 118 Coordinamento azione Giunta.
- Art. 119 Il Grande Oratore.
- Art. 120 Il Gran Segretario.
- Art. 121 Il Gran Tesoriere.

CAPO V - IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

- Sezione I Le elezioni del Consiglio dell'Ordine
- Art. 122 Determinazione numero componenti.
- Art. 123 Numero componenti.
- Art. 124 Decreto indizione elezioni; Convocazione Loggia.
- Art. 125 Operazione di voto.
- Art. 126 Convocazione C.E.N.; spoglio e verifica requisiti.
- Art. 127 Decreto di costituzione e composizione del Consiglio.
- Sezione II Lo svolgimento dei Lavori del Consiglio dell'Ordine
- Art. 128 Elezioni: Dignitari, Rappresentanti nella Giunta, Membri Commissioni Permanenti e Commissione Patrimoniale.
- Art. 129 Convocazione in sessione ordinaria; convocazione sessione straordinaria.
- Art. 130 Relazione rappresentanti eletti nella Giunta.

- Art. 131- Nomina Commissione Verifica Poteri.
- Art. 132 Relazione annuale alla Gran Loggia su mancata esecuzione deliberazioni Gran Loggia senza giustificato motivo.
- Art. 133 Approvazione delibere; approvazioni verbali.

Sezione III - I Consiglieri dell'Ordine - Doveri - Decadenza

- Art. 134 Obbligo partecipazioni Collegi Circoscrizionali; relazioni.
- Art. 135 Decadenza; sostituzione.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI

- Art. 136 Composizione.
- Art. 137 Convocazione eletti e Promessa Solenne.
- Art. 138 Convocazione Collegio.
- Art. 139 Decadenza; sostituzione.

CAPO VII - IL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE

- Art. 140 Sede.
- Art. 141 Convocazione tornate ordinarie e straordinarie e su richiesta delle Logge.
- Art. 142 Membri di diritto.
- Art. 143 Verifica numero legale e discussione o.d.g..
- Art. 144 Interventi.
- Art. 145 Deliberazioni.
- Art. 146 Elezione cariche Collegio.
- Art. 147 Operazioni di voto.
- Art. 148 Verbali operazioni di voto.
- Art. 149 Rimborsi.

CAPO VIII - GLI ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI E CENTRALI

- Art. 150 Determinazione numero componenti.
- Art. 151- Assegnazione numero Ispettori.
- Art. 152 Modalità svolgimento operazioni di voto.
- Art. 153 Scrutinio dei voti; proclamazione eletti.
- Art. 154 Convocazione Ispettori eletti; fissazione criteri e calendario ispezioni; riunione ispettori.
- Art. 155 Copertura posto vacante; nomina o elezioni per aumento numero Logge.

- Art. 156 Diritto partecipazione riunioni Logge Circoscrizioni.
- Art. 157 Cumulabilità ispezioni straordinarie.
- Art. 158 Durata incarico scaduto il triennio; decadenza.
- Art. 159 Ispezione generale; tempi; relazione Grande Oratore; relazione Presidente e Oratore Collegio.
- Art. 160 Disposizioni straordinarie; Ispettori Tecnici.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico - Ispettori di Loggia in carica.

CAPO IX - LE COMMISSIONI

- Art. 161 Elezioni componenti.
- Art. 162 Presidenza.
- Art. 163 Convocazione prima riunione; nomina cariche.
- Art. 164 Preavviso convocazioni e modalità.
- Art. 165 Attività.
- Art. 166 Relazione alla Giunta del GOI del Vice Presidente.
- Art. 167 Decadenza componenti e sostituzione.
- Art. 168 Durata; autorizzazione proroga per lavoro in corso.

TITOLO III LA GIUSTIZIA MASSONICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 169 Tavole d'accusa: redazione, inoltro (Presidente Organo Giudicante, Presidente e Oratore Collegio, Grande Oratore e Maestri Venerabili); archiviazione (procedura); decisione.
- Art. 170 Comunicazione incolpato e Gran Segreteria; decreto apertura procedimento; acquisizione memorie ed atti; fissazione data dibattimento; nomina relatore; proscioglimento anticipato; udienza; questioni preliminari; dibattimento.
- Art. 171- Comunicazione al Gran Maestro e sopspensione incolpato ex art. 32-lett. m) Co.; comunicazione del rinvio a giudizio e dell'eventuale sospensione.
- Art. 172 Designazione altro tribunale in caso di incompatibilità o per motivi di opportunità.
- Art. 173 Contumacia: rinvio dibattimento.
- Art. 174 Comunicazione data e muogo dibattimento; trasmissione atti al Grande Oratore..
- Art. 175 Dibattimento e decisione.
- Art. 176 Comunicazioni dispositivo.
- Art. 177 Spese processuali; termine rimborso spese e sanzione per il mancato pagamento.
- Art. 178 Termini (inizio processo; massimo e deposito sentenza); sentenza; comunicazione della sentenza.
- Art. 179 Proroga e sostituzione giudici per l'ultimazione dei processi in corso.
- Art. 180 Esecutività provvedimenti adottati nel corso del processo ed impugnazione degli stessi.

CAPO II - LE IMPUGNAZIONI

- Art. 181 Termine; forma e modalità; reclamo per depennamento (art.17 u.c.).
- Art. 182 Procedimento: fissazione dibattimento; designazione relato-

re; rinnovazione prove acquisite in primo grado; deliberazione sentenza; dispositivo sentenza; comunicazioni; rinvio norme primo grado.

CAPO III - NORME COMUNI

- Art. 183 Modalità comunicazioni e notificazioni; data timbro spedizione.
- Art. 183/bis Costituzione Collegi Giudicanti.
- Art. 184 Presunzione recapito raccomandata incolpato.
- Art. 185 Validità degli atti.
- Art. 185/bis Termini fissazione dibattimento
- Art. 186 Comunicazione ordinanza sospensione ex art. 70 Co.
- Art. 187 Sospensione per provvedimenti restrittivi libertà personale autorità giudiziaria; termine sospensione; Tavola d'accusa Grande Oratore; sospensione processo massonico sino alla definizione del processo penale profano.

CAPO IV - IL TRIBUNALE CIRCOSCRIZIONALE

- Art. 188 Composizione; elezione; requisiti eleggibilità; modalità scrutinio.
- Art. 189 Convocazione Giudici eletti e Promessa Solenne; elezione Presidente e nomina Segretario.
- Art. 190 Sede.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico

CAPO V - LA CORTE CENTRALE

- Art. 191 Composizione ed elezioni.
- Art. 192 Convocazioni Giudici e Promessa Solenne; elezione Presidente Corte e nomina Segretario; formazione Sezioni ed elezione Presidente.
- Art. 193 Sede.

CAPO VI - LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO INNANZI ALLA CORTE CENTRALE

- Art. 194 Giudizi in primo grado ex art. 67 Co.; reclamo cancellazione Logge (art. 72 u.c.); impugnabilità.
- Art. 195 Giudizi di secondo grado.
- Art. 196 Impugnabilità sentenze Corte Centrale; composizione Corte Centrale in Sessione Plenaria.

CAPO VII - LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO INNANZI ALLA CORTE CENTRALE IN SESSIONE PLENARIA

Art. 197 - Modalità e svolgimento del processo al Gran Maestro.

CAPO VIII - LA SENTENZA DEFINITIVA - EFFETTO

- Art. 198 Effetti sentenza definitiva. Definizione.
- Art. 199 Comunicazione della sentenza divenuta definitiva.

CAPO IX - I GIUDICI - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 200 Non rieleggibilità.
- Art. 201 Ineleggibilità.
- Art. 202 Decadenza per intervenuta sentenza di condanna; elezioni per la sostituzione.
- Art. 203 Astensione dei giudici.

CAPO X - DEI POTERI DI INZIATIVA E DI IMPUGNATIVA

Art. 204 - Dell'Oratore di Loggia e dell'Oratore del Collegio Circoscrizionale.

CAPO XI - DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

- Art. 205 Astensione dei giudici.
- Art. 206 Dell'Oratore di Loggia e dell'Oratore del Collegio Circoscrizionale.
- Art. 207 Condizioni e presupposti.

CAPO XII - DELLA GRAZIA

- Art. 208 Inammissibilità.
- Art. 209 Presentazione istanza; richiesta del Gran Maestro.
- Art. 209/bis Costituzione delle Sezioni per i ricorsi elettorali.
- Art. 209/ter Ammissibilità ricorsi elettorali.
- Art. 209/quater Fissazioni udienza.

TITOLO IV LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

CAPO I - IL PATRIMONIO INTANGIBILE

Art. 210 - Conservazione ed amministrazione.

CAPO II - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

- Art. 211 Gestione; tenuta contabilità; organizzazione amministrativa e contabile; gestione fondo comune.
- Art. 212 Bilancio di previsione; storni tra capitoli dello stesso titolo; parere preventivo Consiglio dell'Ordine altri storni.
- Art. 213 Spese necessarie funzionamento; rimborsi.
- Art. 214 Esame Collegio Grandi Architetti Revisori.
- Art. 215 Rendiconto finanziario e stato patrimoniale.

INDICE ANALITICO ALFABETICO

Affiliazione

```
per trasferimento (art. 15 Reg.);
funzioni M.V. (art. 34 lett. a, Reg.);
precedenza ordine del giorno ( art. 54 Reg.);
da Loggia sciolta o estinta (art. 82 Reg.);
da Loggia demolita (art. 83 Reg.)
```

Allontanamento

ipotesi e periodo (art. 13 C.); procedura ed effetti (art. 24 Reg.)

Ammissione

```
- all'Iniziazione:
condizioni (art. 6 Co. ed Ant. Dov. III);
requisiti del profano (art. 1 Reg.);
presa in considerazione e comunicazione ( art. 3 Reg.);
tavole informative ( art. 4 Reg.);
informazioni fratelli comunione ( art. 5 Reg.);
convocazione, avviso e procedura di votazione ( da artt. 6 a 8 ter Reg.);
ripresentazione domanda respinta ( art. 9 Reg.);
promessa solenne ( 11 Reg.);
decadenza ( 12 Reg.);
regolarizzazione ( 12/bis Reg.) ;
- ai Lavori di Loggia (v. Loggia) ;
- ai Lavori della Gran Loggia ( v. Gran Loggia) ;
- ai Lavori del Collegio Circoscrizionale ( v. Collegio Circoscrizionale)
```

Ammonizione

```
sanzione nei confronti del Libero Muratore (art. 27 Reg.); nei confronti della Loggia (art. 78 Reg.)
```

Antichi Doveri

acquisizione della Comunione Massonica Italiana (art. 4 Co.); osservanza (art. 5 Co.)

Apprendista

grado del Libero Muratore, termini di permanenza nel grado, condizioni per il passaggio di grado (art. 10 Co.); deliberazione della Loggia sulla proposta di promozione (art. 13 Reg.); partecipazione ai lavori di Loggia (art. 55 Reg.)

Architetto Revisore

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 47 Reg.); incompatibilità (art. 38 Reg.)

Archivio di Loggia

```
consegna al nuovo Maestro Venerabile ( art. 32 Reg.);
consegna alla Giunta del GOI (art. 81 Reg.);
composizione ( art. 37 lett. a, Reg; art. 12 Reg. fascicoli personali)
```

Assemblea Maestri Venerabili

```
costituzione – delega compiti (art. 28/bis Co.);
convocazione – costituzione deliberazione (art. 86/bis Reg.)
```

Assenza

```
- dai Lavori di Loggia:
ipotesi e periodo, declaratoria di decadenza (art. 12 Co.);
annotazione (art. 55 Reg.);
controllo assiduità frequenza Lavori (art. 35 Reg.);
giustificazione (art. 21 Reg.);
dispensa (art. 22 Reg.);
deliberazione e effetti del provvedimento (art. 24 Reg.);
vedi "Depennamento"
- del Maestro Venerabile:
cerimonia iniziazione, affiliazione, riammissione, e regolarizzazione
(art. 34 lett. a, Reg.);
- dai lavori di Loggia: (art. 34 lett. b, Reg.);
necessità presenza altre Luci (art. 50 Reg.);
- dell'Oratore:
sostituzione (art. 36, ultimo comma, Reg.);
- del Segretario di Loggia:
sostituzione (art. 37 Reg., ultimo comma);
- dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia:
sostituzione (art. 34 lett. F, Reg.)
```

Assonnamento

v. "Sonno"

Ballottaggio

per le elezioni del Gran Maestro e dei Membri effettivi di Giunta (artt. 108 e 114 Reg.)

Bandiera nazionale ed europea

```
in Loggia:
fregio della Loggia (art. 17 Co.);
custodia, portastendardo (art. 42 Reg.);
in Gran Loggia:
onori (art. 96 Reg.);
ammaina bandiera (105 Reg.);
```

Beneficenza

vedi "Obolo" o "Sacco"

Bilanci

```
predisposizione (art. 38 lett. g, Co.; 121 Reg.); invio alle Logge ed ai membri di diritto ( art. 86 Reg.); controllo (art. 46 lett. c, Co.; art.214 Reg.); esame ed approvazione nell'Assemblea dei Maestri Venerabili (art. 28/bis Co.); preventivo: struttura (art. 212 Reg.); storni; tra diversi titoli autorizzazione Consiglio dell'Ordine ( art. 212 Reg.); mancata previsione; spese autorizzazione del Consiglio dell'Ordine (art. 42 lett. c. Co.); spese funzionamento G.O.I e rimborsi (art. 215 Reg.); chiusura esercizio finanziario (art. 75 Co.); v. anche Patrimonio
```

Bolla di fondazione

```
in caso di fondazione di Loggia:
rilascio dal Gran Maestro (art. 17 Co.);
richiesta ottenimento (art.29 Reg.);
in caso di fusione di Logge:
procedura rilascio e restituzione bolle Logge fuse (art. 77 Reg.);
in caso di scioglimento o estinzione di Loggia:
```

```
obbligo riconsegna (art. 81 Reg.);
- della tenuta:
presa in consegna ( art. 32 Reg.);
- verifica Ispettori Circoscrizionali (art. 57 lett. a, Co.)
```

Bollettino del Collegio Circoscrizionale

comunicazione presa in considerazioni profani (art. 3 Reg.); data votazione (art. 8 Reg.) e data eventuali ripetizioni (art. 8 ter Reg.); riammissione a seguito cancellazione pena (art. 2 – Delibera 7.4.2000 G.L. Rimini);

variazione anagrafiche (art. 51 lett. 1, Co.);

Calendario Lavori di Loggia

predisposizione (art. 51 Reg.)

Cancellazione

- delle Logge:
presupposti e condizioni (art. 23 Co.);
procedura e provvedimento (art. 38 lett. p, Co. e 72 Reg.);
- reclamo avverso il provvedimento (art. 67 Co. e 194 Reg.);
- della pena:
condizioni (art. 1 della Delibera della Gran Loggia di Rimini 2000);

procedura (art. 2 Delibera della Gran Loggia di Rimini 2000)

Capacità Elettorale attiva

grado di Maestro (art. 11 Co.)

Capitazioni

```
scopo e ammontare (artt. 19, 38, lett h, e 73 Co.); dovuta dai Fratelli (art.23 e 38 lett. B, Reg.); riscossione (art. 38 Reg.); dispensa (art. 38 lett. z, Co. e art, 23 Reg.); dovute dalle Logge (artt. 72, 89, 121 e 153 Reg.); morosità del Libero Muratore (art. 12 Co.); morosità della Loggia (art. 23 Co.)
```

Casa Massonica

```
competenza gestione (art. 84 Reg.); frequentazione; versamento tutte capitazioni dovute (art. 72 Reg.);
```

Casa Massonica capoluogo - sede Collegio Circoscrizionale (art. 140 Reg.); Casa Massonica capoluogo - sede Tribunale Circoscrizionale (art. 190 Reg.)

Censura semplice, solenne

sanzione nei confronti del Libero Muratore, effetti (art. 27 Reg.); sanzione nei confronti della Loggia (art. 78 Reg.)

Collegio Circoscrizionale

```
ripartizione del territorio italiano (art.47 Co.);
elezioni (art. 146 Reg.)
nozione (art. 48 Co.);
convocazione (art. 141 Reg.);
composizione e membri di diritto (art.49 Co.; artt. 34 lett. d, 142 e 144 Reg.);
metodi (art. 50 Co.);
competenze (art. 51 Co., artt. 202, 208 Reg.);
organi (art. 52 Co.);
funzione del Presidente (art. 52, 53 e 67 Co.; artt. 19, 25, 29, 32, 57, 73,75,
79, 80, 88, 89, 91, 141, 143, 146, 148, 153, 154, 155, 156, 159, 169, 171, 174,
176, 189, 191, Reg.);
sede del Collegio Circoscrizionale (art. 140 Reg.);
membri di diritto e partecipanti (art. 142 Reg.);
fusione di Logge (art. 75 e 77 Reg.);
- pareri:
cancellazione Loggia morosa (art. 72 Reg.);
fondazione di una Loggia (art. 28 Reg.);
domanda di grazia (art. 208 Reg.);
- modalità lavori:
numero legale e nomina scrutatori (art. 143 Reg.);
interventi e abbandono (art. 144 Reg.);
adozioni deliberazioni (art. 50 Co. e 145 Reg.);
diritto di voto delle Logge (artt. 72 e 78 Reg.);
- elezioni:
Presidente, Vice-Presidente, Oratore (art. 146 Reg.);
modalità (art. 147 e 148 Reg.);
componente Commissione Elettorale Nazionale (artt. 51 lett. n, Co. e 109 Reg.);
componente Giudice Corte Centrale (artt. 51 lett. h, Co. e 191 Reg.);
Revisore Conti Circoscrizione (art. 51 lett. p Co.);
capitazioni (art. 51 lett. m, Co.);
rimborsi (art. 149 Reg.);
Consiglio dei Presidenti (art. 53 Co.)
```

```
Collegio dei Grandi Architetti Revisori
```

```
Nozione (art. 43 Co.); struttura, eleggibilità, elezioni, incompatibilità, durata (artt. 28 lett. f, 44 Co. e 106 e 136 Reg.); metodi (art. 45 Co); competenze (art. 46 Co.); Presidente – componente Giunta GOI (art. 34 Cost.); Numero dei componenti (art. 136 Reg.); loro decadenza e surroga (art. 139 Reg.); convocazione (art. 138 Reg.); esame rendiconto finanziario e stato patrimoniale (art. 214 Reg.); Relazione (artt. 28/bis Cost.)
```

Colpa massonica

```
del Libero Muratore: definizione e contenuto, presunzione di innocenza (art.15 Co.);
della Loggia: estensione ai Fratelli (art. 24 Co.)
```

Commissioni

```
nozione (art. 58 Co.);
struttura (art. 59 Co.);
metodi (art. 60 Co.);
elencazione delle commissioni permanenti e rispettive competenze (art. 61 Co.);
elezione dei componenti (art. 42 lett. g, 51 lett. n, Co. e 161 Reg.);
presidenza ( art. 162 Reg.);
convocazione, nomina cariche (artt. 163 e 164 Reg.);
pareri (art. 165 Reg.);
decadenza componenti e surroga (artt. 167 e 168 Reg.)
```

Commissione Patrimoniale

```
composizione e funzioni (art. 210 Reg.); elezione dei componenti (art. 42 lett. f, Co.)
```

Commissione Verifica Poteri

convocazione e funzioni (artt 89, 91 e 93 Reg,);

Comunione Massonica Italiana

```
identità indipendenza e sovranità, suo nome storico (art. 2 Co.); principi e finalità (art 4 Co.);
```

```
metodi (art. 5 Co.);
sua suprema autorità (art.25 Co.);
```

Comunioni Massoniche Estere

requisiti per lo scambio dei garanti d'amicizia e principi fondamentali per il riconoscimento (art. 2 Co.);

riconoscimento (artt 28 lett. i; 38 lett. c, Co.;)

Compagno d'Arte

grado del Libero Muratore, termini di permanenza nel grado, condizioni per il passaggio di grado (art. 10 Co.):

deliberazione della Loggia sulla proposta di promozione (art. 13 Reg.); partecipazione ai Lavori di Loggia (art. 55 Reg.)

Comportamento

```
consono alla sacralità del Tempio (art. 20 Reg.);
da buoni e leali cittadini (art 9 Co.);
massonico dei Fratelli in Loggia e nella vita profana (art. 34 lett. g. Reg.)
```

Congedo

diritto dei Liberi Muratori di essere dispensati dalla frequentazione (art. 8 Co.);

ipotesi, durata, obblighi finanziari (art. 22 Reg.)

Consiglio dei Maestri Venerabili

composizione e funzioni (art. 84 Reg.)

Consiglio delle Luci

```
composizione e funzioni (art. 22 Co. e art. 48 Reg.); allontanamento (art. 24 Reg.);
```

Consiglio dell'Ordine

```
nozione (art. 39 Co.); struttura (art. 40 Co.); metodi (art. 41 Co.); competenze (art. 42 Co.); elezione (artt. 122 e 127 Reg.); svolgimento dei Lavori (artt. 128 - 133 Reg.); doveri dei Consiglieri (art. 134 Reg.); decadenza (art. 135 Reg.)
```

Consiglio di disciplina

procedura depennamento (art 17 Reg.) v. Consiglio delle Luci

Contributi

richiesti agli iniziandi (art. 57 lett. i, Co.); straordinari decisi dalla Giunta del G.O.I. (artt. 38, let h e 73 Co.); dal Consiglio dei Maestri Venerabili (art. 84 Reg.); dalla Loggia (art. 19 Co.); riscossione da parte del Tesoriere (art. 38, let, b, Reg.)

Controversie fra Liberi Muratori

componimento amichevole (art. 14 Co.); obbligo informazione Maestro Venerabile (art. 14 Co.); v. Giurì d'Onore

Convegni

proposti dalla Loggia tramite il Collegio Circoscrizionale (art. 73 Reg.); proposti dal Collegio Circoscrizionale (art. 51, let c, Co.); a carattere nazionale di competenza della Giunta del G.O.I. (art. 38, let e, Co.)

Convocazione

```
degli Ispettori Circoscrizionali (art. 154 Reg.);
della C.E.N. (artt. 109, 113 e 126 Reg.);
della Corte Centrale (artt. 192 e 194 Reg.);
della Giunta del G.O.I. (artt. 32 lett. c, 37 Co. e 116 Reg.);
del Collegio Circoscrizionale (artt. 141 e 146 Reg.);
dei Giudici eletti (art. 189 Reg.);
del Consiglio dell'Ordine (artt. 31, 32 lett. d, Co. e 129 Reg.);
del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (artt. 137 e 138 Reg.);
del Collegio giudicante (artt. 170, 182 Reg.);
del Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circ. (art. 32, let f, Co.);
della Loggia (artt. 8, 29, 37 lett. d, 51, 52, 69, 76, 77, 84, 124 e 152 Reg.);
della Gran Loggia (artt. 86, 87 Reg.);
dell'Assemblea dei Maestri Venerabili (art. 86/bis Reg.)
```

Copritore esterno

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 46 Reg.)

Copritore Interno

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 45 Reg.)

Corpi massonici rituali

```
requisiti (art. 3 Co.);
instaurazione di rapporti con l'Ordine Massonico (art. 28 lett. 1, Co.);
protocolli d'intesa (art. 38 lett. d, Co.);
partecipazione Gran Loggia (art. 88 Reg.)
```

Corte Centrale

```
organo giurisdizionale (art. 64 Co.);
competenze (art. 67 Co.);
decisione sui reclami (art. 67 Co.);
membri di diritto della Gran Loggia (art. 88 Reg.);
numero dei Giudici della C.C. (art. 191 Reg.);
condizioni di eleggibilità (art. 191 Reg.);
- elezione:
in Collegio Circoscrizionale (artt. 51, let h, Co e 191 Reg.);
in Gran Loggia (artt. 28 lett. i Co., 107 e 191 Reg.);
convocazione (art. 192 Reg.);
promessa solenne (art. 192 Reg.);
elezione Presidente e formazione delle sezioni (art. 192 Reg.);
elezione del Segretario Centrale (art. 192 Reg.);
sede presso Grande Oriente d'Italia (art. 193 Reg.);
- svolgimento del processo:
competenza a giudicare in primo grado (artt. 67 Co. e 194 Reg.);
in giudizio di secondo grado (artt. 67 Co. e 195 Reg.);
impugnabilità delle sentenze (art. 196 Reg.);
revisione del processo (artt. 205, 206 e 207 Reg.);
- in sessione plenaria: organo giurisdizionale (art. 64 Co.);
competenze (artt. 68 Co. e 196 Reg.);
svolgimento del processo in Sessione Plenaria (art. 197 Reg.);
numero (art. 196 Reg.);
sentenza definitiva (artt. 198 e 199 Reg.)
```

Costituzione dell'Ordine

```
abrogazione, modifiche e interpretazione autentica di competenza della Gran Loggia (art. 28 lett. a, Co.);
Quorum per modifiche e abrogazione (art. 27 Co.)
```

esecuzione delle norme della Costituzione e del Regolamento (art. 38 lett. a, Co.);

l'inosservanza è colpa massonica (artt. 15 e 24 Co.)

la Loggia è depositaria della tradizione nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine (art. 16 Co.) e lavora secondo Costituzione e Regolamento (art. 50 Reg.)

il Regolamento di Loggia e di tutti gli altri Organismi del G.O.I. non può essere in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine (artt. 18 Co. e 50 Reg.)

Delegato

di comunioni estere in Gran Loggia (art. 88 Reg.);

del Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revisori nelle sedute di Giunta (art. 34 Co.);

di due membri del Consiglio dell'Ordine nelle sedute di Giunta (art. 88 Reg.) del Presidente del Collegio Circ. nell'insediamento dei dignitari di Loggia (artt. 29 e 32 Reg.)

Demolizione della Loggia

da parte del Gran Maestro (art. 32, let n, Co.: condizioni (art. 78 Reg.) i Fratelli non colpevoli possono chiedere al Collegio Circoscrizionale: l'affiliazione ad latra Loggia (art. 83 Reg.);

ammissione ad altra Loggia (art. 9 Reg.);

la Giunta del G.O.I. concede l'exeat ai Fratelli di Loggia disciolte, estinte o demolite (artt. 38 lett. s, Co. e 15 Reg.);

sanzione nei confronti della Loggia (art. 78 Reg.);

Depennamento dal piè di lista

```
condizioni: per assenza e morosità (art.12 Co.) procedura (art. 17 e 48 Reg.); comunicazioni (art. 75 Reg.); effetti (art. 18 Reg.); doveri Fratello depennato (art. 9 Co.); v. "Riammissione"
```

Diaconi

Ufficiali di Loggia, incarichi (art. 41 Reg.)

Diffida

allontanamento dai Lavori di Loggia (art. 24 Reg.); Fratelli morosi e assenteisti (art. 17 Reg.); Logge morose ed inattive (art. 72 Reg.)

Dignitari

di Loggia: cariche elettive (art. 17 Co.); eleggibilità, durata, elencazione (art. 21 Co.); elezioni (artt. 30 - 33 Reg.); funzioni (artt. 35 - 38 Reg.) del Consiglio dell'Ordine: elezione (artt. 41 Co. e 128 Reg.) della Gran Loggia: vedi "Grandi Dignitari"

Diritti massonici del Libero Muratore

elencazione, contenuti (art. 8 Co.); pienezza di diritti (art. 11 Co.); perdita dei diritti (artt. 8 Co., 135, 139 e 158 Reg.); nessun diritto sul patrimonio del G.O.I. e della Loggia (art. 8 Co.)

Dispensa

dagli oneri finanziari (artt. 38, let z, Co. e 23 Reg.); dai Lavori di Loggia (artt. 38 Co. e 22 Reg.)

Doveri massonici del Libero Muratore

elencazione (art. 9 Co.); oneri finanziari (art. 23 Co.)

Eleggibilità

Consigliere dell'Ordine (art. 40 Co.);
Dignitari di Loggia (artt. 21 Co. e 30 Reg.);
Giudice della Corte Centrale (art. 191 Reg.);
Giudici del Tribunale Circ. (art. 188 Reg.);
Gran Maestro (artt. 30 Co. e 111 Reg.);
Grandi Architetti Revisori (art. 44 Co.);
Ispettori Circoscrizionali (art. 55 Co.);
Maestro Venerabile (art. 20 Co.);
Membri effettivi di Giunta (artt. 35 Co. e 111 Reg.);

Oratore del Collegio Circoscrizionale (art. 52 Co.); Presidente del Collegio Circoscrizionale (art. 52 Co.); Vice Presidente del Collegio Circoscrizionale (art. 52 Co.)

Elemosiniere

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 44 Reg.)

Elezioni

del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia (artt. 19 Co. e 30 - 33 Reg.)

del Gran Maestro (artt. 30 Co. e 108 - 114 Reg.)

dei Membri effettivi di Giunta (artt. 35 Co. e 108 - 114 Reg.)

dei Grandi Architetti Revisori (artt. 44 Co. e 106 e 136 Reg.)

dei Consiglieri dell'Ordine (artt. 40 Co. e 122 - 127 Reg.)

del Collegio Circoscrizionale (art. 146 Reg.)

dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale (art. 188 Reg.)

dei Giudici della Corte Centrale (artt. 28 lett. g, e 51 lett. h, Co. e 191 Reg.)

Ricorsi in materia elettorale (artt. 209/bis, 209ter e 209quater)

Esclusione

dalla Gran Loggia (art. 89 Reg.); opposizione al provvedimento (art. 91 Reg.) dalla partecipazione ai Lavori (art. 27 Reg.)

Esercizio finanziario

gestione, inizio e chiusura (art. 75 Co.) v. "Bilanci"

Esperto

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 39 Reg.)

Espulsione dall'Ordine

sanzioni nei confronti del Libero Muratore (art. 27 Reg.); perdita delle prerogative di Libero Muratore (art. 7 Co.); perdita dei diritti massonici (art. 8 Co.); Fratelli punibili (art. 27 lett. d, Reg.) in caso di demolizione della Loggia (art. 78 Reg.); di revisione del processo (artt. 205, 206 e 207 Reg.); ritiro della tessera, delle carte ed oggetti della Comunione (art. 34, let n, Reg.)

Estinzione della Loggia

```
ipotesi (art. 80 Reg.);
effetti (artt. 81 e 82 Reg.)
```

Exeat

trasferimento dalla Loggia di appartenenza (art. 8 Co. e 15 Reg.)

Facoltà

```
di ammettere ai lavori di Loggia (art.56 Reg.);
di non frequentare i lavori di Loggia (art. 22 Reg.);
di prendere la parola (art. 55 Reg.);
elettorale (art. 11 Co.)
```

Fascicolo

```
del giudizio (art. 195 Reg.);
personale (artt. 12, 15 e 29 Reg.)
```

Fedeltà

```
alla Costituzione e al Regolamento dell'Ordine (art. 9 Co.);
alla tradizione (art. 9 Co.);
al Maestro Venerabile e ai Dignitari di Loggia (art. 32 Reg.)
```

Fondazione di una Loggia

```
presupposti (art.17 Co.);
procedura (artt. 28 e 29 Reg.)
```

Fondo comune

```
del Grande Oriente d'Italia: formazione (art. 73 Co.); gestione (art. 75 Co.); modalità della gestione (art. 213 Reg.)
```

Frequenza

```
alle Tornate di Loggia:
compito degli Ispettori Circoscrizionali (artt.57 lett. d, Co. e 159 Reg.);
dispensa per età (artt. 22 e 75 Reg.);
Libero Muratore allontanato, in sonno o depennato (art. 18 e 24 Reg.);
Diffida del Consiglio delle Luci (art. 17 Reg.)
```

Fusione

delle Logge, procedure (artt. 76 - 77 Reg.)

G.A.D.U.

simbolo iniziatico della Comunione Massonica Italiana (art. 2 Co.)

Garanti d'Amicizia

```
scambio con le Comunioni Massoniche Estere (art. 2 Co.);
nomina del Gran Maestro (art. 32 lett. e, Co.);
partecipazione ai Lavori di Loggia (art. 56 Reg.)
membri di diritto:
della Gran Loggia (art. 88 Reg.);
dei Collegi Circoscrizionali (art. 142 Reg.)
```

Gestione Patrimoniale e Finanziaria

```
il fondo comune (art. 73 Co.);
il patrimonio intangibile del G.O.I. (art. 74 Co.);
la gestione del fondo comune (art. 75 Co.)
modalità di gestione (artt. 210 - 215 Reg.)
v. "Collegio dei Grandi Architetti Revisori"
```

Giudici

```
della Corte Centrale: elezione (art. 28 lett. g, e 51 lett. h, Co. e 191 Reg.); mansioni e compiti (v. Corte Centrale) del Tribunale Circoscrizionale: composizione, elezione, eleggibilità, modalità scrutinio (artt. 188, 189 e 201 Reg.);
```

Giunta del Grande Oriente d'Italia

```
nozione (art. 33 Co.);
struttura (art. 34 Co.);
eleggibilità dei membri (art. 35 Co.);
sostituibilità (art.36. Co.);
metodi (art. 37 Co.);
competenze (art. 38 Co.);
elezioni (artt. 108 - 114 Reg.);
insediamento (art. 115 Reg.)
```

Giurì d'Onore

```
controversie fra i Liberi Muratori: risoluzione (art. 14 Co.);
competenze (art. 65 Co.);
nomina degli arbitri e procedura (art. 25 Reg.);
procedimento, decisione, termine, determinazione e irrogazione sansione (art. 26 Reg.)
```

Giustificazione

```
dell'assenza ai Lavori di Loggia (artt. 12 Co., 21 e 55 Reg.); effetti (art. 17 Reg.) del voto contrario all'ammissione del profano (art. 8 ter Reg.); dell'assenza del profano al Rito di Iniziazione (art. 12 Reg.); dell'assenza di giustificato motivo a deliberazioni in Gran Loggia (art. 132 Reg.)
```

Giustizia Massonica

```
principi e finalità (artt. 62 e 63 Co.);
organi giurisdizionali (art. 64 Co.);
il processo massonico (artt. 69 - 72 Co.);
la procedura (artt. 169 - 187 Reg.);
impugnazioni (artt. 181 e 182 Reg.);
norme comuni (artt. 183, 183/bis e 187 Reg.)
```

Gradi

distinzione, condizioni per il passaggio dall'uno all'altro, abbreviazione dei termini, domanda della Loggia al Gran Maestro (artt. 10 e 32 lett. h, Co.) vedi "Apprendista", "Compagno d'Arte", "Maestro"

Grande Oratore

```
aggiunti: nomina (art. 34 Co.);
competenze (art. 119 Reg.);
funzioni (art. 34 Co.)
v. "Grandi Dignitari"
```

Grande Oriente d'Italia

nome storico della Comunione massonica Italiana; fonte legittima dell'autorità massonica nel territorio italiano; ripartizione in circoscrizioni; rapporti con la società civile; natura giuridica (art. 2 Co.)

Grandi Architetti Revisori

v. "Collegio Grandi Architetti Revisori"

Grandi Dignitari di Gran Loggia

```
membri della Giunta (art. 34 Co.);
eleggibilità (art. 35 Co.);
sostituibilità (art. 36 Co.)
```

```
elezioni (artt. 108 - 114 Reg.); insediamento (art. 115 Reg.)
```

Grandi Maestri Aggiunti

competenza (art. 108 Reg.) vedi "Grandi Dignitari"

Grandi Maestri Onorari

```
nomina della Gran Loggia (art. 28 lett. m, Co.);
su proposta del Consiglio dell'Ordine (art. 42 lett. m, Co.);
membri di diritto:
della Gran Loggia (art.88 Reg.);
dei Collegi Circoscrizionali (art. 142 Reg.)
```

Gran Cerimoniere

Grande Ufficiale di Gran Loggia: nomina (art. 31 Co.); funzioni (artt. 90, 93 e 96 Reg.)

Gran Loggia

```
nozione (art. 25 Co.);
struttura (art. 26 Co.);
metodo di lavoro (art. 27 Co.);
competenze (art. 28 e 36 Co.)
convocazione, svolgimento (artt. 86 - 105 Reg.)
```

Gran Maestro

```
funzioni (art. 29 Co.);
eleggibilità, durata dell'incarico (art. 30 Co.);
attribuzioni (art. 31 Co.);
competenze (art. 32 Co.)
elezione (artt. 108 - 114 Reg.);
insediamento (art. 115 Reg.)
```

Gran Segretario

```
nomina del Gran Maestro (art. 31 Co.);
aggiunti: nomina (art. 34 Co.);
sua sostituzione (art. 36 Co.);
competenze (art. 120 Reg.)
funzioni (art. 34 Co.)
```

```
Gran Tesoriere
```

```
aggiunti: nomina (art. 34 Co.);
competenze (artt. 121, 210 - 215 Reg.)
funzioni (art. 34 Co.)
v. "Grandi Dignitari"
```

Grazia

```
competenze del Gran Maestro (art. 32 lett. o, Co.); procedimento (artt. 208 e 209 Reg.)
```

Impedimento

```
dei Consigliere dell'Ordine (art. 135 Reg.);
dei Giudici (art. 179 Reg.);
dei Grandi Architetti Revisori (art. 139 Reg.)
del Gran Maestro: per breve tempo sostituito da uno degli Aggiunti (artt. 31
Co., 108 e 116 Reg.);
per molto tempo o passaggio all'Oriente Eterno (art. 42 lett. d, Co.);
del Maestro Venerabile:
nel Tribunale di Loggia (art. 187 Reg.);
in Gran Loggia (artt. 34 lett. c, e 64 Reg.);
nel Collegio Circ. (art. 34, let d, Reg.);
in giudizio (art. 71 Co.);
impedimento prolungato (art. 33 Reg.);
del Presidente della Corte Centrale in sessione plenaria (art. 196 Reg.);
di un Dignitario di Loggia (art. 33 Reg.);
di un Libero Muratore (art. 22 Reg.);
di un Membro effettivo della Giunta del G.O.I. (art. 36 Co.)
```

Impugnazioni

```
- contro il provvedimento:
di depennamento (artt. 17 e 181 Reg.);
di cancellazione di una Loggia (artt. 72 e 194 Reg.);
durante il procedimento (art. 180 Reg.)
- contro le sentenze:
dei Tribunali Circoscrizionali (artt. 66 Co. e 189 Reg.);
dalle sezioni della C.C. in primo grado (art. 67 Co.);
dalle sezioni della C. C. in grado d'appello (art. 68 Co. art. 198 Reg)
potere d'impugnativa:
Libero Muratore (art. 181 Reg.);
```

```
Oratore di:
Loggia (art. 204 Reg.);
del Col. Circ. (art. 204 Reg.);
del Grande Oratore (art. 119 Reg.)
```

Inammissibilità

- dell'impugnazione delle sentenze: in materia di legittimità (art. 196 Reg.); in merito al reclamo di Loggia cancellata (art. 194 Reg.); del Tribunale Circoscrizionale in merito al reclamo di Fratello depennato (art. 181 Reg.) dell'astensione nella votazione di ammissione di un profano (art. 8 Reg.); della domanda di revisione del processo (art. 206 Reg.); della proposta di candidatura per l'elezione del Gran Maestro e dei Membri della Giunta del G.O.I. non ammessa dagli artt. 30 e 35 Co. (art. 111 Reg.); della sanatoria delle Logge non in regola con il Tesoro (art. 111 Reg.)

Incompatibilità

della carica di:
Consigliere dell'Ordine (artt. 40 Co. e 135 Reg.);
Grande Architetto Revisore (artt. 44 Co. e 139 Reg.);
Ispettore Circoscrizionale (art. 55 Co.);
Maestro Venerabile (art. 20 Co.);
Tesoriere (art. 38 Reg.);
nel processo massonico (art. 172 Reg.)

Iniziazione

unica procedura di accettazione nella Comunione Massonica Italiana (art. 6 Co.); condizioni per l'ammissione all'Ordine, votazione, rito dell'iniziazione (artt. 1 - 12 Reg.)

Insediamento

```
del Maestro Venerabile e dei Dignitari (art. 32 Reg.);
Nulla Osta (artt. 31 e 32 Reg.);
termine (art. 49 Reg.)
del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari (artt. 28 lett. e, Co. e 115 Reg.)
```

Interdizione dalle Cariche Massoniche

sanzione accessoria della censura (art. 27 Reg.)

Interventi

```
in Loggia (artt. 55, 59 e 60 Reg.);
in Collegio Circoscrizionale (art. 144 Reg.);
in Gran Loggia (art. 98 Reg.)
```

Ispettori di Circoscrizione

```
nozione (art. 54 Co.);
struttura (art. 55 Co.);
metodi (art. 56 Co.);
competenze (art. 57 Co.);
in caso di colpe e competente la C.C. (art. 67 Co.)
elezioni, svolgimento dell'incarico (artt. 150 - 159 Reg.)
Ispettori tecnici e ispezioni straordinarie (art. 160 Reg.)
```

Labaro

```
del Grande Oriente d'Italia (art. 2 Co.);
della Loggia (art. 17 Co.)
```

Liberi Muratori

```
prerogative (art. 7 Co.)
diritti (art. 8 Co.)
doveri (art. 9 Co.)
gradi (art. 10 Co.)
capacità elettorali (art.11 Co.)
decadenza (art. 12 Co.)
allontanamento (art. 13 Co.)
controversie (art. 14 Co.)
soggezione alla Giustizia Massonica (art. 15 Co.)
```

Libro d'oro dell'Ordine

```
tenuta (art. 38 Co.)
```

Liste bloccate

```
condizioni (art. 35 Co.)
elezione (artt. 108 – 114 Reg.)
```

Loggia

```
nozione (art. 16 Co.);
struttura (art. 17 Co.);
```

```
metodi di lavoro (art. 18 Co.);
autonomia e competenze (art 16 e 19 Co.);
Maestro Venerabile (art. 20 Co.);
Dignitari e Ufficiali (art. 21 Co.);
cancellazione (art. 23 Co);
colpe e sanzioni (art. 24 Co.);
fondazione: procedura (artt. 28 - 29 Reg.);
elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari (artt. 30 - 33 Reg.)
ordine dei Lavori (artt. 49 - 71 Reg.);
oneri finanziari (art. 72 Reg.);
funzionamento (artt. 73 - 75 Reg.);
fusione con altra: procedura (artt. 76 - 77 Reg.);
cambiamento titolo distintivo e trasferimento sede (art. 72/bis Reg)
sanzioni: elencazione, effetti (art. 78 Reg.);
scioglimento, estinzione e demolizione (artt. 79 - 83 Reg.);
```

Luogo

```
di convocazione:
della Gran Loggia (art. 86 Reg.);
della Giunta del G.O.I. (art 116 Reg.);
del processo massonico (artt. 174 e 182 Reg.)
di riunione:
della Loggia (artt. 17 Co. e 20 Reg.);
accertamento degli Ispettori Circoscrizionali (art. 57 lett. f, Co.)
```

Maestro

grado del Libero Muratore, condizioni per l'elevazione nel grado, (art. 10 Co.); pienezza dei diritti massonici, facoltà elettorali (art. 11 Co.) deliberazione della Loggia sulla proposta di promozione (art.13 Reg.); partecipazione ai Lavori di Loggia (art. 55 Reg.)

Maestro delle Cerimonie

Ufficiale di Loggia, incarico (art.40 Reg.)

Maestro Venerabile

```
eleggibilità, compatibilità con altre cariche (art. 20 Co.);
componente della Gran Loggia (art. 26 Co.);
del Collegio Circoscrizionale (art. 49 Co.)
attribuzione (art. 34 Reg.)
```

Massoneria Universale

essenza e finalità (art. 1 Co.)

Membri di Diritto

della Gran Loggia (art. 26 Co.; art 88 Reg.); del Collegio Circoscrizionale (art. 49 Co.; art. 142 Reg.)

Modifiche della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine

competenze (art. 28 lett. a Co.); maggioranze necessarie (art. 27 Co.)

Morosità

periodo (art. 12 Co.) deliberazione ed effetti del provvedimento (artt. 17, 19, 38 lett. c, e 48 Reg.) della Loggia (artt. 23 Co. e 72 Reg.) v. "Depennamento ed esclusione"

Nulla Osta

concessi dal Gran Maestro art. 32 lett. g, Co. per: abbreviazione di termine (artt. 10 e 32, let p, Co.); ammissione di un profano (artt. 3, 4 e 8 bis Reg.); fondazione di una Loggia (artt. 28 e 29 Reg.); insediamento cariche di Loggia (art. 14 Reg.); passaggi di grado (art. 13 Reg.); riammissione (art. 19 Reg. e Delibera Gran Loggia di Rimini 2000) concesso dalla Commissione Verifica Poteri per i Lavori in Gran Loggia (art. 91 Reg.)

Nullità

del processo massonico (artt. 69 e 72 Co.) delle votazioni per l'ammissione di un profano (artt. 8, 8/bis e 8/ter Reg.)

Obolo

in Loggia (artt. 21, 22, 35, 44 e 55 Reg.) in Gran Loggia (art. 103 Reg.)

Oneri finanziari

per l'ammissione (art. 1 Reg.) dispensa (art. 38 lett. z, Co.)

nel processo massonico (art. 177 Reg.)

Onorari (Fratelli)

condizioni per l'iscrizione in una Loggia della comunione Italiana (art. 14 Reg.)

Oratore

dignitario di Loggia (art. 21 Co.) elezione (artt. 30 - 33 Reg.); funzioni (art. 36 Reg.)

Ordine del giorno

dei Lavori: di Loggia (artt. 6, 7, 51, 54 e 62 Reg.); del Collegio Circoscrizionale (artt. 141 e 143 Reg.); della Gran Loggia (artt. 38, let t, Co., 86, 87 e 98 Reg.); dell'Assemblea dei Maestri Venerabili (86/bis Reg)

Ospedaliere

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 43 Reg.)

Pagamenti

dei Fratelli di Loggia (artt. 23 e 35Reg.) delle Logge (artt. 23 e 38, let c, Reg.) v. "morosità"

Parere

del Collegio Circoscrizionale (artt. 28 e 29 Reg.) della Commissione Costituzione (art. 165 Reg.) del Consiglio dell'Ordine (artt. 38, let h, 42, lett a e b, e212 Reg.) della Giunta del G.O.I. (artt. 32 e 36 Co., 165 e 171 Reg.)

Parola

semestrale alle Logge, annuale ai Maestri Venerabili (art. 32 lett. 1, Co.)

Patrimonio intangibile

erezione del fondo comune (art. 74 Co.) conservazione e amministrazione (art. 212 Reg.) Devoluzione in caso di scioglimento del G.O.I. (art. 74 Co.)

Piè di Lista

della Loggia (artt. 17 e 57 lett. A e c, Co., 14, 53 e 75 Reg.)

Portastendardo

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 42 Reg.)

Presidente

```
Nomina e funzioni:
```

del Coll. Circ. (artt. 32, let f, 52, 53 e 67Co., 8 bis, 19, 75, 79, 80, 88, 89, 91, 141, 143, 146, 148, 153, 154, 169, 171 e 176 Reg.);

della Corte Centrale (artt. 57, 88, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 e 207 Reg.);

delle Sezioni della Corte Centrale (art. 194 Reg.);

del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (artt. 34 e 45 Co. e 106 Reg.);

del Collegio Giudicante (artt. 170, 172, 173, 175, 179, 181, 182 e 199 Reg.);

del Consiglio dell'Ordine (artt. 32, let d, e 39Co.);

del Giurì d'Onore (art. 25 Reg.);

dell'assemblea per la fondazione di una Loggia (artt. 28 e 29 Reg.);

della Commissione Costituzione (art. 162 Reg.);

della Commissione di Loggia (art. 34, let 1, Reg.);

delle Logge che si vogliono fondere (art. 77 Reg.);

della Giunta del G.O.I. (artt. 2 e 32. lett. c, Co. e 118 Reg.);

del Tribunale Circoscrizionale (artt. 181, 182 e 189 Reg.);

Primo Gran Sorvegliante

eleggibilità (art 35 Co.);

membro della Giunta del G.O.I. (art. 34 Co.);

sostituzione (art. 36 Co.)

v. "Grandi Dignitari di Gran Loggia"

Processo Massonico

il diritto di difesa del Fratello (art. 69 Co.)

il diritto di difesa della Loggia (art. 71 Co.)

potere di iniziativa e di impugnativa (art. 204 Reg.);

svolgimento (artt. 169 - 190 Reg.);

dinanzi alla Corte Centrale (artt. 191 - 199 Reg.)

Profano

condizioni per l'ammissione (art. 6 Co.)

```
requisiti (art. 1 Reg.);
procedura per l'ammissione (artt. 2 - 12 Reg.)
Promessa solenne
dell'affiliando (art. 15 Reg.);
dell'iniziando (art. 11 Reg.);
del riammittendo (art. 19 Reg)
del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia (art. 32 Reg.);
del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari (art. 115 Reg.)
del Tribunale Circoscrizionale (art. 189 Reg.);
dei Giudici della Corte Centrale (art. 192 Reg.)
del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (Art. 106 Reg.)
Proposte
della Giunta del G.O.I. (artt. 28 lett. b-h-i; 38 lett. c-h; 42 lett. b-m-p, Co.)
del Collegio Circoscrizionale (art. 51 lett. i-c, Co.);
del Presidente del Coll. Circ. (artt.51 lett. m, e 53 Co.)
del Consiglio dell'Ordine (artt. 36 e 42 lett. p, Co.)
di abbreviazione termini (art. 32 lett. h, Co.);
di promozione (art. 13 Reg.);
di candidatura (artt. 109, 110 e 111 Reg.);
di rinvio di trattazione di un argomento in Gran Loggia (art.99 Reg)
dell'Organo giudicante (artt. 70 Co., e 186 Reg.);
per il bene dell'Ordine in generale (art. 102 Reg.)
Provvedimento
del Consiglio di disciplina (art. 57, let k, Co.);
del Gran Maestro (art. 15 Co.);
di allontanamento di un Fratello dai Lavori di Loggia (art. 24 Reg.);
di depennamento di un Fratello (artt. 66 Co., 17, 24 e 181 Reg.);
di esclusione dalla Loggia (artt. 89 e 91 Reg.);
di cancellazione o scioglimento di una Loggia (artt. 67 Co., 72, 79 e 194
Reg.);
di carattere normativo (art. 36 Reg.)
urgente (art. 32 lett. a, Co.)
di esecuzione (artt. 34, let i, e 176 Reg.)
```

Pubblicazioni

autorizzazione del Gran Maestro (art. 32 lett. i, Co.)

Qualità iniziatica

indelebilità (art. 6 Co.)

Rappresentanti

di lista: nomina e compito (art. 112 bis Reg.)

nella Giunta del G.O.I. del Consiglio dell'Ordine (artt. 34 e 42 lett. e, Co., 128 e 130 Reg.);

del Presidente dei Grandi Architetti Revisori (art 34 Co.)

in Gran Loggia in rappresentanza delle Logge (artt. 26 e 27 Co., 89, 90, 91 e 93 Reg.)

nel Collegio Circoscrizionale (artt. 49 e 50 Co., 123 e 143 Reg.)

Regolamento

dell'Ordine (artt. 9, 15, 16, 19, 20, 27, 29 e 38 lett. a, Co., 36, 50 e 120 Reg.)

della Loggia (artt 9 e 18 Co., 36 e 50 Reg.);

del Collegio Circoscrizionale (art. 51 lett. a, Co.);

del Consiglio dei Maestri Venerabili (art. 84 Reg.);

dei Triangoli (art. 38 lett. o, Co.);

di tutti gli organismi della Comunione (art. 38 lett. r, Reg.)

Regolarizzazione

dei Liberi Muratori irregolari (art. 12 bis Reg.)

Relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori

esame e votazione nell'Assemblea dei MM.VV. (art. 28/bis Co.)

Relazione del Consiglio dell'Ordine

discussione in Gran Loggia (art. 28 lett. d, Co.)

Relazione del Gran Segretario

discussione in Gran Loggia (art. 28 lett. d, Co.)

Relazione morale del Grande Oratore

discussione in Gran Loggia (art. 28 lett. d, Co.)

Relazione degli Ispettori Circoscrizionali

al Grande Oratore, al Presidente e all'Oratore del Coll. Circ. (art. 159 Reg.)

Revisione

del giudizio (artt. 67 Co., 205, 206 e 207 Reg.)

Riammissione

del Libero Muratore in sonno, depennato o espulso (art. 8 Co.; art. 1 Delibera Gran Loggia di Rimini 2000)

procedura (art. 19 Reg. e art. 2 Delibera Gran Loggia di Rimini 2000)

Ricerca Esoterica

dovere dei Fratelli di Loggia (art. 9 Co.)

Ricevimento

```
in Gran Loggia (artt. 95 e 96 Reg.);
in Loggia (artt. 56 e 57 Reg.);
dei Profani (art. 71 Reg.)
```

Riconoscimento

```
di Libero Muratore (art.7 Co.);
delle Comunioni estere (artt. 28 lett. i, 38 lett. c, e 61 Co.)
```

Rinnovo

```
annuale delle cariche di Loggia (artt. 21 e23 Co., 33, 89 e 124 Reg.) delle Commissioni permanenti (art. 59 Co.) del Consigli dell'Ordine (artt. 122, 123, 124, 125, 126 e 127 Reg.) per tutte le altre cariche ed Organismi vedi le rispettive voci.
```

Riti

v. "Corpi Massonici Rituali"

Rituali

```
adozione, approvazione e promulgazione (artt. 5, 28 lett. c, e 32, let b, Co.); osservanza (artt. 9 e 38 lett. q, Co.)
Lavori:
```

```
della Gran Loggia (artt. 95, 96, 102, 103, 104 e 105 Reg.);
di Loggia (artt. 18 e 57 Co., 20, 40 e 46 Reg.)
invito ai Lavori parenti o amici (art. 71 Reg.)
Iniziazione (art. 10 Reg.)
```

Riunioni

del Collegio Circoscrizionale (artt. 50 e 141 Reg.);

```
del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (artt. 138 e 139 Reg.); del Consigli delle Luci (art. 48 Reg.); del Consigli dell'Ordine (artt. 41 Co. e 129 Reg.) degli Ispettori Circoscrizionali (artt. 56 Co. e 154 Reg.); dei Giudici della Corte Centrale (art. 192 Reg.); dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale (art. 189 Reg.); dei Maestri Venerabili (art. 84 Reg.) della C.E.N. (artt. 111, 113, 114, 126 Reg.); della Commissione Verifica Poteri (artt. 89 e 91 Reg.); delle Commissioni permanenti (artt. 163, 164 e 167 Reg.); della Gran Loggia (artt. 27 Co., 86 e 87 Reg.) di Loggia (artt. 17, 18 e 57, let d, Co., 28, 29, 34, 50, 51, 52, 156 e 159 Reg.) dell'Assemblea dei Maestri Venerabili (art. 86/bis Reg.)
```

Sacco

```
della beneficenza (art. 103 Reg.);
delle proposte tacite (artt. 13 e 65 Reg.);
delle votazioni (art. 8 Reg.)
```

Sanzioni

conseguenza della colpa massonica dei Fratelli (art.15 Co.), della Loggia (art 24 Co.) graduazioni (artt. 27 e 78 Reg.); applicazione ed effetti della sentenza definitiva (art. 198 Reg.)

Scioglimento della Loggia

```
delibera (art. 79 Reg.);
effetti (artt. 81 - 82 Reg.)
```

Secondo Gran Sorvegliante

```
eleggibilità (art. 35 Co.);
membro della Giunta del G.O.I. (art. 34 Co.);
sostituzione (art. 36 Co.)
v. "Grandi Dignitari di Gran Loggia"
```

Sede

```
del Collegio Circoscrizionale (artt. 3 e 140 Reg.);
del G.O.I. (artt. 111 e 126 Reg.);
della Corte Centrale (art. 193 Reg.);
```

```
della Giunta del G.O.I. (art. 2 Co.);
delle Logge (art. 38 lett. p, e 47 Co.,29 Reg.)
del Tribunale Circoscrizionale (art. 190 Reg.);
di Lavoro:
del Libero Muratore (art. 14 Reg.);
del profano (art. 2 Reg.)
```

Segretario di Loggia

nomina del Maestro Venerabile (art. 17 Co.); dignitario di Loggia (art. 21 Co.) funzioni (art. 37 Reg.)

Sentenza

dispositivo (artt. 71 e 72 Co., 175, 176, 178 e 201 Reg.) definitiva (artt. 15 Co., 178, 179, 196, 198 e 199 Reg.) v. impugnazioni e revisioni del processo.

Sezioni elettorali

determinazione e collocazione (art. 51 lett. q, Co.) costituzione (art. 112/bis, 113 e 114 Reg.)

Sigillo

del Grande Oriente d'Italia (art. 2 Co.)

Solennità Massoniche

Solstizi, Equinozi ecc. (art. 85 Reg.); riunione in agape rituale o bianca (art. 70 Reg.);

Sonno

diritti dei Liberi Muratori (art. 8 Co.) condizioni (art 16 Reg.); effetti (art 18 Reg.); riammissione (art. 19 Reg.)

Sorveglianti

dignitari di Loggia (art 21 Co.) elezioni (artt. 30 - 33 Reg.); funzioni (art 35 Reg.)

Sospensione

```
cautelare (art. 15 Co.);
competenza del Gran Maestro (art. 32 lett. m, Co. e 187 Reg.)
proposta dell'Organo Giudicante (art. 70 Co., art. 171 Reg.)
```

Sovranità massonica

nell'Ordine (art. 2 Co.)

Tavola d'accusa

condizioni, proposizioni, termini (artt. 8/bis, 169 e 187 Reg.)

Tavole informative

sul profano recipiendario (art.4 Reg.)

Tegolatura

di Fratelli visitatori (art. 46 Reg.) di Fratelli visitatori di Comunioni estere (art. 56 Reg.)

Tempio

luogo di riunione della Loggia (art. 17 Co.)

Tesoriere

dignitario di Loggia (art. 21 Co.) elezione (artt. 30 - 33 Reg.); funzioni (art. 38 Reg.)

Tesoro

```
di Loggia (artt. 57 lett. n Co., 15, 16, 17, 23, 30, 32, 35, 38 lett. a, d, e, 81 e 82 Reg.) del G.O.I. (artt. 87, 112, 113, 114, 124, 152 e 153 Reg.)
```

Tornata

```
del Collegio Circoscrizionale (artt. 50 Co.,34 lett. d e 141 Reg.) del Consiglio dell'Ordine (artt. 129 e 133 Reg.) della Loggia (artt. 9 e 57, let d, Co., 37, 44, 51, 52, 55, 65 e 66 Reg.)
```

Trasferimento

in altra Loggia: diritto del Libero Muratore (art. 8 Co.) condizioni e procedure (art 15 Reg.)

Triangolo

condizioni per la costituzione, compiti (art. 74 Reg.)

Tribunale Circoscrizionale

```
organo giurisdizionale (art. 64 Co.);
competenze (art. 66 Co.)
composizione ed elezione dei giudici, sede (artt. 190 - 192 Reg.);
svolgimento del processo (artt. 169 - 187 Reg.)
```

Ufficiali di Loggia

di nomina del Maestro Venerabile (art. 21 Co.) elencazione e incarichi (artt. 39 - 47 Reg.)

Ufficio Elettorale Circoscrizionale

```
costituzione, mansioni e competenze (art. 51 lett. q, Co.; art. 112/bis, 113, 146, 148, 152, 153 Reg.);
```

Universalità

```
della Massoneria (art. 1 Co.);
dei principi e delle finalità della Comunione Italiana (art.4 Co.)
```

Verbale

```
deil Lavori:
della Gran Loggia (art. 96 Reg.);
di Loggia (artt. 37, 55, e 56 Reg.);
fondazione (artt. 28 e 29 Reg.);
fusione (artt. 76 e 77 Reg.);
scioglimento (art. 79 Reg.);
del Consiglio dell'Ordine (art. 133 Reg.);
del dibattimento processuale (art. 175 Reg.);
della Giunta del G.O.I. (art. 117 Reg.);
delle Commissioni permanenti (art. 163 Reg.);
delle consegne (artt. 32 e 37 Reg.);
delle elezioni (artt. 31, 109, 112, 113, 114, 124, 126, 127, 147, 148, 152, 153 e 155 Reg.);
estratto (artt. 64 e 86 Reg.)
```

Verifica

```
dei requisiti (artt. 126, 146 e 153 Reg.);
del diritto di accesso in Gran Loggia (art. 92 Reg.);
delle completezza e correttezza formale (art. 4 Reg.);
della legittimità (art. 38 lett. p, Co.);
della regolarità (art. 28 Reg.);
delle condizioni di eleggibilità (art. 111 Reg.);
delle schede (art. 107 Reg.)
```

Versamenti

```
del Fratelli alla Loggia (artt. 73 Co. e 23 Reg.);
delle capitazioni dovute al G.O.I. e al Collegio Circoscrizionale (artt. 49 Co.,
72 Reg.);
dell'obolo (artt. 21, 22, 55 e 103 Reg.)
```

Visitatori

```
diritto dei Liberi Muratori (art 8 Co.);
partecipanti alla Gran loggia (art. 26 Co.);
ammissione nella Loggia (art. 56 Reg.);
ordine del ricevimento (art. 57 Reg.);
senza o con diritto di voto (art. 58 Reg.)
```

Votazione

```
ammissione di un profano (artt. 6, 8, 8/bis, 9, 10 e 75 Reg.); nullità delle votazioni (art. 8/ter. Reg.); palese (art. 13 Reg.); per parti separate (artt. 62 e 100 Reg.); Quorum (art. 93 Reg.); segreta (artt. 8, 31, 66, 106, 107, 125, 146, 147 e 152 Reg.); - sul bilancio: consuntivo (artt. 28/bis, Co.); preventivo (artt. 28/bis, Co.); sulla Relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (art. 28/bis Co.); tesi da sottoporre a votazione (artt. 61, 100 e 118 Reg.); v. "elezione".
```

Erasmo s.r.l. via di San Pancrazio, 8 - 00152 Roma Tel. 065899344 - Fax 065818096

Finito di stampare nel mese di aprile 2006 presso lo stabilimento della E-Print s.r.l.

Via Empolitana, Km. 6,400 - 00024 Castel Madama (Roma)

Tel. 0774.449961/2 - Fax 0774.440840